



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

182^a seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 26 marzo 2009

Presidenza del vice presidente Nania,
indi del presidente Schifani
e della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XXVII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-111
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	113-250
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	251-313

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 1

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazione 2

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(10) **MARINO Ignazio ed altri.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) **TOMASSINI ed altri.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) **PORETTI e PERDUCA.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) **CARLONI e CHIAROMONTE.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) **BAIO ed altri.** – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) **MASSIDDA.** – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) **MUSI ed altri.** – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) **VERONESI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) **BAIO ed altri.** – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) **RIZZI.** – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) **BIANCONI ed altri.** – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) **D'ALIA e FOSSON.** – *Indicazioni anticipate di cura*

(1363) **CASELLI ed altri.** – *Disposizioni a tutela della vita*

(1368) **D'ALIA e FOSSON.** – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

(Relazione orale):

PRESIDENTE Pag. 6, 7, 8 e passim
 CALABRÒ (PdL), relatore 6, 17, 37 e passim
 FAZIO, sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali 6
 PERDUCA (PD) 6, 8, 12 e passim
 LEGNINI (PD) 7, 8, 9 e passim
 PORETTI (PD) 10, 16, 20 e passim
 MARINO Ignazio (PD) 10, 11, 25 e passim
 LONGO (PdL) 11
 CASSON (PD) 11, 12, 13 e passim
 QUAGLIARIELLO (PdL) 11, 12, 33 e passim
 ASTORE (IdV) 13, 18, 47 e passim
 INCOSTANTE (PD) 15, 26, 34 e passim
 FINOCCHIARO (PD) 16, 17
 MASSIDDA (PdL) 20, 21, 72
 BIANCONI (PdL) 28, 76, 77
 LUSI (PD) 29, 52
 PASTORE (PdL) 31, 34, 99
 COSENTINO (PD) 32, 77, 92 e passim
 LI GOTTI (IdV) 32
 D'ALIA (UDC-SVP-Aut) 33, 34, 35
 PROCACCI (PD) 36, 79, 105 e passim
 RIZZI (LNP) 38
 TOMASSINI (PdL) 40, 41, 63
 DELLA MONICA (PD) 41

DI GIACOMO (PdL)	Pag. 43	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	Pag. 153
PARDI (IdV)	44, 73, 93	Articolo 5 ed emendamenti	157
SACCONI, ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali	49, 53, 54	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	160
BIANCHI (PD)	50, 54	Articolo 6 ed emendamenti	167
MORANDO (PD)	54, 55	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6	194
ROCCELLA, sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali	57, 74, 99 e passim	Articolo 7 ed emendamenti	194
BOSONE (PD)	69, 70, 71 e passim	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7	230
MICHELONI (PD)	73	Articolo 8 ed emendamenti	231
DE LILLO (PdL)	74, 93	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8	236
BONINO (PD)	75	Articolo 9, emendamenti e ordine del giorno	238
SACCOMANNO (PdL)	77, 78	Emendamento al titolo del disegno di legge	250
MALAN (PdL)	79		
BIONDELLI (PD)	79		
BASSOLI (PD)	54, 94		
VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali	97, 101		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	7, 8, 9 e passim		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)	51, 105		
SULLO SGOMBERO DI UN CAMPO NOMADI		ALLEGATO B	
GARAVAGLIA Massimo (LNP)	108	INTERVENTI	
INTERROGAZIONI		Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 4 del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368	251
Per lo svolgimento e la risposta scritta:		Intervento del senatore Micheloni nella discussione generale del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368	255
PRESIDENTE	108, 109	Integrazione all'intervento della senatrice Bonino in sede di dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 7.1 e 7.2 al disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368	260
STIFFONI (LNP)	108		
CARLONI (PD)	109	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	262
SUI COMPORAMENTI IN AULA		CONGEDI E MISSIONI	296
PRESIDENTE	109	DISEGNI DI LEGGE	
LONGO (PdL)	109	Trasmissione dalla Camera dei deputati	296
SUI VOTI ESPRESSI NELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368		Assegnazione	296
PRESIDENTE	109, 110	INTERROGAZIONI	
ANDRIA (PD)	109, 110	Annunzio	111
MAGISTRELLI (PD)	110	Annunzio di risposte scritte	297
VITA (PD)	110	Interrogazioni	297
STRADIOTTO (PD)	110	Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	298
SUI LAVORI DEL SENATO		AVVISO DI RETTIFICA	305
PRESIDENTE	110		
ALLEGATO A			
DISEGNO DI LEGGE N. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368			
Articolo 4 ed emendamenti	144		
Proposta di stralcio ed emendamenti	150		

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,47.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,50 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica che le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge concernente il testamento biologico avranno luogo, con trasmissione diretta televisiva, alle ore 17 e che per tale orario dovranno pertanto concludersi le votazioni degli articoli. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine ad integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea ed al calendario dei lavori per le prossime due settimane, confermando che l'Assemblea non terrà seduta nella settimana successiva alle festività pasquali, durante la quale le Commissioni potranno però convocarsi in relazione ai rispettivi programmi di lavoro. Alla ripresa dei lavori dell'Assemblea saranno esaminati il decreto-legge in materia di atti persecutori e il disegno di legge collegato sul fe-

deralismo fiscale, secondo il calendario che sarà stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(10) MARINO Ignazio ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – *Indicazioni anticipate di cura*

(1363) CASELLI ed altri. – *Disposizioni a tutela della vita*

(1368) D'ALIA e FOSSON. – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti e di una proposta di stralcio riferiti all'articolo 4.

CALABRÒ, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.17 (testo 2), 4.44 (testo 2), 4.102, 4.126 (testo 2) e 4.140 e parere contrario sui restanti.

FAZIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PERDUCA (*PD*). Chiede la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Non essendo ancora trascorso il termine regolamentare di preavviso per le votazioni mediante procedimento elettronico, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 10,10.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PERDUCA (*PD*) e LEGNINI (*PD*), sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.6, 4.8 e 4.12. Sono inoltre respinti gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14 e 4.15.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.5 è stato ritirato.

PORETTI (*PD*). A titolo personale dichiara voto contrario all'emendamento 4.17 (testo 2) che, eliminando la vincolatività della dichiarazione anticipata di trattamento, peggiora il testo approvato dalla Commissione.

MARINO Ignazio (*PD*). Annuncia voto contrario all'emendamento 4.17 (testo 2) che, privando di valore giuridico la dichiarazione anticipata di trattamento, contraddice il parere approvato dalla Commissione giustizia del Senato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LONGO (*PdL*). A titolo personale annuncia voto contrario all'emendamento che svuota di significato la dichiarazione anticipata di trattamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASSON (*PD*). Avendo presentato l'emendamento 4.23 è contrario all'emendamento 4.17 (testo 2). Invita i componenti della Commissione giustizia a votare in modo coerente con il parere favorevole alla vincolatività giuridica della DAT, che è stato approvato all'unanimità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

QUAGLIARIELLO (*PdL*). L'emendamento 4.17 (testo 2), affermando che le dichiarazioni anticipate di trattamento producono gli effetti indicati all'articolo 7, si limita a salvaguardare la valutazione del medico, che deve tenere conto di eventuali progressi scientifici. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PERDUCA (*PD*). Annuncia voto contrario all'emendamento 4.17 (testo 2). Le rassicurazioni del senatore Quagliariello sono infondate perché l'articolo 7 afferma che il medico non è vincolato al rispetto delle DAT.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato approva l'emendamento 4.17 (testo 2).

CASSON (PD). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 4.23, sottolinea che l'eliminazione del carattere giuridicamente vincolante della dichiarazione anticipata di trattamento ne vanifica la funzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ASTORE (IdV). Condivide le osservazioni del senatore Casson: l'emendamento 4.17 (testo 2) e l'articolo 7 cancellano di fatto la volontà del paziente, rimettendo ogni decisione al medico. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

LEGNINI (PD). Chiede alla Presidenza di annullare la votazione dell'emendamento 4.17 (testo 2) e di modificare l'ordine delle votazioni. L'emendamento 4.23, prevedendo la soppressione del riferimento alle previsioni dell'articolo 7, dovrebbe essere votato prima dell'emendamento 4.17 (testo 2). Si augura che la maggioranza sia consapevole della portata dell'emendamento Fosson, che vanifica la finalità della legge. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del senatore Legnini e annulla la votazione dell'emendamento 4.17 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.23, identico al 4.24.

LEGNINI (PD). Chiede al relatore e al rappresentante del Governo se intendono annullare il significato della dichiarazione anticipata di trattamento e svuotare così il disegno di legge.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCONSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 4.17 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti da 4.16 a 4.22, nonché gli emendamenti 4.25, 4.26 e 4.27. Sono quindi respinti gli emendamenti da 4.28 a 4.33.

PORETTI (PD). Voterà a favore dell'emendamento 4.34. Si tratta di prevedere le dichiarazioni anticipate non sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale.

FINOCCHIARO (PD). L'approvazione di alcuni emendamenti ha di fatto soppresso l'oggetto del disegno di legge in esame: l'Assemblea non discute più di testamento biologico ma di previsioni che, quando l'interessato non sarà più in grado di intendere e di volere, non conteranno assolutamente nulla. Il testo risultante dalle precedenti votazioni, calpestando

la volontà individuale, è in palese contrasto con la Costituzione. (*Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV*).

CALABRÒ, *relatore*. La logica della legge non è mutata: le DAT non sono obbligatorie e, a fini di chiarezza, viene sottolineato il ruolo del medico al quale spetta il compito di aggiornare le dichiarazioni, rappresentando al fiduciario i mutamenti intervenuti nelle tecniche scientifiche. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dei senatori Cintola e Fosson*).

ASTORE (*IdV*). L'articolo 7 afferma la libertà del medico di tenere in considerazione la dichiarazione anticipata. Fingendo di legiferare sul testamento biologico e cancellando di fatto la volontà del paziente, la maggioranza imbrogliava gli italiani. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PERDUCA (*PD*). Contro le falsità della maggioranza, annuncia voto favorevole all'emendamento 4.35.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.34, identico al 4.35. Sono quindi respinti gli emendamenti 4.36 e 4.37.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.38 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 4.39 e 4.39a), 4.40 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 4.41 e 4.42) e 4.43.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato approva l'emendamento 4.44 (testo 2), con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino a 4.49.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.47 è stato ritirato.

MASSIDDA (*PdL*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 4.50 che riconosce al notaio un ruolo nella certificazione delle DAT. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PORETTI (*PD*). Annuncia un voto contrario all'emendamento 4.50 che è privo di senso alla luce del carattere non vincolante delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.51 è stato ritirato, mentre l'emendamento 4.67 è improcedibile.

All'esito di distinte votazioni, risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 4.50 a 4.84.

PORETTI (*PD*). Invita a votare a favore degli emendamenti 4.85 e 4.86: considerato che le DAT sono inutili, non ha senso prevedere un termine per la loro validità.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.85, identico all'emendamento 4.86. Il Senato respinge gli emendamenti 4.87 e 4.88.

MARINO Ignazio (*PD*). L'emendamento 4.89 è volto ad eliminare il limite temporale di validità della dichiarazione anticipata di trattamento e l'obbligo di rinnovarla, in quanto tale previsione appare ancora più inutile alla luce del carattere non vincolante del documento che i cittadini sarebbero costretti a rinnovare ogni cinque anni.

PERDUCA (*PD*). Lo svuotamento di significato dello strumento della DAT rende inutile un vincolo di durata.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.89.

Il Senato approva l'emendamento 4.102.

All'esito di distinte votazioni, risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 4.90 a 4.125.

BIANCONI (*PdL*). Precisa che al testo dell'emendamento 4.126 sono state apportate variazioni risultanti nel testo 2 corretto che sarà posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato approva l'emendamento 4.126 (testo 2 corretto).

Il Senato respinge gli emendamenti da 4.127 a 4.130.

LUSI (*PD*). L'emendamento 4.131 è volto a precisare che in caso di mancato rinnovo della DAT o di incapacità del malato, il medico curante tenga conto della volontà espressa dal soggetto interessato al fine di evitare contenziosi nel futuro.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LUSI (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.131.

PRESIDENTE. l'emendamento 4.135 è inammissibile.

Il Senato respinge gli emendamenti da 4.132 a 4.139.

PORETTI (*PD*). Non si comprende come la revoca della dichiarazione anticipata di trattamento possa avvenire senza alcun vincolo di forma. Dichiaro il voto contrario sull'emendamento 4.140.

PASTORE (*PdL*). I vincoli di forma previsti per la sottoscrizione della dichiarazione anticipata di trattamento sono motivati dalla rilevanza e dalla solennità dell'atto stesso, nonché dalle sue implicazioni, come la nomina di un fiduciario che si dota di gravissime responsabilità. Appare invece opportuno che il recesso possa essere espresso secondo le forme più agevoli ed immediate possibili.

COSENTINO (*PD*). Le dichiarazioni che vengono rilasciate con questa procedura rappresentano solamente degli orientamenti su cui il sarà il medico curante a decidere. Poco rileva, pertanto, la modalità attraverso la quale si comunica al medico la propria volontà in ordine ai trattamenti che si rifiutano o meno. Ma se il rispetto delle forme per la sottoscrizione di tale dichiarazione è necessario per le implicazioni relative alla nomina del fiduciario, non si comprende perché non sarebbe più necessario adottare le stesse forme per far conoscere il recesso dalle decisioni precedentemente assunte, anche rispetto al compito che il fiduciario dovrebbe svolgere nei confronti di persona divenuta incapace di intendere e di volere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LI GOTTI (*IdV*). Sorprende che uno stimato giurista possa aver presentato un emendamento che si configura quantomeno come giuridicamente incongruo. È inaudito che un atto formalmente definito possa essere revocato senza alcun vincolo, persino oralmente. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

LEGNINI (*PD*). Esprime netta contrarietà all'emendamento 4.140, un'ulteriore misura che svuota di significato lo strumento della dichiarazione anticipata di trattamento. Un atto sottoscritto nelle forme della legge non può in nessun caso essere revocato verbalmente. Sono immaginabili le situazioni confuse che questa previsione potrà ingenerare, quando in caso di incapacità del soggetto dichiarante chiunque potrà asserire di aver ricevuto oralmente disposizioni di revoca da parte del malato, né si potrà accertare che tale revoca non sia in qualche modo avvenuta.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Dal punto di vista giuridico, una norma siffatta non ha alcun senso ed il Gruppo voterà contro l'emendamento. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV*).

QUAGLIARIELLO (*PdL*). L'intento della proposta emendativa non è evidentemente di privare la dichiarazione anticipata di trattamento di ogni valore, ma di evitare che il soggetto dichiarante resti in qualche modo inchiodato ad affermazioni risalenti ad altro momento della sua vita. Per

motivi di buon senso, tuttavia, suggerisce al senatore Pastore di ritirare l'emendamento 4.140. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PASTORE (*PdL*). Il soggetto dichiarante potrebbe trovarsi in condizioni di impossibilità di procedere ad una revoca della propria dichiarazione secondo le forme previste per la validazione iniziale e l'emendamento 4.140 era appunto volto a facilitare al soggetto l'esplicazione di tale diritto. Tuttavia, ritira l'emendamento, stigmatizzando la durezza delle espressioni usate da alcuni degli intervenuti per criticarlo. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Si scusa con il senatore Pastore per l'espressione usata, che non era indirizzata né al presentatore né alla proposta in sé. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

All'esito di distinte votazioni, risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 4.141 a 4.153.

PERDUCA (*PD*). Chiede la votazione nominale elettronica della proposta di stralcio del comma 6, una norma priva di senso rispetto agli obiettivi dichiarati del provvedimento, poiché prevede che la DAT non si applichi in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato.

PRESIDENTE. Ricorda che sulle proposte di stralcio è possibile esclusivamente procedere a votazioni per alzata di mano.

PROCACCI (*PD*). Chiede chiarimenti al relatore in merito alla applicazione del comma 6 dell'articolo 4 ai casi di urgenza che possano coinvolgere testimoni di Geova, i quali per motivi religiosi rifiutano la pratica della trasfusione di sangue.

CALABRÒ, *relatore*. Ove vi sia modo di stabilire la volontà del soggetto attraverso le sue parole o eventuali documenti in suo possesso, si rispetterà senz'altro la sua determinazione a non ricevere la trasfusione di sangue. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Il Senato respinge la proposta di stralcio S4.1.

CASSON (*PD*). In caso di mantenimento del comma 6 dell'articolo 4, è evidente che, se incapaci, i testimoni di Geova riceveranno, contro il proprio convincimento, trasfusioni di sangue in casi di urgenza. Per tale motivo voterà a favore degli emendamenti 4.154 e degli identici 4.155 e 4.156, per i quali chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 4.154, identico agli emendamenti 4.155 e 4.156.

RIZZI (*LNP*). Un soggetto appartenente al movimento religioso dei testimoni di Geova sarà sottoposto a trasfusione in casi di urgenza perché a ciò sono tenuti i medici, i quali fino alla stabilizzazione del quadro clinico del paziente non possono lasciarlo morire senza intervenire. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PORETTI (*PD*). Sollecita l'approvazione degli emendamenti 4.157 e seguenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.157 prima parte, con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.158. Il Senato respinge gli emendamenti da 4.159 a 4.164.

MARINO Ignazio (*PD*). L'emendamento 4.165 è volto ad inserire, fra le disposizioni che possono essere inserite all'interno della dichiarazione anticipata di trattamento, la donazione di organi o del proprio corpo perché possano essere utilizzati a fini didattici e di ricerca. Tale possibilità apporterebbe un indubbio beneficio al progresso scientifico.

TOMASSINI (*PdL*). Sulla possibilità di disporre la donazione di proprio organi o del proprio corpo a fini scientifici si è espresso negativamente il Garante per la *privacy*. La Commissione sanità si accinge tuttavia ad esaminare e ad approvare un testo di legge in materia.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.165.

DELLA MONICA (*PD*). Le previsioni dell'articolo 4 del disegno di legge risultano di difficile comprensione ed applicazione e l'intera legge, improntata ad una deliberata mistificazione della Costituzione, creerà situazioni drammatiche per le famiglie e un enorme contenzioso giurisdizionale. Nonostante la Corte costituzionale e la Cassazione si siano di recente espresse con sentenze che evidenziano la inviolabilità dei diritti di libertà e dignità personale anche nei confronti dei trattamenti sanitari, il Senato sta per licenziare un provvedimento sul testamento biologico che invece pretende di imporre al singolo obblighi e vincoli, invasivi della sfera personale del malato, ma anche delle intime convinzioni del medico. Bisogna infatti considerare la difficilissima posizione nella quale si verranno a trovare i medici che dovranno dare attuazione ad una normativa così contraddittoria e confusa. (*Applausi dal Gruppo PD*). Consegna il testo integrale dell'intervento affinché venga allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*).

DI GIACOMO (*PdL*). In realtà l'articolo 4 è quello sul quale si è registrata la maggiore convergenza fra le diverse forze politiche in Commissione. Infatti, è stata eliminata la figura del notaio come soggetto preposto

alla sottoscrizione della DAT; è stato comunemente accettato il principio della non obbligatorietà della dichiarazione anticipata di trattamento; è stato portato da tre a cinque anni il termine di validità della dichiarazione. La modifica intervenuta in Aula che ha abolito la vincolatività della DAT non implica che la volontà del malato non sarà rispettata, ma garantisce anzi una maggiore tutela della sua vita: non si può ignorare, infatti, che il progresso scientifico potrebbe portare a tecniche mediche di cui quello stesso paziente potrebbe giovare in seguito. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni.*)

PARDI (*IdV*). È paradossale che una legge sul testamento biologico sortirà l'effetto opposto di impedirne l'introduzione nel rapporto tra i malati e le strutture sanitarie. A testimoniare la volontà di rendere effettivo il diritto all'autodeterminazione e al rispetto delle libertà personali, gruppi di cittadini hanno cominciato nella giornata di ieri a raccogliere le loro dichiarazioni anticipate di trattamento davanti a Palazzo Madama, in segno di protesta contro una legge proibizionista. Chiede che siano allegate agli atti della seduta in quanto testimonianza della contrarietà dei cittadini rispetto alle decisioni che il Senato sta assumendo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato approva l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.3 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.0.1, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 e 4.0.8 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.0.9). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti, ricordando che sugli emendamenti 5.100/1, 5.100/2, 5.100/3, 5.100/4, 5.300, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda che i Gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori hanno esaurito i tempi a disposizione per i loro interventi.

CALABRÒ, *relatore*. Avendo accolto l'invito della Commissione affari costituzionali a riformulare l'emendamento 5.100, dà lettura all'Aula del nuovo testo. (*v. Resoconto stenografico*).

ASTORE (*IdV*). Il delicato problema dell'assistenza ai soggetti in stato vegetativo avrebbe potuto essere avviato a soluzione con il testo proposto dalla Commissione che finalmente inseriva le cure a questi malati terminali tra i livelli essenziali di assistenza. La nuova formulazione dell'articolo proposta dal relatore elimina questa previsione, respingendo mi-

gliaia di famiglie nel dramma dell'abbandono al loro destino. L'emendamento 5.300 dispone che, in attesa che tali forme di assistenza rientrino formalmente tra i livelli essenziali di assistenza, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotti con proprio decreto delle linee guida per l'attivazione di progetti speciali nazionali di assistenza a carico del Fondo del Servizio sanitario nazionale. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PORETTI (*PD*). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti a sua firma, ma comunica all'Aula che nel pomeriggio a partire dalle ore 15 l'Associazione Luca Coscioni manifesterà a Piazza Navona e provvederà ad una raccolta firme in favore dell'eutanasia e del testamento biologico.

CALABRÒ, *relatore*. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 5.100 (testo 2). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MORANDO (*PD*). Chiede al relatore di rileggere, a fini di maggiore chiarezza, il testo della riformulazione dell'emendamento 5.100.

CALABRÒ, *relatore*. Dà lettura dell'emendamento 5.100 (testo 2).

SACCONI, *ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore, ma conviene con il senatore Astore sulla rilevanza del tema dell'assistenza ai soggetti in stato vegetativo permanente, in particolare di quella domiciliare che deve essere garantita dalle Regioni. Tuttavia, il problema non è solo nominale e quindi risolvibile con l'inclusione di tali forme di assistenza tra i LEA, ma si scontra nella realtà con il drammatico dislivello dei servizi sanitari tra le Regioni del Centro-Sud e quelle del Nord dove queste prestazioni sono già assicurate da un alto grado di efficienza delle strutture preposte. A tale scopo, il sottosegretario Fazio, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha presentato un progetto speciale dedicato all'attività dei SUAP e all'assistenza domiciliare. Peraltro, l'Italia che dà assistenza domiciliare è quella che spende meno. Invece nella Regione Calabria l'inadeguatezza cronica delle strutture ospedaliere non consente neppure la diffusione della medicina territoriale: urge quindi un'opera di riqualificazione sul modello sanitario del Nord anche al fine di liberare risorse. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Astore*).

BIANCHI (*PD*). Non accetta la riformulazione dell'articolo 5 proposta dal relatore con l'emendamento 5.100 (testo 2), perché non offre le dovute risposte alle esigenze dei cittadini che assistono pazienti in stato vegetativo persistente: infatti, tali forme di assistenza non vengono più annoverate tra i LEA, ma viene esclusivamente assicurata l'assistenza domiciliare, e si demanda al Ministero il compito di adottare delle linee guida per l'attivazione di progetti speciali nazionali, rimandando quindi la soluzione ad un problema grave che richiederebbe una risposta immediata. Per

tali ragioni, nonostante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, insiste per la votazione del subemendamento 5.100/1.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice BIANCHI (PD) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 5.100/1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.100/2, 5.100/3 e 5.100/4 sono improcedibili.

CALABRÒ, *relatore*. Fornisce un'ulteriore precisazione sull'emendamento 5.100 (testo 2) di cui rilegge la formulazione definitiva.

ASTORE (*IdV*). Dà atto al Governo di aver mostrato all'Aula di recepire la drammaticità della situazione di questa categoria di malati non autosufficienti e delle loro famiglie, anche se l'assistenza agli stessi non rientra più tra i LEA, e invita il Gruppo ad astenersi dalla votazione sull'emendamento 5.100 (testo 2).

LUSI (*PD*). Suscita perplessità il fatto che si sia giunti alla quarta formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge, dinanzi al parere contrario della Commissione bilancio in ordine all'onerosità della norma, quando sarebbe bastato trovare la necessaria copertura finanziaria alla versione originaria, che era notevolmente migliore e attirava ampi consensi da parte di tutti i Gruppi parlamentari. La nuova formulazione si limita ad incaricare il Ministero di disporre linee guida cui le Regioni dovranno conformarsi nell'assicurare assistenza domiciliare ai soggetti in stato vegetativo permanente, con il prevedibile rischio che si forniranno risposte molto diverse a seconda delle Regioni. Invita quindi il Gruppo Partito Democratico ad esprimersi in senso contrario sull'emendamento 5.100 (testo 2). (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Poretti*).

SACCONI, *ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. In replica al senatore Lusi, chiarisce che al Nord non sono necessarie risorse aggiuntive per garantire i necessari livelli di assistenza ai pazienti in stato vegetativo permanente, perché già allo stato attuale, grazie ad elevati modelli organizzativi, la maggior parte della spesa sanitaria regionale è destinata ai servizi territoriali e fornisce una pluralità di risposte, anche di tipo domiciliare, a tutte le forme di non autosufficienza. Un siffatto modello non è invece applicabile in altre aree del Paese ed è per questo che si è deciso di affidare alle singole Regioni il compito di assicurare tale assistenza domiciliare, senza conferire risorse aggiuntive che non potrebbero in ogni caso sopperire alla totale assenza di responsabilità di alcune realtà e all'inadeguatezza degli attuali modelli organizzativi. (*Applausi dal Gruppo PdL e LNP*).

PRESIDENTE. Ricorda che i tempi a disposizione dei Gruppi sono esauriti e che occorre procedere con le votazioni.

MORANDO (*PD*). Chiede di intervenire in replica all'intervento del Ministro, secondo quanto prevede il Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Il Regolamento non prevede, a tempi esauriti, che si riapra il dibattito ogni volta che interviene il Governo, ma concede lo stesso la parola al senatore Morando, essendo costume della Presidenza non negare ad alcun senatore la facoltà di espressione. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

MORANDO (*PD*). L'argomentazione addotta dal ministro Sacconi è in larga parte condivisibile, ma resta il fatto che il testo originario dell'articolo 5 prevedeva che l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresentasse livello essenziale di assistenza. Dinanzi alla valutazione della 5ª Commissione, il Governo ha ritenuto di sopprimere dall'articolo le parti che erano state unanimemente apprezzate, anziché individuare la necessaria copertura, scardinando così il senso della norma originaria del disegno di legge. Per questo il Gruppo voterà contro l'emendamento 5.100 (testo 2). (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato approva l'emendamento 5.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 5, con preclusione degli emendamenti 5.300 e 5.2.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3 sono improponibili, mentre gli emendamenti 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6 sono improcedibili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 5.0.7.

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

CALABRÒ, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.8, 6.32, 6.48, 6.105, 6.106 e 6.300 e parere contrario sui restanti.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-
STANTE (PD) e PERDUCA (PD), il Senato respinge gli emendamenti
6.1 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti
6.2 e 6.7), 6.3, 6.200 prima parte (con preclusione della restante parte e
degli emendamenti 6.5 e 6.6) e 6.18.*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), viene quindi approvato l'emendamento 6.8, con preclusione degli emendamenti da 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 e 6.17 e assorbimento dell'emendamento 6.31.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.9, 6.15 e 6.16 sono inammissibili.

*Il Senato respinge gli emendamenti da 6.19 a 6.28. Con votazione
nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Se-
nato respinge l'emendamento 6.29, identico all'emendamento 6.30. Risul-
tano respinti anche gli emendamenti 6.33, 6.35, 6.36 e 6.37.*

Il Senato approva l'emendamento 6.32.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.38 è stato ritirato.

PORETTI (PD). Chiede di fare proprio l'emendamento 6.38.

PERDUCA (PD). Aggiunge la firma all'emendamento 6.38.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA
(PD), il Senato respinge l'emendamento 6.38. Viene respinto inoltre l'e-
mendamento 6.39.*

Presidenza del presidente SCHIFANI

Il Senato respinge gli emendamenti da 6.40 a 6.47.

PERDUCA (PD). Preannuncia voto contrario all'emendamento 6.48, che sopprime le uniche parole che avrebbero potuto garantire una parvenza di vincolatività alle dichiarazioni anticipate di trattamento.

PORETTI (PD). Preannuncia voto contrario all'emendamento 6.48.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA
(PD), il Senato approva l'emendamento 6.48, con preclusione degli emen-
damenti 6.50, 6.52 e 6.53.*

PRESIDENTE. L'emendamento 6.49 è inammissibile e l'emendamento 6.51 è stato ritirato.

Il Senato respinge l'emendamento 6.54.

PERDUCA (*PD*). Preannuncia voto contrario all'emendamento 6.300.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato approva l'emendamento 6.300, con preclusione degli emendamenti da 6.56 a 6.72. Il Senato respinge gli emendamenti da 6.73 a 6.90.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.81 è stato ritirato.

CASSON (*PD*). Preannuncia il voto favorevole all'emendamento 6.91, tendente a sopprimere il comma 5, che introduce la nuova figura del fiduciario senza definirne in modo chiaro i poteri e le responsabilità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PORETTI (*PD*). Preannuncia voto favorevole agli emendamenti 6.91, 6.92 e 6.93.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON (PD), il Senato respinge l'emendamento 6.91, identico agli emendamenti 6.92 e 6.93.

BOSONE (*PD*). Ritira l'emendamento 6.94, prendendo atto dell'ormai completo svuotamento di significato del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.102, 6.103 e 6.104 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

All'esito di distinte votazioni, risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 6.95 a 6.115.

BOSONE (*PD*). Preannuncia il voto convintamente contrario all'articolo 6, visto che attraverso il depotenziamento della figura del fiduciario non viene più garantito il principio dell'alleanza terapeutica. La maggioranza ha rigettato tutte le proposte di mediazione avanzate, di fatto svuotando di significato il provvedimento e rinnegando l'intenso e costruttivo lavoro svolto in Commissione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MASSIDDA (*PdL*). Le critiche del senatore Bosone sono ingenerose, in quanto il provvedimento non è stato affatto privato di contenuti e alcune delle proposte dell'opposizione sono state accolte nel disciplinare la figura del fiduciario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato approva l'articolo 6, nel testo emendato. Viene respinto l'emendamento 6.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti.

PARDI (*IdV*). Illustra il contenuto degli emendamenti 7.1 e 7.33, volti a sopprimere l'intero articolo 7 o, in subordine, il comma 2. La natura del provvedimento è stata ormai di fatto stravolta, accrescendo il ruolo del medico e svuotando di significato e potere la volontà del paziente e la figura del fiduciario. (*Applausi del senatore Astore*).

MICHELONI (*PD*). Pur non avendo potuto partecipare al dibattito in Aula a causa di impegni istituzionali, esprime profondo disagio per la strumentalizzazione posta in essere nei confronti di alcuni alti principi e fondamentali diritti e per l'imminente approvazione di un provvedimento che rischierà di confinare l'Italia ai margini dell'Europa. Consegna alla Presidenza il testo scritto dell'intervento approntato per la discussione generale, affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*).

CALABRÒ, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.88 (identico agli emendamenti 7.89 e 7.90), 7.123 e 7.200 (identico all'emendamento 7.71) e parere contrario sui restanti.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

DE LILLO (*PdL*). Ritira l'emendamento 7.129.

BONINO (*PD*). L'emendamento 7.1 mira a sopprimere l'intero articolo 7, il quale non è condivisibile anzitutto nella previsione per cui le volontà espresse dal paziente nella dichiarazione anticipata di trattamento debbano essere attentamente prese in considerazione dal medico, posto che quest'ultimo si presume sia chiamato a farlo indipendentemente dall'esistenza di una prescrizione normativa. Allo stesso modo, il diritto di autodeterminazione dei cittadini appare illegittimamente leso laddove si stabilisce che le indicazioni del fiduciario siano valutate dal medico in scienza e coscienza e che, in caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione sia sottoposta alla valutazione di un collegio di medici. (*Applausi dal Gruppo PD*). Consegna alla Presidenza il suo testamento biologico affinché sia allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*)

CALABRÒ, *relatore*. Propone di modificare il comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento sopprimendo la parola «attentamente».

PRESIDENTE. La proposta sarà presa in esame successivamente.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.1, identico all'emendamento 7.2.

BIANCONI (*PdL*). Preannuncia il voto convintamente favorevole all'emendamento 7.3, il quale, conformemente ad una pronuncia del 2009 delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione, prevede che, al di fuori dei casi espressamente previsti all'articolo 7, il medico non possa essere soggetto a sanzioni disciplinari qualora abbia agito nell'interesse della vita e della salute del paziente e nel rispetto dei criteri elaborati dalla scienza medica.

COSENTINO (*PD*). Dichiaro voto contrario all'emendamento 7.3 che esenta il medico da qualunque responsabilità civile e penale, anche in caso di lesione grave arrecata a seguito di trattamento al quale il paziente abbia negato il consenso. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

SACCOMANNO (*PdL*). Ricorda che la responsabilità del medico è oggetto di disciplina in un altro disegno di legge attualmente all'esame della Commissione. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.3.

BIONDELLI (*PD*). Insieme al senatore Del Vecchio ha erroneamente votato a favore, anziché contro, l'emendamento 7.3.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.6.

PROCACCI (*PD*). L'emendamento 7.7 contraddice i contenuti della legge come modificata dalla maggioranza.

MALAN (*PdL*). Dichiaro il proprio voto favorevole all'emendamento 7.7.

All'esito di distinte votazioni, risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 7.7 a 7.15.

PORETTI (*PD*). Dichiaro voto contrario all'emendamento 7.400.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato approva l'emendamento 7.400.

BOSONE (*PD*). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 7.16, sottolinea che sarebbe preferibile affidare la considerazione della dichiarazione anticipata di trattamento al comitato etico della struttura sanitaria piuttosto che ad un complesso collegio di medici.

CASSON (*PD*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 7.16 che costituisce l'ultimo tentativo per reintrodurre nel disegno di legge la vincolatività delle DAT.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.16 (sostanzialmente identico al 7.17). All'esito di distinte votazioni, risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 7.18 a 7.42.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.26 è inammissibile.

PERDUCA (*PD*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 7.43. Esso afferma che il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate al non rispetto della volontà del paziente.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.43. All'esito di distinte votazioni risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 7.44 a 7.70.

E' invece approvato l'emendamento 7.200, identico al 7.71.

All'esito di distinte votazioni risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 7.72 a 7.87.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.78 è stato ritirato.

Il Senato approva l'emendamento 7.88, identico agli emendamenti 7.89 e 7.90.

MARINO Ignazio (*PD*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 7.91. Si prevede che il medico può disattendere le direttive della dichiarazione anticipata di trattamento solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico, esse non siano più corrispondenti a quanto previsto dall'interessato in ragione dello sviluppo delle conoscenze scientifiche.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.91, insieme agli emendamenti successivi fino al 7.107, è precluso dall'approvazione degli identici emendamenti 7.88, 7.89 e 7.90. L'emendamento 7.104 è improponibile.

PORETTI (*PD*). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 7.109 chiede alla Presidenza di riconsiderare l'improponibilità dell'emendamento 7.104 che prevede l'acquisizione del parere del Pontefice, il cui ruolo è evidente dato che determina anche le decisioni del Parlamento italiano. (*Proteste dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. L'emendamento è improponibile perché fa riferimento ad un Capo di Stato straniero.

All'esito di distinte votazioni risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 7.108 a 7.122.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.121 è improponibile, mentre gli emendamenti 7.129 e 7.138 sono stati ritirati.

Il Senato approva l'emendamento 7.123.

All'esito di distinte votazioni risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 7.124 a 7.137.

PRESIDENTE. Poiché il contenuto dell'articolo 7 non è stato modificato in modo sostanziale, gli emendamenti dal numero 7.139 al 7.147, che tendono esclusivamente a modificare la rubrica, sono preclusi.

COSENTINO (*PD*). Nel dichiarare voto contrario all'articolo 7, che afferma la centralità del ruolo del medico curante a scapito della volontà del paziente, sottolinea il contrasto con il successivo articolo 8, che vincola la decisione del giudice al parere del collegio medico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PARDI (*IdV*). Dichiaro voto contrario all'articolo 7. Esso prevede al comma 5 un barocco sistema di consultazione, che demanda di fatto al medico curante la valutazione della dichiarazione anticipata di trattamento. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

DE LILLO (*PdL*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo all'articolo 7, che ribadisce il principio fondamentale dell'alleanza terapeutica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato approva l'articolo 7, nel testo emendato.

Il Senato respinge l'emendamento 7.0.1.

BASSOLI (*PD*). Poiché l'articolo 7 ha attribuito un ruolo decisionale esclusivo al medico curante, ritira l'emendamento 7.0.2, che tendeva ad attribuire al comitato etico il compito di dirimere eventuali contrasti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti, ricordando che sull'emendamento 8.0.2 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALABRÒ, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 8.12 e contrario ai restanti emendamenti.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Condivide il parere del relatore.

All'esito di distinte votazioni risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 8.1 a 8.11.

Il Senato approva l'emendamento 8.12.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.13 è stato ritirato.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 8.14 a 8.20.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato approva l'articolo 8, nel testo emendato.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Per un malfunzionamento del meccanismo, non ha potuto esprimere il voto favorevole all'articolo 8.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON (PD), è quindi respinto l'emendamento 8.0.1.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 8.0.2 è improcedibile. Passa all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 9.1, 9.100, 9.6 e 9.25.

PERDUCA (PD). Illustra l'emendamento 9.2 che, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, istituisce il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate

CASSON (PD). Illustra l'emendamento 9.11, che prevede una tutela rafforzata per i dati personali contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. In via subordinata, l'emendamento 9.13 prevede che alle DAT si applichino le norme sui dati sensibili. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PASTORE (PdL). Illustra l'emendamento 9.21 che, in relazione alla possibilità di depositare la dichiarazione anticipata presso il notaio, richiama le norme a garanzia della riservatezza.

CALABRÒ, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.1 e 9.6 sono improcedibili.

All'esito di distinte votazioni risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 9.2 a 9.12. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.9.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Per un malfunzionamento del meccanismo, non ha potuto esprimere il voto contrario all'emendamento 9.9.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 9.200 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G9.200. (*v. Allegato A*)

CALABRÒ, *relatore*. Esprime parere favorevole.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G9.200.

CASSON (*PD*). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 9.11 sottolinea l'insensibilità della maggioranza nei confronti della tutela della riservatezza e della dignità della persona. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Asciutti*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.11 prima parte, con preclusione della restante parte e degli emendamenti 9.13, 9.14 e 9.15. Il Senato respinge gli emendamenti 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è inoltre respinto l'emendamento 9.20.

PASTORE (*PdL*). È disponibile a ritirare l'emendamento 9.21 se il Governo accetta un ordine del giorno sostitutivo.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. E' contraria alla proposta.

Il Senato respinge l'emendamento 9.21.

COSENTINO (*PD*). Invita il senatore Perduca a ritirare l'emendamento 9.22 che, sostituendo il comma 3, elimina l'inciso che esenta le DAT dall'imposta di bollo. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PERDUCA (*PD*). Ritira l'emendamento 9.22.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.23 e 9.24.

PORETTI (*PD*). Chiede la votazione dell'emendamento 9.25, che assicura l'informazione sulla legge prevedendo la diffusione di *spot* nell'ambito della programmazione della RAI.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'emendamento 9.25. Sono quindi respinti gli emendamenti 9.26 e 9.27.

PROCACCI (*PD*). A conclusione del faticoso esame degli emendamenti, avverte la necessità di precisare che i senatori del PD, pur apparendo divisi, hanno realmente esercitato la libertà di voto sulle questioni di coscienza, che è prevista dallo Statuto del partito. E' rimasto molto col-

pito dagli interventi della senatrice Bianconi che ha più volte sottolineato la blindatura dell'articolo 3: con l'indisponibilità al dialogo, la maggioranza si assume la responsabilità di aprire una fase di contrapposizione aspra. (*Applausi dal Gruppo PD. Proteste dai banchi della maggioranza.*)

QUAGLIARIELLO (*PdL*). In prossimità della conclusione della votazione degli emendamenti, ringrazia tutti i senatori del Gruppo per la partecipazione ai lavori. (*Applausi dal Gruppo PdL.*)

Il Senato respinge l'emendamento 9.28. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Alla luce delle modifiche approvate, l'emendamento Tit.1 è precluso. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Presidenza della vice presidente BONINO

Sullo sgombero di un campo nomadi

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Segnala l'avvenuto sgombero del campo nomadi del quartiere San Martino presso Rho, che ha portato alla luce un'ingente refurtiva, a dimostrazione che i suoi occupanti erano dediti ad attività criminali. Auspica che azioni come questa siano sempre più frequenti, come richiesto dai cittadini, al fine di realizzare una completa bonifica del territorio dalla criminalità. (*Applausi dal Gruppo LNP.*)

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

STIFFONI (*LNP*). Sollecita una risposta urgente alla interrogazione 3-00591 sui problemi di gestione e sugli errori commessi dalla società Gerit Equitalia S.p.A. nel servizio di riscossione dei tributi.

CARLONI (*PD*). Sollecita la risposta all'interpellanza 4-01285 sullo stato di degrado degli insediamenti abusivi delle popolazioni nomadi, con particolare riferimento all'attuazione delle operazioni di censimento, alla condizione dei minori ed alla loro scolarizzazione.

PRESIDENTE. La Presidenza si impegna a trasmettere tali sollecitazioni al Ministro competente.

Sui comportamenti in Aula

LONGO (*PdL*). Chiede chiarimenti in ordine ai mancati richiami della Presidenza rispetto a comportamenti inappropriati adottati in Aula durante lo svolgimento del dibattito. (*Applausi del senatore Di Stefano*).

PRESIDENTE. Il Consiglio di Presidenza dedicherà a tale circostanza la dovuta attenzione.

Sui voti espressi nella discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

ANDRIA (*PD*). Segnala di aver erroneamente mancato di votare contro l'articolo 4.

MAGISTRELLI (*PD*). Segnala di aver erroneamente espresso voto favorevole, anziché voto contrario, sull'articolo 4.

VITA (*PD*). Segnala di non aver potuto esprimere il voto contrario all'emendamento 7.400.

STRADIOTTO (*PD*). Segnala di aver erroneamente espresso voto favorevole, anziché contrario, sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Prende atto delle segnalazioni.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 17.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,29.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,47*).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,50*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, ha anzitutto stabilito che le dichiarazioni di voto finali

sul disegno di legge concernente il testamento biologico avranno luogo, con trasmissione diretta televisiva, oggi pomeriggio, con inizio alle ore 17. Entro tale orario dovranno pertanto concludersi le votazioni degli emendamenti e degli articoli.

La Conferenza dei Capigruppo ha poi approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea per le prossime due settimane.

Nella seduta pomeridiana di martedì 31 marzo sarà posto all'ordine del giorno il disegno di legge recante disposizioni in materia di usura.

A partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 1º aprile sarà esaminato il decreto-legge in materia di produzione lattiera, già approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati.

Nel corso della prossima settimana saranno inoltre discusse ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione e, nella seduta antimeridiana di giovedì 2 aprile, mozioni sul clima.

Nelle sedute della settimana successiva, dal 7 al 9 aprile, sarà discusso il decreto-legge sul sostegno ai settori industriali in crisi, in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Nella seduta antimeridiana di mercoledì 8 aprile, alle ore 12, si procederà alla votazione a scrutinio segreto con il sistema elettronico per l'elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Per i decreti-legge previsti dal calendario si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi.

Resta confermato che l'Assemblea non terrà seduta nella settimana successiva alle festività pasquali. Nel corso di tale settimana le Commissioni potranno convocarsi in relazione ai rispettivi programmi dei lavori.

Alla ripresa dei lavori dell'Assemblea saranno esaminati il decreto-legge in materia di atti persecutori – attualmente all'esame della Camera dei deputati, in scadenza il 25 aprile – nonché il disegno di legge collegato sul federalismo fiscale, secondo il calendario che sarà stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, da convocare prima della sospensione dei lavori. In sede di programmazione sarà inoltre considerato il disegno di legge collegato in materia di internazionalizzazione imprese ed energia.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri sera con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi da gennaio a marzo 2009:

– Disegno di legge n. 307 e connesso – Disposizioni in materia di usura.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dal 31 marzo al 9 aprile 2009:

Martedì	31	Marzo	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Ddl n. 307 – Disposizioni in materia di usura – Ddl n. 1367-B – Decreto legge n. 4, in materia di produzione lattiera (<i>Approvato dal Senato, ove modificato e trasmesso dalla Camera dei deputati – scade il 6 aprile</i>) (da mercoledì 1º, ant.) – Ratifiche di Accordi internazionali – Seguito ddl n. 307 – Disposizioni in materia di usura – Mozioni sul clima (giovedì 2, ant.)
Mercoledì	1º	Aprile	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	2	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	
Giovedì	2	Aprile	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 307 (Disposizioni in materia di usura) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 27 marzo.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1367-B (Decreto-legge in materia di produzione lattiera) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 30 marzo.

Martedì	7	Aprile	(<i>pomeridiana</i>) (h. 17-20,30)	} – Ddl n. – Decreto-legge n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (<i>Ove approvato e trasmesso dalla Camera dei deputati – scade il 12 aprile</i>)
Mercoledì	8	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	
Giovedì	9	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	

– votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (*votazione a scrutinio segreto con il sistema elettronico su lista bloccata*) (**mercoledì 8, ore 12**)

Gli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 6 aprile.

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana successiva alle festività pasquali. Nel corso di tale settimana le Commissioni potranno convocarsi in relazione ai rispettivi programmi dei lavori.

Alla ripresa dei lavori saranno esaminati il decreto-legge n. 11 in materia di atti persecutori (attualmente all'esame della Camera dei deputati, in scadenza il 25 aprile), nonché il disegno di legge collegato sul federalismo fiscale (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), secondo il calendario che sarà stabilito dalla Conferenza dei Capi-gruppo da convocare prima della sospensione dei lavori. In sede di programmazione dei lavori sarà inoltre considerato il disegno di legge collegato in materia di internazionalizzazione imprese e energia.

*Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1367-B
(Decreto-legge n. 4, in materia di produzione lattiera)
(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	30'
<i>Gruppi 3 ore, di cui:</i>	
PdL	56'
PD	48'
LNP	22'
IdV	19'
UDC-SVP-Aut	18'
Misto	17'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n.
(Decreto-legge su sostegno settori industriali in crisi)
(8 ore e 20 minuti, escluse dichiarazioni di voto)*

Relatore	30'
Governo	30'
Votazioni	1 h.
<i>Gruppi 6 ore, di cui:</i>	
PdL	1 h. 51'
PD	1 h. 36' + 20'
LNP	44'
IdV	38'
UDC-SVP-Aut	36'
Misto	34'
Dissenzienti	5'

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(10) MARINO Ignazio ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) BAIO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del moriente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAIO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura

(1363) CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita

(1368) D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico

(Relazione orale) (ore 9,54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti e di una proposta di stralcio riferiti all'articolo 4, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CALABRÒ, *relatore*. Signor Presidente, relativamente all'articolo 4 esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ad esclusione dei seguenti, sui quali il parere è favorevole: 4.17 (testo 2), primo firmatario senatore Fosson; 4.44 (testo 2), prima firmataria senatrice Bianconi; 4.102, primo firmatario senatore Astore; 4.126 (testo 2), primo firmatario senatrice Bianconi; 4.140, a firma del senatore Pastore.

FAZIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 10,10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 10,10).

La seduta è ripresa.

Prego i senatori di affrettarsi e di prendere posto perché dobbiamo procedere con la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Bianchi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. L'emendamento 4.5 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Marino Ignazio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Bosone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.17 (testo 2).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto a titolo personale per rivolgere un appello all'Aula: se un piccolo miglioramento era stato fatto a questo disegno di legge era proprio con l'approvazione in Commissione del cosiddetto emendamento Centaro (quindi della maggioranza), che rendeva vincolanti le dichiarazioni anticipate di volontà.

Prendo atto che l'Aula è riuscita persino a peggiorare il testo e che il relatore ed il Governo hanno cambiato parere, decidendo di eliminare la vincolatività delle dichiarazioni; mi chiedo, d'ora in poi, a cosa serve continuare a votare un disegno di legge in cui non sono neanche più vincolanti.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MARINO Ignazio (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Ignazio (*PD*). Signor Presidente, faccio presente che votando a favore di quest'emendamento si va contro il parere della Commissione giustizia del Senato. Più precisamente, nel parere proposto dal relatore il 25 febbraio 2009 si ribadisce che se fosse negato il carattere vincolante di una dichiarazione, che per definizione non può essere confermata da un soggetto che abbia perso la capacità di intendere e di volere, tale dichiarazione risulterebbe priva di qualunque contenuto giuridico.

Questo è ciò che è stato deliberato dalla Commissione giustizia del Senato. Con quest'emendamento – ripeto – si va contro quel parere e pertanto chiedo ai senatori di centrodestra membri di quella Commissione di confermare, con il loro voto contrario, quanto hanno sostenuto e votato in quella sede. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LONGO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LONGO (*PdL*). Signor Presidente, ho ascoltato il parere favorevole del relatore sull'emendamento 4.17 (testo 2) e, a titolo personale, sono in totale disaccordo per i principi generali che sono stati già enunciati poc'anzi.

Quando in una norma si confondono i desideri con il piano giuridico, le aspirazioni con una regola, allora significa veramente porre in essere una legge che non ha alcun significato. Il criterio della libertà, pur contenuto in questo provvedimento, che è ben formulato e frutto di grandi compromessi, mi induce a esprimere il mio voto fortemente contrario sull'emendamento in esame e per il mantenimento della vincolatività delle dichiarazioni precedentemente rese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, faccio presente che l'emendamento 4.17 (testo 2) è esattamente contrario all'emendamento 4.23, di cui sono primo firmatario.

Volevo solo ricordare che la Commissione giustizia, con l'unanimità di tutte le forze politiche, ha sostenuto la necessità di rendere giuridicamente vincolanti le dichiarazioni. Ora sarebbe una sorpresa notevole se in Aula i membri della Commissione giustizia, già così convintamente concordi, dovessero cambiare idea e votare in senso contrario a quello che in coscienza avevano votato all'interno della Commissione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, credo che i colleghi che sono intervenuti difendendo il testo originario avrebbero ragione se si passasse al testo opposto, che poi è previsto in un successivo emendamento, nel quale si dice che le dichiarazioni non sono obbligatorie né vincolanti. Noi ci fermiamo al «non sono obbligatorie» e rimandiamo all'articolo 9.

Questo per chiarezza, perché abbiamo previsto un margine per il medico per poter intervenire a favore del paziente nel caso ci siano delle evenienze, anche di carattere scientifico, che si verifichino dal momento della dichiarazione al momento della scelta, e questo margine lo vogliamo preservare con chiarezza. Quindi ci fermiamo al «non obbligatorie» e non invertiamo un criterio, ma cerchiamo semplicemente di non introdurre elementi che possono rendere la legge oscura e quindi soggetta ad interpretazioni che vanno oltre il parere chiaro di chi questa legge l'ha scritta. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, come previsto dall'articolo 109 del nostro Regolamento, annuncio il mio voto contrario perché ciò che ha detto il senatore Quagliariello è falso. Nell'articolo 9 si dice che il medico non è vincolato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.17 (testo 2), presentato dai senatori Fosson e Cintola.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti dal 4.16 al 4.22.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.23, identico all'emendamento 4.24.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, visto l'esito del voto precedente, qualcuno non ha neanche il buonsenso e la coscienza di confermare quello che ha detto pochi giorni fa. Ricordo che questa norma, così come è impostata, eliminando cioè il vincolo giuridico della dichiarazione, è una presa in giro dei cittadini, perché si fanno fare delle dichiarazioni che non hanno alcun senso, di cui altre persone possono fare quello che vogliono e considerarle carta straccia.

Prendiamo atto di questa posizione del Governo e della maggioranza. Noi voteremo a favore dell'emendamento 4.23, da noi presentato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ASTORE (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE (*IdV*). Presidente, intervengo brevemente in risposta all'onorevole Quagliariello. È vero quello che lei dice, senatore, ma è altrettanto vero che in tre parti di questo provvedimento c'è scritto che il medico fa quello che vuole e bisogna leggerlo. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, ove venisse approvato l'emendamento 4.23, l'intero articolo risulterebbe incomprensibile per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.17 (testo 2) che abbiamo votato poco fa. Infatti, con quell'emendamento avete approvato una norma in base alla quale la dichiarazione anticipata di trattamento produce gli effetti indicati all'articolo 7, mentre se venisse approvato l'emendamento 4.23 verrebbe introdotto nel contesto dell'articolo «fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

A mio modo di vedere, c'è stato un errore nell'ordine delle votazioni, nel senso che si sarebbe dovuto votare prima l'emendamento 4.23 e poi il 4.17 (testo 2), che invece abbiamo già votato.

Sulla base di quanto detto, la inviterei, Presidente, ad annullare la votazione precedente e a disporre la votazione prima dell'emendamento 4.23 e successivamente del 4.17 (testo 2).

Spero che i colleghi della maggioranza si stiano rendendo conto di che cosa hanno votato poco fa, perché ho l'impressione che molti non ne abbiano contezza. Infatti, per effetto dell'approvazione del precedente emendamento, la dichiarazione anticipata di trattamento è totalmente svuotata di qualunque valenza e di qualunque significato, poiché non è

più vincolante ma affidata alla valutazione del medico, come facevano notare i colleghi Marino e Casson.

È evidente che l'intero impianto di questo provvedimento, per effetto della peraltro erronea votazione dell'emendamento 4.17 (testo 2), è stato rimesso in discussione, in sordina, in quest'Aula poco fa. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. Senatore Legnini, il suo intervento mi ha convinto. Annullo pertanto la votazione precedente dell'emendamento 4.17 (testo 2).

Procediamo quindi alla votazione dell'emendamento 4.23, identico all'emendamento 4.24.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.23, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 4.24, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.17 (testo 2).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, in virtù di quanto dicevo prima su questo emendamento, che avevamo già votato e la cui votazione lei ha annullato, vorrei chiedere al relatore e al Governo se, al di là del dato let-

terale, l'intenzione della maggioranza è effettivamente quella che si produce con l'approvazione di questo testo, cioè che la dichiarazione di trattamento non vale più niente.

Vorrei che questo fosse chiaro e che l'Aula si rendesse conto di ciò che stiamo approvando. Chiedo un nuovo pronunciamento del relatore e del Governo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, lei ha visto che da parte della Presidenza vi è stato un atteggiamento di grande disponibilità nei suoi confronti e riguardo alla posizione da lei espressa. Vi è stato un dibattito molto intenso e significativo, nonostante il tempo fosse scaduto. Ritengo che questa sua richiesta non possa essere accolta.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.17 (testo 2).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento dell'emendamento 4.17 (testo 2) presentato dai senatori Fosson e Cintola.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti dal 4.16 al 4.22, nonché gli emendamenti 4.25, 4.26 e 4.27.

Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.29, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.30, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.32, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.33, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.34, identico all'emendamento 4.35.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, intervengo a titolo personale, ma mi auguro che anche il senatore Massidda voti a favore dell'emendamento da lui presentato, identico al nostro, in cui si sopprime la parola «esclusivamente».

Le dichiarazioni anticipate di volontà non saranno nemmeno vincolanti: perlomeno, apriamo alla possibilità che siano raccolte da qualcun altro oltre che dal medico di medicina generale.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, non so se l'Assemblea si sia resa conto davvero di quanto accaduto con la votazione degli emendamenti precedenti. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi della maggioranza: noi eravamo qui per scrivere un testo riguardante le dichiarazioni anticipate di trattamento. Così, peraltro, recita la rubrica dei diversi disegni di legge presentati.

In virtù degli emendamenti approvati, invece, stiamo parlando di un oggetto misterioso, nel senso che seppure un individuo ritenga, esercitando la propria libertà, di scrivere, per il momento in cui non sarà più capace di intendere e di volere, e di consegnare nelle forme prescritte le dichiarazioni anticipate di volontà, tali dichiarazioni non conteranno assolutamente nulla.

Mi chiedo di cosa stiamo continuando a discutere in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*). Lo dico perché ritengo che vi sia un limite oltre il quale la finzione non regge: non regge in quest'Aula, ma non regge neanche nei confronti del Paese! Avete spiegato agli italiani che state scrivendo norme sul testamento biologico. State spiegando agli italiani che la loro volontà non conta niente. Il contrasto con l'articolo 32 della Costituzione è, a questo punto, solare! Solare! Se qualcuno tra voi ancora conservava un margine di dubbio sull'eventualità che questo testo sarebbe andato davanti al giudice e alla Corte costituzionale, ora può cancellarlo definitivamente! (*Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV*).

CALABRÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALABRÒ, *relatore*. So che questi applausi non sono per me ma, per rispetto a chi sta applaudendo, aspetto che siano terminati prima di intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Calabrò, la invito ad iniziare il suo intervento. Si rivolga alla Presidenza.

CALABRÒ, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ricordare alla senatrice Finocchiaro che questo testo, nella sua essenza e nella sua logica, non è mai cambiato. Quando abbiamo scritto che le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono vincolanti, fatto salvo il riferimento all'articolo in cui si descrive il ruolo del medico, abbiamo voluto sottolineare l'importanza del ruolo del medico. Mi soffermo su tale punto cercando di spiegarne la motivazione.

Qualcuno ha rappresentato il dubbio che tale dizione potesse essere poco chiara. Vogliamo essere ancora più espliciti sottolineando che le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie. Dopodiché è tutto il contesto del provvedimento che articola la vincolatività, ed il contesto è quello che abbiamo rappresentato più volte negli interventi svolti in quest'Aula.

Le dichiarazioni rese in questo momento, che rispondono alla realtà attuale personale e oggettiva della scienza e della medicina, non possono essere assolutamente prese in considerazione in un momento successivo senza una loro riattualizzazione; quest'ultima deve essere fatta dal medico che ha la necessità e il dovere di rappresentare al paziente e, in questo caso, al fiduciario le condizioni modificate. Se la medicina fosse cambiata, avrebbe ragionato con il malato, il quale avrebbe cambiato idea; oggi il medico non può ragionare con il malato e quindi deve ragionare con il fiduciario e, se necessario, modificare la loro posizione.

Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono un testamento fisso e rigido, senza alcuna possibilità di cambiamento, ma rappresentano le volontà e i desideri reali del paziente, che vengono riattualizzati nel momento in cui il medico deve rappresentare la sua volontà. (*Vivi applausi dai Gruppi PdL e LNP e dei senatori Cintola e Fosson*).

MARITATI (*PD*). Allora, devono essere vincolanti quando non c'è una novità scientifica!

ASTORE (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE (*IdV*). Signor Presidente, non voglio polemizzare, ma voglio soltanto sottolineare che qualcuno riscopre la sua vera vena. Per il prosieguo del dibattito, sempre per non essere ipocrita e per non essere preso per fesso – mi rivolgo in particolare al senatore Calabrò – desidero evidenziare che l'articolo 4 del provvedimento recita: «Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, fatte salve le previsioni dell'articolo 7». Non leggerò tutto l'articolo 7, ma ricordo che in esso sostanzialmente si afferma che il medico può tenere o non tenere in considerazione la dichiarazione anticipata di trattamento.

Vorrei sapere se, a vostro avviso, questa è una legge seria ed elastica. Sembra un modo per imbrogliare veramente il popolo italiano! Se non dovevamo fare la dichiarazione anticipata di trattamento, si poteva evitare di prevederla facendo decidere tutto al medico, come qualcuno aveva anche proposto. Sarebbe stato più serio e coerente trasmettere questo messaggio all'esterno. Credo sia un imbroglio, invece, trasmettere il messaggio che qui si sta legiferando sul testamento biologico o, meglio ancora, sulle dichiarazioni di fine vita. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

Credo di avere letto il testo; poi, magari in sede di dichiarazione di voto, ne leggerò anche altri passi. Ha ragione il senatore Calabrò quando afferma che non solo nell'articolo 7, ma anche in altre parti del disegno di legge vengono previsti con molta chiarezza il ruolo del medico e la cancellazione della volontà del paziente. È grave, senatore Calabrò, che nel rispetto assoluto delle persone e delle storie personali si stabilisca che in vita si possono rifiutare determinate cure e invece, quando arriva il medico al capezzale del paziente e quest'ultimo è ormai senza coscienza, non

possa più valere quel rifiuto, benché espresso soltanto qualche ore prima, magari al momento di entrare in ospedale e prima che succedesse qualcosa. Questo è il senso del disegno di legge che stiamo, anzi state approvando in quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Annuncio il voto favorevole sugli emendamenti 4.34 e 4.35 e contro le falsità che questa maggioranza propaganda mentre scrive il contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.34, presentato dal senatore Massidda, identico all'emendamento 4.35, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.36, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.37, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 10,38)

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.38, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «essere raccolte».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.38 e gli emendamenti 4.39 e 4.39^a.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.40, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «un notaio».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.40 e gli emendamenti 4.41 e 4.42.

Metto ai voti l'emendamento 4.43, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.44 (testo 2).

PORETTI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.44 (testo 2), presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.45, 4.46, 4.48 e 4.49, mentre l'emendamento 4.47 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.50.

MASSIDDA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIDDA (*PdL*). Signor Presidente, ho l'esigenza, in relazione a questo emendamento, di chiarire un concetto, visto che qualcuno per fare lo spiritoso, probabilmente anche credendoci, ha pensato che introdurre il notaio significasse giustificare qualche «marchetta», per ricordare il termine utilizzato. Era semplicemente il tentativo di riconoscere un ruolo estremamente delicato non esclusivamente al medico; sapete, ad esempio, che negli Stati Uniti ci sono stati diversi processi per furto di identità.

Allora, come in un testamento abbiamo la nostra firma olografica e nello stesso tempo anche l'opportunità di recarci da un pubblico ufficiale che ne certifica l'autenticità, credevo che anche in questa legge fosse opportuno dare questa opzione. Questa disposizione era contenuta nel testo base, ma è stata esclusa per le motivazioni a cui ho accennato poc'anzi. Le mie motivazioni erano molto più nobili di quanto si pensasse. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Annuncio il voto contrario. Tutto quello che ha detto il senatore Massidda avrebbe un senso se le dichiarazioni di trattamento come i testamenti fossero vincolanti. Non essendolo, non ha più senso neanche cercare di renderle più cogenti e più chiare ed avere una legge che non dia adito ad altri procedimenti giudiziari o ad interpretazioni. Non ha senso quanto è scritto nelle dichiarazioni, perché non sono vincolanti. Sono inutili!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.50, presentato dal senatore Massidda e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.51 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.52, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.53, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.54, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.55, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.56, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.57, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.58, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «Il medico».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.58 e l'emendamento 4.59.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.60, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «scopo di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.60 e l'emendamento 4.61.

Metto ai voti l'emendamento 4.62, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.63, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.64, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.65, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.66, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.67 è improcedibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.68, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «in cui».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.68 e l'emendamento 4.69.

Metto ai voti l'emendamento 4.70, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.71, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.72, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.73, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «Il medico».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.73 e l'emendamento 4.74.

Metto ai voti l'emendamento 4.75, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.76, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.77, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.78, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.79, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.80, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.81, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.82, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.83, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.84, presentato dai senatori D'Alia e Fosson.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.85, identico all'emendamento 4.86.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo per questi due emendamenti. Non l'abbiamo chiesta per gli altri perché chiaramente, con i due emendamenti adottati poco fa, tutto il resto è cosmesi. Ma un cadavere, per quanto lo si possa truccare, tale resta.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, ricordo che con questo emendamento si sopprime il comma 3 dell'articolo 4, che riguarda la durata della DAT. Si può sopprimere pure il termine di validità di cinque anni, tanto

tali dichiarazioni non sono vincolanti, sono inutili, quindi che senso ha prevederne una durata?

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.85, presentato dai senatori Micheloni e Poretti, identico all'emendamento 4.86, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.87, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.88, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.89.

MARINO Ignazio (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Ignazio (*PD*). Signor Presidente, vorrei fare un brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 4.89. Dal momento che abbiamo appena tolto ogni valore alla DAT, almeno diamo la possibilità al cittadino di scrivere questa dichiarazione anticipata una volta sola. Insomma, se i cittadini devono recarsi ogni cinque anni nei luoghi stabiliti per redigere tali dichiarazioni, tornando ogni cinque anni a compiere un atto che

comunque non è vincolante, almeno diamo loro la possibilità di farlo una volta sola. Poi, se cambiano idea, potranno liberamente modificare la DAT, ma non bisogna obbligarli, non essendo previsto il beneficio della vincolatività, ad andare ogni cinque anni a riempire un modello.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente annuncio il mio voto favorevole a tale emendamento, anche per salvare i medici da questa tortura quinquennale .

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.89, presentato dai senatori Marino Ignazio e Chiaromonte.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.90, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.91, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.92, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.93, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.94, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.95, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.96, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «ha validità di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.96 e l'emendamento 4.97.

Metto ai voti l'emendamento 4.98, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.99, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «un termine».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.100 e l'emendamento 4.101.

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.103, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.103 e gli emendamenti successivi fino al 4.125.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Non ho capito fino a dove sarebbe stato posto in votazione l'emendamento 4.103, perché le parole «*con la seguente*» non fanno parte del testo.

PRESIDENTE. È seriale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.126 (testo 2).

BIANCONI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per precisare che all'emendamento sono state apportate delle correzioni che vorrei leggere.

L'emendamento recita: «*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «cinque anni» inserire le seguenti: «, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1,».*

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.126 (testo 2 corretto), presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.127, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.128, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 129, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 130, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.131.

LUSI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Signor Presidente, chiedo ai colleghi senatori, dell'opposizione e della maggioranza, di valutare attentamente la precisazione contenuta nell'emendamento 4.131. Non è una sostituzione, è una precisazione al comma 3 dell'articolo 4 e identifica, anche nello spirito di quello che lei ha detto poc'anzi su un altro tema e su un precedente emendamento, relatore Calabrò, la volontà di meglio qualificare e confinare, nel senso di porre limiti, entrambi i momenti decisionali.

L'emendamento è aggiuntivo, non modifica quindi il testo del terzo comma dell'articolo 4, ma precisa che «in caso di mancato rinnovo e della successiva perdita della capacità di intendere e di volere, il medico curante assume le proprie decisioni di ordine terapeutico con un'attenta valutazione della volontà espressa dal soggetto». Credo che su questa aggiunta, che delimita con chiarezza sufficiente gli ambiti, evitando ulteriori contenziosi per il futuro, i colleghi dei Gruppi presenti in questa Aula potrebbero convenire.

Sull'emendamento, signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.131, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.132, presentato dalla senatrice Bassoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.133, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.134, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.136, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.135 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.137, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.138, presentato dallo senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.139, presentato dai senatori D'Alia e Fosson.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.140.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario.

Mi scusi, se ho capito bene, abbiamo introdotto tutte quelle formule, quelle limitazioni per la DAT e poi la revoca può essere fatta senza alcun vincolo di forma? Che vuol dire?

PASTORE (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*PdL*). Credo che occorra prendere coscienza che le dichiarazioni anticipate non rappresentano un atto ordinario, o comunque di diffusa applicazione, ma hanno un contenuto straordinario ed impegnativo, al di là delle battute polemiche sollevate prima dall'opposizione, per cui necessitano di rivestire una forma solenne, proprio perché impegnativa per chi redige tali dichiarazioni. Vi è la forma prevista in questo articolo, che potrà piacere o meno, ma esistono anche altri modelli.

Credo sia ragionevole e del tutto fondata la previsione che queste dichiarazioni debbano avere un minimo di serietà e di solennità. Questo vale per le dichiarazioni che vengono rese in senso positivo o per le modifiche. Voglio anche ricordare ai colleghi che se c'è un effetto – io ritengo ce ne sia più di uno – indiscutibile delle dichiarazioni è quello che attiene alla nomina del fiduciario; questo mi sembra sia un atto di consegna ad una persona di fiducia di una responsabilità notevole, perché attiene ad un momento drammatico dell'esistenza di tutti noi.

Se la dichiarazione deve avere requisiti di forma seri, non è così per la revoca, perché non si può impedire né si può pensare che una persona che ha rilasciato le dichiarazioni nelle forme previste debba poi dover adottare lo stesso tipo di atto, nella stessa forma, per poterle revocare. Immaginatoci una situazione particolare in cui non ci sia il medico, non ci sia la possibilità di scrivere o non ci sia la possibilità di redigere un atto del genere. Una persona che volesse revocare in quel momento le proprie dichiarazioni non potrebbe farlo.

Allora, mi sembra del tutto logico e coerente, anche con il sistema giuridico (ma soprattutto con la coscienza di tutti noi), che per la revoca ci sia libertà di forma. La revoca deve essere espressa, non può essere pre-

sunta, ma deve poter essere resa in forma libera, cioè senza i vincoli previsti da questo articolo.

COSENTINO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENTINO (*PD*). Signor Presidente, colleghi, questa discussione sta diventando deliziosamente surreale. Se capisco bene l'emendamento, noi abbiamo appena deciso che le dichiarazioni che vengono rilasciate con questa procedura (addirittura il collega Massidda voleva che si andasse dal notaio) rappresentano degli orientamenti su cui poi il medico curante deciderà. Nulla mi impedisce di dire la mia opinione al medico curante con una cartolina postale che gli spedisco qualche giorno prima, non capisco cosa cambi ai fini dell'efficacia.

Tuttavia, se con una procedura così come viene definita io sono costretto ad andare dal medico di medicina generale e a portare un testimone per decidere chi è il mio fiduciario, e se ora verrà approvato l'emendamento 4.140, cosa succederà al capezzale del malato quando un secondo fiduciario si presenterà sostenendo che il malato gli aveva detto di voler revocare il primo fiduciario e che adesso è lui il nuovo fiduciario? Ma di che state parlando, colleghi? (*Applausi dal Gruppo PD*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, molto brevemente: questo è il discorso più strampalato dal punto di vista giuridico che ho sentito svolgere da una persona esperta di diritto, ossia da un notaio. Senza vincoli di forma significa che la revoca può essere fatta anche oralmente. Non so come un notaio possa ritenere che si possa revocare un atto che ha un suo contenuto formale definito con un atto privo di forma. È il discorso più strampalato che abbia mai sentito pronunciare. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, il merito della nostra netta contrarietà lo ha già illustrato il collega Cosentino. Io intervengo solo per richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sulla portata normativa di questo emendamento, che si colloca dentro l'ormai esplicito tentativo della maggioranza... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Legnini.

Colleghi, posso invitarvi ad una maggiore calma? Non riesco a comprendere nulla. Non si può continuare in questo modo. Potete prendere posto e smettere di chiacchierare? Stiamo parlando di una proposta che tocca un tema delicatissimo, quello della revocabilità e delle procedure di revoca delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Prego, senatore Legnini.

LEGNINI (*PD*). Stavo dicendo che si tratta di una proposta che si colloca dentro il tentativo di svuotare di qualunque significato il testamento biologico nei termini che abbiamo appena denunciato.

L'emendamento 4.140, ove approvato, comporterebbe che – come ha detto il proponente, il collega Pastore – mentre la dichiarazione anticipata dovrebbe essere fatta obbligatoriamente per iscritto, con firma autenticata e depositata nelle forme di legge, sarebbe però poi revocabile con qualsiasi forma.

Per chi ha un minimo di cognizione sulla forma di un negozio giuridico, ciò significherebbe che la dichiarazione anticipata di trattamento sarà revocabile anche verbalmente: non c'è alcun dubbio su questo perché, se non c'è vincolo di forma, vuol dire che anche verbalmente il soggetto potrà dire a chiunque di voler revocare la propria dichiarazione anticipata di trattamento. Ciò genererà una confusione immaginabilissima, e cioè che nessuno più saprà se la dichiarazione, pur non vincolante, sarà ancora vigente o meno, perché il soggetto interessato, il fiduciario o chiunque altro, potrà dire che in un certo giorno il dichiarante ha espresso la volontà di revocare la dichiarazione anticipata di trattamento. Almeno questo risparmiatelo!

Invito quindi il collega Pastore a ritirare l'emendamento, perché è inaccettabile.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, voteremo contro questo emendamento, perché a tutto c'è un limite. Lo voglio dire ai colleghi con molta franchezza. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, IdV e PD*). Stiamo discutendo di una questione molto seria e, poiché non mi preste ad operazioni funzionali alla cosiddetta eterogenesi dei fini, cioè ad affidare ad un magistrato l'interpretazione della volontà postuma del soggetto in ordine ad una dichiarazione di revoca che non ha i requisiti di sostanza e di forma della dichiarazione anticipata di trattamento, questa idiozia non la voto! (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, IdV e PD*).

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, non ci prestiamo al gioco di chi vuol fare credere che l'aver detto che le DAT non sono obbligatorie significa togliere ogni valore a queste dichiarazioni, perché al riguardo siamo stati assolutamente chiari e categorici. (*Commenti dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Non sono vincolanti!

PORETTI (*PD*). Avete soppresso che sono vincolanti!

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Quello che abbiamo affermato è che nessuno che crede che il futuro è aperto può costringere qualcun altro a rimanere impiccato alle proprie dichiarazioni rese quattro o cinque anni prima, perché di questo stiamo parlando. (*Commenti dei senatori Maritati e Morando*).

Riteniamo dunque che semplificare l'*iter* burocratico sia una richiesta assolutamente sensata, spiegata per bene. Chiedo comunque al collega Pastore di ritirare l'emendamento 4.140, come atto di buona volontà nei confronti di argomentazioni che hanno un senso. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pastore se intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento.

PASTORE (*PdL*). Signor Presidente, credo che, quando il punto verrà attentamente considerato, si trarranno conclusioni diverse, anche da parte dei colleghi che hanno usato espressioni un po' pesanti, senza tener conto di un fatto molto particolare. La dichiarazione, infatti, richiede la presenza di un medico ed un formalismo per cui, nel caso in cui la persona la volesse revocare e non avesse a disposizione il medico o non fosse in grado di compiere quel tipo di atto, la revoca non sarebbe ammissibile: sarebbe dunque proprio il contrario di quanto si vuol sostenere invece in tema di libertà in tutti i campi e, in particolare, in questa materia.

Mi rendo conto che questo argomento può essere strumentalizzato e diventare quasi un tema di scontro politico: sono però convinto che, una volta meditata la questione, su questo punto magari i colleghi della Camera faranno una riflessione ulteriore.

Accolgo quindi l'invito del mio Capogruppo vicario e ritiro l'emendamento 4.140, pur confermando che non si tratta di un'idiozia e ritenendo – mi consenta il collega Li Gotti – di non poter accettare voti in questa materia, rispetto alla quale credo di avere qualche disposizione particolare. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, desidero scusarmi con il senatore Pastore, ma il termine «idiozia» non era rivolto a lui, né alla proposta. Era una valutazione un po' eccessiva nella forma, della quale chiedo scusa al collega. (*Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. L'emendamento 4.140 è quindi ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.141, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.142, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.143, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.144, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.145, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.146, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.147, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, sino alla parola «dichiarazione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.147 e gli emendamenti 4.148 e 4.149.

Metto ai voti l'emendamento 4.150, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.151, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.152, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.153, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S4.1.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, abbiamo proposto lo stralcio del comma 6 dell'articolo 4, che vado a leggere anche perché forse può essere collegato all'ultima fase del dibattito che ci ha occupati. Si dice al comma 6 dell'articolo 4: «In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato,» – qualsiasi esso sia – «la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica».

Ancora una volta, si certifica il fatto che ci viene detto qualcosa con ampio respiro retorico in quest'Aula, ma poi si scrive il contrario, dimostrando che in Italia la certezza del diritto non deve avere diritto di cittadinanza.

Chiediamo quindi la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico per stralciare questo comma.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, non è possibile: per Regolamento, la richiesta di stralcio può essere votata solo per alzata di mano.

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, desidero avere una delucidazione dal relatore. Nel caso in cui un testimone di Geova dovesse trovarsi in condizioni di pericolo immediato e dovesse, per motivi religiosi (discutibilissimi, per carità), aver scritto e portare su di sé la esplicita richiesta di non subire una trasfusione di sangue, che cosa accade con questa norma?

MARITATI (*PD*). Rimaniamo nel dubbio!

CALABRÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALABRÒ, *relatore*. Signor Presidente, credo non cambi assolutamente alcunché rispetto alla situazione attuale. Se un testimone di Geova richiede di non essere sottoposto alla trasfusione di sangue, non la subirà. Stiamo parlando di terapie e assolutamente fanno parte delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

CASSON (*PD*). E se è incapace?

CALABRÒ, *relatore*. Se ha avuto un incidente risulterà dalle sue cose che non vuole avere la trasfusione.

MARITATI (*PD*). E se muore?

CALABRÒ, *relatore*. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono intervenire per tutti alla stessa maniera.

MARITATI (*PD*). I testimoni di Geova possono morire! Ipocriti! (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi è stata una replica, che sia esaustiva o no. Devo andare avanti, vi prego.

Metto ai voti la proposta di stralcio S4.1, presentata dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.154, identico agli emendamenti 4.155 e 4.156.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, colgo l'occasione di questa votazione per rispondere al relatore che, respingendo questi emendamenti, il testimone di Geova sarà costretto, se incapace, a subire grazie a voi la trasfusione di sangue.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.154, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.155, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, e 4.156, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.157.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, con gli emendamenti che seguono, a partire dall'emendamento 4.157, cerchiamo di arginare il danno e di dare l'opportunità anche al relatore Calabrò di rendersi conto di quello che ha appena detto e che gli è stato confermato dal senatore Casson: con il comma 6, così come scritto, al testimone di Geova le trasfusioni di sangue vengono immediatamente somministrate. Perlomeno, con i nostri emendamenti, diamo l'opportunità che questo possa non avvenire.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

RIZZI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signor Presidente, vorrei ribadire, a proposito dei testimoni di Geova ma non solo, che la volontà precisa di non applicare le dichiarazioni anticipate di trattamento in regime di urgenza si coniuga perfettamente con lo stato attuale della situazione. Infatti, arrivando in pronto soccorso in stato di incoscienza, un testimone di Geova non potrebbe co-

munque esprimere il proprio parere e verrebbe trasfuso perché questo è un preciso dovere del medico: lo sarà anche in caso di dichiarazione anticipata di trattamento semplicemente perché si tratta di una condizione di urgenza e non si può sapere – non avendo la sfera di cristallo – quale sarà l'evoluzione clinica del paziente.

Può trattarsi di un episodio acuto che, una volta trattato, si risolve o può trattarsi di un problema che si cronicizza e che dunque rientrerà nella possibilità di applicare, in un secondo tempo, le dichiarazioni anticipate di trattamento e di sospendere le terapie. Finché non si è stabilizzato il quadro clinico, però, credo che nessun medico debba essere autorizzato dalla legge a compiere un omicidio in condizioni di urgenza. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.157, fino alla parola «acquisizione», presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.157 e l'emendamento 4.158.

Metto ai voti l'emendamento 4.159, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.160, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.161, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.162, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.163, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.164, presentato dalla senatrice Bianchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.165.

MARINO Ignazio (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Ignazio (*PD*). Signor Presidente, vorrei chiedere qualche istante di attenzione al Ministro e al relatore. L'emendamento 4.165, per il quale chiedo il voto favorevole, ha davvero una grande importanza nel nostro Paese. Da molti anni nel Paese di Leonardo da Vinci, è diventato difficile, difficilissimo insegnare l'anatomia e la pratica chirurgica utilizzando i cadaveri perché non vengono più donati.

Credo che aggiungere nella legge che stiamo discutendo un breve riferimento alla donazione degli organi per ricerca e attività clinica, ma soprattutto dei cadaveri a scopo di didattica sia di beneficio per tutti. In questo momento – probabilmente il sottosegretario, professor Fazio, lo sa – siamo arrivati al punto di dover importare i cervelli dalla Francia, ma non si tratta di cervelli che espatriano, bensì dei cervelli in formalina per insegnare ai nostri neurochirurghi come praticare gli interventi.

Credo che sia importante fare attenzione almeno alle nostre facoltà di medicina e ai nostri medici del futuro, con una norma, qualunque essa sia, che permetta di donare il cadavere per la didattica. Se non vogliamo accogliere neanche questa norma perché viene proposta dall'opposizione, gli italiani sapranno con chi abbiamo a che fare.

TOMASSINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (*PdL*). Signor Presidente, voglio ricordare al presidente Marino che su questo specifico punto, che non è così innocuo come lui dice, è stato espresso un parere negativo da parte del Garante della *privacy*. Inoltre, per quanto riguarda la donazione, in Commissione sono giunti diversi disegni di legge che abbiamo coordinato e sui quali abbiamo chiesto anche ai Gruppi di esprimersi riguardo ad una procedura deliberante che ne accelererebbe l'approvazione.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.165, presentato dai senatori Marino Ignazio e Chiaromonte.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo emendato.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, dopo le decisioni assunte dalla maggioranza in merito agli articoli 3 e 4 del testo di legge, sembra

quasi inutile spiegare quale sarà il voto del mio Gruppo e le ragioni per cui è contrario.

L'articolo 4 è la riprova che, in mancanza di sostanziali modifiche, anzi in presenza di peggioramenti, il testo all'esame dell'Aula si traduce in una legge non di difficile, ma di impossibile comprensione e applicazione, largamente incostituzionale, che creerà molti problemi di coscienza e molti drammi alle persone e alle famiglie. Essa darà adito ad un contenzioso giurisdizionale di cui il Parlamento, e non certo la magistratura che ne farebbe volentieri a meno, sta costruendo le premesse. Lo dico con profondo sconforto, quando ogni tentativo di contributo al miglioramento del testo è fallito. E temo che abbia ragione chi sostiene che vi è un tentativo di liberarsi della dimensione costituzionale e che si cerchi di costruire una Costituzione abusiva o fittizia.

Colpisce, in proposito, la convinzione più volte espressa dalla maggioranza che una legge possa prevedere trattamenti sanitari obbligatori o limitazioni ai diritti fondamentali di libertà della persona, anche se emanata in violazione dei principi contenuti nella Costituzione stessa.

Si può facilmente prevedere che anche sulle definizioni di trattamento sanitario, terapeutico e sostegno vitale si formerà un contenzioso che finirà con l'essere oggetto di ricorsi al giudice ordinario e alla Corte costituzionale.

Per fortuna, in questo contesto, in cui la Costituzione appare svilita da interpretazioni che francamente lasciano sbigottiti i giuristi e devono preoccupare chi ha a cuore la democrazia, esiste la Corte costituzionale. Corte che da pochissimo tempo, a fine dicembre 2008, con la sentenza n. 438, ha ribadito che è imposto l'obbligo per lo Stato di consentire a ciascuno l'espressione delle proprie volontà in merito ad ogni tipo di trattamento sanitario, garantendone la vincolatività, trattandosi di un vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.

Analogamente, la Corte suprema di cassazione, con la sentenza, a Sezioni Unite penali, del 21 gennaio 2009, n. 2437, ha ribadito che il bene della salute è tutelato dall'articolo 32 non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo.

Allora, se questi sono i principi a cui occorre uniformarsi per il rispetto dei principi della Costituzione, che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione a Sezioni Unite, vale a dire i massimi vertici della giurisdizione, ci propongono e di cui noi parlamentari per primi dobbiamo necessariamente e istituzionalmente fidarci, il commento all'articolo 4 diviene veramente imbarazzante.

La norma, oltretutto, per il combinato disposto degli articoli 4 e 7, propone una irragionevole violazione di diritti fondamentali anche sotto un altro profilo, poiché non dà riconoscimento all'irrinunciabile diritto del medico curante all'obiezione di coscienza, attraverso la previsione di obblighi per le strutture sanitarie, di sostituzione del medico obiettore.

E come escludere poi che il medico possa ritenere di disattendere la norma così approvata, se in coscienza ritenesse che la volontà del proprio

paziente debba essere rispettata essendo ciò previsto dalla Costituzione? Cosa accadrà in tali casi sotto il profilo della delazione, della denuncia e dell'autodenuncia penale? Quali e quanti conflitti umani, giudiziari, laceranti?

Quindi il comportamento del medico rispetto l'attuazione delle direttive anticipate creerà drammi, con nuove rappresentazioni pubbliche, e ricorsi che trasferiranno al giudice la decisione finale sulle volontà di fine vita, esattamente quello su cui si è tanto polemizzato e che si voleva evitare.

È evidente quindi la delusione delle aspettative del Paese rispetto alla legge che verrà approvata: oltre al rischio che rispetto al testo proposto nessuno compilerà le direttive anticipate sapendo che non verranno rispettate, bisogna dire che la legge, così approvata, sarà inutile, dannosa e semplicemente disumana.

Signor Presidente, consegno il testo integrale del mio intervento agli Uffici e chiedo che venga allegato al resoconto della seduta odierna. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DI GIACOMO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO (*PdL*). Signor Presidente, prendo la parola per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà, al quale appartengo, sull'articolo 4. Tale articolo interviene sulla forma, le modalità e la durata delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Per la verità, l'articolo era entrato in Commissione in forma diversa dalla formulazione che è venuta all'attenzione dell'Aula e che stiamo discutendo e probabilmente, fra tutti gli articoli di questo disegno di legge, è quello sul quale maggiormente si è trovata la condivisione in Commissione, recependo i consigli e il contributo di tutte le forze politiche presenti in quella sede.

Una delle questioni che l'articolo 4 va a toccare riguarda la non obbligatorietà, e questo mi sembra un dato accettato da tutti. Per quanto riguarda il vincolo, sul quale ci sono state polemiche, mi permetto di dire che la mancata conferma del vincolo delle dichiarazioni non vuol dire assolutamente che le dichiarazioni anticipate non verranno rispettate, che la volontà del soggetto non viene rispettata. Anzi, è una maggiore tutela e una maggiore prerogativa per la sua vita. Provocatoriamente vorrei ricordare a chi ha sollevato questa polemica che ci sono Paesi, per esempio gli Stati Uniti, dove la gente si fa ibernare nell'attesa e nella speranza che i progressi della scienza possano un giorno permettere di intervenire sul loro cadavere.

La durata, che era stata prevista in tre anni, è stata portata a cinque. Ero d'accordo con il senatore Pastore nel rendere le modalità di revoca

delle dichiarazioni anche più snelle, più semplici, ma concordo con l'intesa che è stata trovata nel Gruppo di ritirare quell'emendamento. L'informazione che viene data al paziente dal medico di fiducia deve essere puntuale e completa prima della sottoscrizione delle dichiarazioni.

Inoltre si è deciso di cancellare la sottoscrizione di fronte al notaio, come ci era stato chiesto anche dall'Associazione e dall'Ordine nazionale dei notai, chiamando invece il medico di fiducia a questo ruolo solenne – per dirla con il senatore Pastore – ed istituzionale che la circostanza richiede.

Per quanto riguarda il problema sollevato dal senatore Marino in merito alla donazione degli organi e alla disponibilità dei cadaveri per scopi didattici, credo che non sia questo il disegno di legge entro cui regolamentare tale materia.

Viene stabilito, infine, che le DAT devono essere inserite nella cartella clinica e che chiaramente, come riconfermato anche poco fa dal senatore Rizzi, non hanno valore nei casi di urgenza oppure quando il soggetto versa in un imminente pericolo di vita.

Quindi, signor Presidente, dal momento che l'articolo 4 è perfettamente in linea e in armonia con il contesto complessivo del disegno di legge, il nostro Gruppo convintamente voterà a favore dell'articolo 4 in esame. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PARDI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sfigurato dalla modificazione dell'articolo 4, il provvedimento in esame stabilisce in modo pressoché definitivo che una legge sul testamento biologico si configurerà come una legge che impedisce il testamento biologico.

Per contrastare con l'azione del protagonismo civile questo fenomeno di proibizionismo, gruppi di cittadini, liberi e indipendenti, hanno cominciato in tutta Italia a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento. È già avvenuto in molte città; ieri a piazza Navona, alla corsia Agonale, quindi davanti al Senato, in meno di due ore, mentre il Senato disponeva della legge, sono stati raccolti circa un centinaio di testamenti, che ho con me dentro una busta e che chiederò di consegnare come testimonianza scritta di quanto avvenuto.

Il Gruppo Italia dei Valori è ovviamente contrario alla formulazione dell'articolo 4, ma ripone fiducia nell'azione della libera cittadinanza che non rinuncerà nel prossimo futuro, fino a che il provvedimento non avrà il suo compimento alla Camera, a raccogliere le firme sulle dichiarazioni anticipate di trattamento per dimostrare che, se il Parlamento è sempre più orientato a scrivere una legge proibizionista, la cittadinanza, secondo il proprio libero intendimento, testimonia una decisione nettamente contraria.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Marino Ignazio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.2, presentato dalla senatrice Bianchi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.4, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.6, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.0.8, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «dalla presente legge».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.8 e l'emendamento 4.0.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.10.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.10, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo ai colleghi che i tempi dei Gruppi di opposizione si sono esauriti; quindi, pregherei loro di essere estremamente concisi nell'illustrazione.

CALABRÒ, *relatore*. Presidente, un parere della 1ª Commissione ci invita a riformulare con maggiore correttezza una parte dell'emendamento 5.100. Quindi vorrei rileggerlo in maniera tale da essere più chiaro: «Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotta le linee guida nell'ambito delle quali le Regioni provvedono affinché sia assicurata l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente».

ASTORE (*IdV*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 5.300. Signor Ministro, mi rivolgo a lei in particolare: il problema poteva essere risolto se non ci fossimo fatti prendere tutti dal furore ideologico. Stiamo parlando di 2.600 persone che vanno assistite o nei centri di risveglio o nelle abitazioni private. Chi ha cognizione, come me, del fatto che tante famiglie organizzano nei propri appartamenti camere iperbariche per poter assistere i propri cari, sa che queste famiglie sono totalmente abbandonate.

Signor Ministro, questa era l'occasione per intervenire. L'emendamento 5.300, infatti, dice che questo è un livello essenziale di assistenza. Ricordo che a stabilire i LEA sono il Parlamento, il Governo e lo Stato, in

virtù dell'articolo 117 della Costituzione, e – mi rivolgo al relatore Calabrò – anche perché questo è stato riconfermato da due sentenze della Corte costituzionale (una recente e una di circa sei anni fa).

È vero che ogni provvedimento di questo tipo si approva di intesa con le Regioni, ma lasciamo che il Parlamento, per la prima volta, possa pronunciarsi, perché altrimenti avremmo discusso invano. Il centrosinistra ha perso una battaglia contro le DAT ma, almeno, diciamo la verità all'esterno di quest'Aula. Il Parlamento, per la prima volta, può dichiarare che questo è un LEA, al di là delle competenze socio-sanitarie o degli ammenicoli vari che la legislazione corrente sta portando avanti con alcune circolari.

Chiaramente, quando il Ministro farà il decreto inserirà questo tipo di assistenza nei LEA. Ripeto, inoltre, che chi conosce lo stato di questi malati, sa che la questione è altra rispetto alle DAT e a quanto detto in questi giorni. La maggior parte di questi malati è totalmente abbandonata, con l'eccezione di qualche Regione che attiva dei progetti speciali.

Con l'emendamento 5.300, noi ricordiamo al Ministro che nell'ambito del Fondo del Servizio sanitario nazionale è prevista una quota per attivare progetti speciali. In attesa che questa forma di assistenza diventi LEA, nel tavolo di confronto, il Ministero può stanziare una somma, dividerla tra le Regioni e attivare un progetto speciale di assistenza, come quello approntato in questi giorni da qualche Regione.

Ripeto che la situazione è drammatica e che tocca anche la nuova identità familiare e concetti di abbandono che si stanno verificando nel nostro Paese. Io conosco famiglie, mogli e mamme disperate. È gente che non ha i soldi per poter curare il proprio caro perché le diverse ASL, i vari assessori regionali e comunali sballottano il malato da una parte all'altra sull'altare delle competenze.

Trovate voi la soluzione, signor Ministro, scrivetela voi. Accantonate pure questa norma, ma l'Aula deve pronunciarsi unanimemente sull'assistenza e almeno dire che noi dobbiamo assistere questi malati! (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, colgo l'occasione, anche a seguito dell'intervento del senatore Pardi, per ricordare che oggi pomeriggio, a partire dalle 15, a piazza Navona l'Associazione Luca Coscioni e i Radicali italiani faranno una manifestazione a favore dell'eutanasia e del testamento biologico, più che mai oggi importante dopo il voto espresso da questa Aula.

Essi consegneranno le firme al Parlamento per un appello a favore della regolamentazione dell'eutanasia, come chiesto dalla maggioranza degli italiani.

Ci soffermeremo sugli emendamenti in corso d'opera, al momento della votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CALABRÒ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.100 (testo 2), di cui do nuovamente lettura: «Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le Linee Guida nell'ambito delle quali le Regioni provvedono affinché sia assicurata l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente».

SACCONI, *ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ma la rilevanza del tema sollevato poco fa dal senatore Astore mi porta ad una breve considerazione. L'assistenza domiciliare è invero un dovere del nostro Servizio sanitario nazionale. La cura specifica attraverso le SUAP, le particolari unità di riferimento, rientra nell'ambito delle strutture sanitarie.

Questa particolare cura deve essere assicurata allo stato vegetativo persistente, così come all'assistenza domiciliare e quindi a sostegno del decisivo ruolo delle famiglie con riferimento alle persone che si trovano in questa condizione. Dunque, non vi è tanto un problema teorico legato al riconoscimento di queste funzioni nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, quanto piuttosto la necessità di una maggiore effettività di certe funzioni.

Proprio ieri il sottosegretario Fazio, rappresentando il Ministero presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, ha presentato un progetto, che è stato apprezzato e condiviso, dedicato tanto all'attività delle SUAP quanto all'assistenza domiciliare.

Senatore Astore, a questa Assemblea vorrei anche ricordare, in termini più generali, che l'Italia è maledettamente lunga e l'effettività dei servizi alle famiglie si scontra con l'inefficienza riscontrabile in una parte del Paese. Per fare un esempio, è proprio pensando alle malattie rare e allo stato vegetativo persistente che non sono più tollerabili situazioni come quelle della sanità calabrese. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Penso ai 2.100 milioni accumulati dal 2001, tutti a causa di una diffusa speditività marginale, che ovviamente non consente la diffusione della medicina nel territorio e la diffusione di quelle prestazioni che lei ha giustamente invocato a proposito delle famiglie che sostengono amorevolmente una persona in uno stato vegetativo persistente.

Questo è il grande tema in discussione ed è proprio guardando a queste condizioni che si deve, soprattutto in quel Centro-Sud ancora bloccato in una spesa ospedaliera marginale e da ricoveri ospedalieri inappropriati, riconvertire, riqualificare, talvolta anche soltanto chiudere strutture che consentano di liberare risorse per i servizi socio-sanitari assistenziali nel territorio.

Non è un caso che poi, se si confronta soprattutto la forma plurale di sostegno alla non autosufficienza nelle aree efficienti del Centro-Nord, nell'Emilia-Romagna, nella Toscana, nel Veneto, nella Lombardia e nel

Piemonte con le condizioni di inefficienza del Centro-Sud si evidenzia una differenza spaventosa.

I livelli di servizio domiciliare sono proprio la misura della diversa efficienza dei due modelli. È per questo che le rispondo che il tema non è affidato ad una norma manifesto, quanto piuttosto all'accelerazione dei processi di cambiamento nell'Italia che è rimasta indietro dal punto di vista della protezione di coloro che più ne necessitano, come quelle famiglie, alle quali guardiamo con grande attenzione, perché sono la prova di come il valore della vita debba essere coltivato in primo luogo con l'amore dei congiunti, ma poi anche con l'aiuto di quel volontariato che, non a caso, nelle aree efficienti trova un ruolo mentre in quelle inefficienti viene mortificato, non essendo ad esso riconosciuto un ruolo nel momento in cui tutto si concentra in una speditività marginale. (*Applausi dal Gruppo Pdl e del senatore Astore*).

Poiché ho sentito una battuta sui soldi, vorrei ricordare che l'Italia che non dà assistenza domiciliare è quella che spende di più. L'Italia che dà l'assistenza domiciliare è quella che spende di meno. Voglio ricordare che il problema non è di soldi, ma di qualità nella gestione del servizio sociosanitario e di coraggio degli amministratori regionali nel rapportarsi con le loro comunità e nello spiegare che la chiusura di quell'ospedale marginale apre lo spazio proprio per quella protezione che il collega Astore prima ha invocato all'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo Pdl*).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.100/1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatrice Bianchi, è d'accordo con la proposta di riformulazione dell'emendamento 5.100 testé letta dal relatore?

BIANCHI (*PD*). Signor Presidente, non concordo con la riformulazione perché contiene una serie di limitazioni; in questo voglio rispondere al ministro Sacconi, e mi dispiace. Non offre alcuna risposta concreta e tangibile alle esigenze legittime e tutt'oggi trascurate di molti cittadini e familiari di persone che versano in queste condizioni.

Non accetto il nuovo testo dell'emendamento 5.100 per tre motivi. In primo luogo, rispetto al testo originario, che pure era lacunoso, questo nuovo articolo non prevede l'introduzione dell'assistenza ai soggetti in stato vegetativo tra i livelli essenziali di assistenza. In secondo luogo, assicura soltanto l'assistenza domiciliare e non tutte le altre forme di assistenza di cui questi soggetti hanno bisogno. In terzo luogo, rispetto al testo originario che prevedeva con una norma primaria l'immediata classificazione dell'assistenza ai soggetti in stato vegetativo come LEA, demanda al Ministero il compito di adottare delle Linee Guida d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nell'ambito di tali Linee Guida le Regioni dovranno provvedere ad assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente. Quindi, è una norma che non dà una rispo-

sta immediata e che, come sempre succede, non si sa quando entrerà in vigore.

Quindi, insisto per la votazione dell'emendamento 5.100/1.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bianchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100/1, presentato dalla senatrice Bianchi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.100/2, 5.100/3 e 5.100/4 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100 (testo 2).

CALABRÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALABRÒ, *relatore*. Signor Presidente, vorrei introdurre una precisazione sul testo dell'emendamento 5.100 (testo 2), che rileggo: «Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le Linee Guida cui le Regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente».

È questo il testo che propongo per il voto.

ASTORE (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE (*IdV*). Signor Presidente, se non erro, è stato in qualche modo riformulato il nostro emendamento. Avrei preferito diversamente, ma do fiducia al Ministro che ha convenuto sulla drammaticità della situazione in Italia di parte dei malati non autosufficienti, la cui assistenza, come lei sa, costa tantissimo. Credo che queste persone in stato vegetativo e totalmente non autosufficienti debbano avere priorità nell'assistenza.

Ho fiducia e pertanto invito il mio Gruppo ad astenersi dalla votazione. Anche se in questo caso non si tratta di un livello essenziale di assistenza (LEA), come avremmo preferito, credo sia un atto di buona volontà e di vicinanza a queste famiglie che hanno nella propria casa malati di tal genere.

LUSI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Signor Presidente, vorrei che i colleghi ricordassero che siamo alla quarta formulazione dell'articolo 5. Tutti i colleghi che hanno davanti il testo del disegno di legge possono notare che la formulazione originaria era infinitamente migliore di queste tre riformulazioni successive.

Qual è il problema di tale riformulazione? Nella formulazione originaria si diceva innanzitutto giustamente che l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta un livello essenziale di assistenza, in secondo luogo, che questa assistenza era garantita anche a domicilio. Che cosa è accaduto, signor Presidente, alla formulazione originaria? Dietro una scelta di principio totalmente condivisibile, relatore Calabrò, la 5ª Commissione ha fatto il suo lavoro e ha detto che questo articolo non era coperto finanziariamente. Quale è stata invece la risposta della maggioranza su un articolo che poteva essere completamente condiviso? Anziché coprirlo finanziariamente, signor Ministro, non ho capito il suo passaggio sui soldi... (*Commenti del ministro Sacconi*). Non si arrabbi, Ministro, mi ascolti. Come dicevo, invece di coprirlo finanziariamente ha modificato la sostanza di tale emendamento, che era una proposta seria, peraltro totalmente condivisa dall'Aula del Senato. Cosa avete fatto? Ripeto, l'avete cambiata: avete ribaltato sulle Regioni un problema che è nostro, perché voi tutti sapete, avendo approvato in quest'Aula il disegno di legge sul federalismo fiscale, che l'indicazione di cosa sta e cosa non sta dentro i livelli essenziali di assistenza è contenuta in un decreto legislativo che ancora deve essere emanato. Quindi, oggi, a legislazione vigente (come direbbero i colleghi più bravi di noi), questo argomento non è inserito all'interno dei livelli essenziali di assistenza.

Ebbene, su questo tema che, ripeto, era condiviso da tutti, invece di ribadire che si trattava di un principio essenziale, di un principio importante e stanziare le risorse affinché si potesse concretizzare, avete modificato l'impianto originario della norma, avete ridotto l'impatto effettivo del

testo originario dicendo che, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si farà un'operazione affinché le Regioni si conformino alle Linee Guida.

Questo vuol dire, in primo luogo, che il principio guida del testo originario dell'articolo 5 è completamente rinnegato, perché è affidato soltanto alle possibilità delle Regioni, che ai loro attuali fondi dovranno aggiungere un ulteriore importante impegno finanziario. Inoltre, viene meno il principio da voi indicato nello stesso articolo 5, assolutamente e totalmente condiviso, che rispondeva alle esigenze delle famiglie che, trovandosi in queste situazioni, incontrano drammatiche difficoltà e che riceveranno sul territorio una risposta diversa a seconda delle Regioni.

Per questo motivo, signor Presidente, solo per questo motivo, riteniamo che la riformulazione sia peggiorativa e invitiamo a votare contro l'emendamento 5.100 (testo 2), a meno che il Governo e la maggioranza – questa volta richiamo volutamente l'Esecutivo perché la copertura finanziaria dovrebbe essere disposta dal Governo e non solo dalla maggioranza – siano così coraggiosi da coprire finanziariamente una norma così importante.

Se ciò accadesse, davanti ad una decisione così impegnativa, potrebbero contare sul voto favorevole di tutta l'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Poretti*).

SACCONI, *ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI, *ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*.
Chiedo scusa, ma evidentemente mi sono spiegato male, non sono stato capace di rendere bene l'idea di come stanno le cose a tutti i colleghi.

Senatore Lusi, se si reca in Veneto scoprirà che non c'è bisogno di aggiungere nulla dal punto di vista finanziario, per una ragione: all'interno delle risorse assegnate alla Regione Veneto sulla base di modelli organizzativi, nell'ambito di ogni unità sanitaria locale la maggior parte della spesa è dedicata ai servizi territoriali, quindi meno del 50 per cento della spesa è dedicato a strutture ospedaliere. Ciò è accaduto perché evidentemente in quel caso si è compiuta la scelta di concentrare la risposta ai malati acuti in strutture in cui, concentrandosi a loro volta le professionalità e le tecnologie in base a questa scelta, è stato possibile organizzare per tutte le forme di non autosufficienza un'offerta plurale fatta di soluzioni residenziali, semiresidenziali, domiciliari con un grande ruolo del volontariato. Ciò è tanto più vero quando ci si trova di fronte ad una situazione di stato vegetativo persistente, ove quasi sistematicamente il ruolo delle famiglie è assolutamente determinante talmente generoso, vorrei dire eroico senza retorica, che deve essere primariamente sostenuto e supportato. Ed è così.

Qual è il problema in una Regione? Mi faccia riproporre l'esempio facile; potrei farne altri, ma quello della Calabria è disgraziatamente troppo facile.

BRUNO (*PD*). Anche della Sicilia.

SACCONI, *ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. No. Non è così perché non accade lo stesso in altre Regioni del Mezzogiorno. Quello della Calabria è, per certi versi, un caso non da manuale ma così reale da rendere facile quello che cerco di spiegare. Se si aggiunge un finanziamento a quella Regione, se si aggiungono risorse non si otterranno queste prestazioni, perché manca un'organizzazione a ciò rivolta. (*Applausi della senatrice Maraventano*).

BIANCHI (*PD*). Ma che c'entra?

BASSOLI (*PD*). Non c'entra niente.

SACCONI, *ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. Oppure, questa organizzazione non c'è nella misura in cui servirebbe, mi consenta, perché la struttura complessiva della spesa socio-sanitaria di quel territorio fa sì che non si possa definire, come si definisce nelle Regioni efficienti, socio-sanitaria assistenziale integrata con plurale offerta di servizi.

Ieri la Conferenza Stato-Regioni ha compiuto una scelta affrontando l'esame di un progetto specifico presentato dal Governo e dedicato all'assistenza domiciliare, oltre che a quella – come ho ricordato – nelle speciali unità di accoglienza permanente (SUAP) all'interno delle strutture sanitarie proprio per malati in stato vegetativo persistente.

La scelta compiuta è che, nell'ambito delle risorse date, ogni Regione è tenuta a garantire i livelli essenziali di assistenza. Lei non potrà mai inseguire le Regioni inefficienti che, nonostante le risorse teoricamente sufficienti, non compiono il loro dovere di garantire i livelli essenziali di assistenza con altre risorse. Negherebbe proprio l'idea di quel federalismo fiscale che già oggi dovrebbe essere vigente per quanto riguarda la gestione del Fondo sanitario nazionale. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

È per questo che non c'è disponibilità di risorse aggiuntive che possa sostituire la mancanza di responsabilità di Regioni inefficienti. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

MORANDO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Posso concederle un minuto, senatore Morando.

Colleghi, i tempi sono esauriti. Sapete tutti che abbiamo dei limiti temporali che ci siamo dati in Conferenza dei Capigruppo e che è prevista una diretta televisiva.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, questo lo sappiamo. Infatti non avevo chiesto prima la parola perché eravamo ampiamente soddisfatti della dichiarazione del senatore Lusi. Sennonché lei sa che il nostro Regolamento è tassativo sul punto: se il Governo riparla, riparla anche l'Assemblea.

PRESIDENTE. Non è questo il caso, senatore Morando. Il Governo ha il diritto di intervenire, ma non si riapre un dibattito. Tutto questo deve essere armonizzato con i tempi a disposizione.

MORANDO (*PD*). No, signor Presidente. Se in sede di votazione di un emendamento il Governo riprende la parola quando ciò non è previsto, naturalmente su quello che ha detto il Governo, possiamo intervenire.

PRESIDENTE. No, senatore Morando, no se i tempi sono esauriti. Io le consento di parlare perché l'abitudine di questa Presidenza è di non negare la parola a nessun senatore. Ma se lei mi deve convincere del fatto che le dichiarazioni del Governo riaprono un dibattito a tempi esauriti, le dico che non è così secondo la Presidenza. Le concedo tuttavia la parola secondo la mia procedura di disciplina del Regolamento, che è cosa diversa. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

MORANDO (*PD*). Mi riferivo semplicemente al fatto che stiamo continuando a svolgere una discussione che prevede, anche a tempi esauriti, qualche brevissima dichiarazione.

PRESIDENTE. Questa è cosa diversa, infatti.

MORANDO (*PD*). Semplicemente motivavo perché le ho chiesto la parola, signor Presidente: perché ha parlato il Governo, altrimenti non l'avrei chiesta. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

Detto questo, vorrei solo far notare al Ministro che il suo argomento è in larga misura condivisibile, ma purtroppo non c'entra con la questione che stiamo esaminando.

Avevamo un testo originario apprezzato da tutti i Gruppi di opposizione e di maggioranza, che diceva che queste prestazioni e questo tipo di attività e di assistenza rientrano nei livelli essenziali di assistenza. La Commissione bilancio – a mio giudizio del tutto correttamente – ha definito quell'emendamento apprezzabile nel merito (non era comunque questo il compito della Commissione bilancio), ma tuttavia certamente capace di produrre un onere. A partire da questa valutazione della Commissione bilancio, non smentita da nessuno e non smentibile quindi nemmeno dal Ministro, com'è ovvio, perché risulta dagli atti della nostra discussione, non si è provveduto ad apportare al testo la necessaria copertura (probabilmente sarebbe stata possibile una copertura anche molto limitata), ma si è provveduto a smontare il testo, eliminando il riferimento ai livelli essenziali di assistenza.

Il senatore Lusi ha semplicemente precisato che noi avremmo preferito il testo originario con la relativa copertura, prendendo per buono non l'orientamento dell'opposizione, ma quello della maggioranza, che in Commissione bilancio, secondo me del tutto correttamente, aveva ritenuto la versione originaria di questo testo bisognosa di una copertura finanziaria corretta. Per questa ragione ribadiamo il nostro giudizio negativo. Era molto meglio il testo originario, ma il Governo non ha fatto quello che doveva, cioè appostare una corretta copertura. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100 (testo 2), presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.300 e 5.2.

Essendo stato approvato un emendamento interamente sostitutivo, l'articolo 5 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3 sono improponibili, mentre, stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.7.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,59)

CALABRÒ, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.8, 6.32, 6.48, 6.105, identico all'emendamento 6.106 e 6.300.

Il parere è invece contrario sui restanti emendamenti.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Bianchi e da altri senatori, fino alle parole «di trattamento».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). Senatori, per cortesia, votate dal posto!

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.1 e gli emendamenti 6.2 e 6.7.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.200.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 6.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, sino alle parole «dallo stesso interessato».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto precluse la restante parte dell'emendamento 6.200 e gli emendamenti 6.5 e 6.6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Pastore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.8 risultano preclusi gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 e 6.17.

Gli emendamenti 6.9, 6.15 e 6.16 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.18.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.18, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge**n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.19, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.20, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.21, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.23, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.24, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.25, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.26, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.27, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.28, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.29, identico all'emendamento 6.30.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.29, presentato dalla senatrice Bassoli e da altri senatori, identico all'emendamento 6.30, presentato dal senatore Marino Ignazio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. L'emendamento 6.31 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 6.8.

Metto ai voti l'emendamento 6.32, presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.33, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.35, presentato dal senatore Cosentino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.36, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.37, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.38 è stato ritirato.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, chiedo di fare mio l'emendamento 6.38. (*Proteste dal Gruppo PdL*).

TOMASSINI (*PdL*). Non può parlare, ha esaurito il tempo.

PORETTI (*PD*). Chiedo solo di sottoscrivere l'emendamento e quindi di metterlo in votazione.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 6.38.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.38, presentato dal senatore Pastore, poi ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Poretti e Perduca.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.39, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,11)

Metto ai voti l'emendamento 6.40, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.41, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.42, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.43, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.44, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.45, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.46, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.47, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.48.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto contrario perché con quest'emendamento si sopprimono le uniche parole che, in qualche modo, potevano dare una parvenza di vincolatività alle dichiarazioni, oltre a prevedere che se ne debba rendere noto il contenuto.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, anch'io annuncio il voto contrario su questo emendamento. Evidentemente la parola «volontà» deve essere espunta da tutto questo testo di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.48, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. L'emendamento 6.49 è inammissibile. Gli emendamenti 6.50, 6.52 e 6.53 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 6.48, mentre l'emendamento 6.51 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.54, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.300.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario perché, anche in questo caso, si vuole sopprimere un'altra articolazione che dava una possibile parvenza al fatto che il fiduciario dovesse, in qualche modo, mantenere fede all'impegno preso nei confronti del paziente.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.300, presentato dai senatori Rizzi e Montani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti fino al 6.72.

Metto ai voti l'emendamento 6.73, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.74, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.75, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.76, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.77, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.78, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.79, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.80, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.81 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.82, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.83, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.84, presentato dal senatore Malan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.85, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.86, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.87, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.88, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.89, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.90, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.91, identico agli emendamenti 6.92 e 6.93.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, desidero rilevare, riguardo all'emendamento 6.91, l'assurdità della norma contenuta nel comma 5 che intendiamo sopprimere.

Si verrebbe a creare una figura di fiduciario con degli obblighi specifici. Si tratterebbe, peraltro, di una norma che non c'entra niente con l'insieme del testamento e potrebbe riguardare una nuova figura, di difficile comprensione. Potrebbe essere un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o forse un poliziotto, che dovrebbe riferire non si sa a chi – alla magistratura? – se si dovessero verificare reati all'interno delle abitazioni, negli ospedali o in altre strutture.

E se questa figura di fiduciario così impegnato, quindi obbligato a riferire se vengono commessi reati, non riferisce, può incorrere in omissione d'atti d'ufficio? Sarà sanzionato a norma del codice penale?

Questa è una figura nuova, che vi siete inventati, e che non c'entra niente con il testamento biologico, ma che dà il senso del modo di procedere: lavorate a caso. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare, ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento, il voto a favore degli emendamenti 6.91, 6.92 e 6.93.

Siete così perseguitati dalla possibilità che si possa legalizzare l'eutanasia in Italia che infilate riferimenti senza senso in ogni parte del disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.91, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 6.92, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori e all'emendamento 6.93, presentato dai senatori Micheloni e Poretti.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.94.

BOSONE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSONE (*PD*). Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 6.94 sull'obiezione di coscienza dato che, poiché questo provvedimento ormai ruota attorno al nulla, obiettare al nulla è francamente difficile. Quindi, ritiro l'emendamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.95, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.96, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.97, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.98, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «Forze dell'ordine».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.98 e l'emendamento 6.99.

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 6.102, 6.103 e 6.104 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.105, presentato dal senatore Malan, identico all'emendamento 6.106, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.107, presentato dal senatore Marino Ignazio e da altri senatori, fino alle parole «il consenso».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.107 e l'emendamento 6.108.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.109, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «Se la rinuncia».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.109 e l'emendamento 6.110.

Metto ai voti l'emendamento 6.111, presentato dalla senatrice Bassoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.112, presentato dai senatori Micheloni e Poretti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.113, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.114, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.115, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6, nel testo emendato.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BOSONE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSONE (*PD*). Signor Presidente, la tentazione che abbiamo in questo momento sarebbe quella di piantare qua tutto e di andarcene (*Applausi dal Gruppo PD*) perché questo disegno di legge è stato svuotato completamente nel dibattito parlamentare. Non solo, e mi rivolgo ai colleghi della

Commissione sanità, con cui abbiamo lavorato per parecchio tempo: tutto quel lavoro è stato preso e buttato esattamente nel cestino nel corso dell'esame dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*).

La maggioranza si è ridotta in un vicolo cieco, in un recinto fondamentalista che veramente non ha alcun senso, quando invece il carattere della moderazione doveva essere quello che guidava la stesura di questa legge per tutti gli italiani. Questo criterio è stato completamente rimandato al mittente e capisco anche perché nell'articolo 6, a questo punto, non si è voluta l'obbligatorietà del fiduciario, che doveva garantire l'alleanza terapeutica. Infatti, se non c'è il fiduciario, l'alleanza terapeutica non esiste, manca uno dei pilastri dell'alleanza terapeutica. Voi non l'avete voluto, ma si è capito perché, di fatto, avete distrutto anche il discorso dell'alleanza terapeutica: non c'è proprio più nulla che regge in questa legge, quindi chiaramente che il fiduciario ci sia o meno non cambia assolutamente nulla.

Ciò non toglie la nostra fortissima contrarietà alla rinuncia al fiduciario, per cui voteremo contro l'articolo 6. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MASSIDDA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIDDA (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che sia un po' ingeneroso portare l'argomento a questo livello. Credo invece che, anche in questo caso, si siano recepiti, nella figura del fiduciario, tanti consigli e tanti pareri di tanti colleghi, compresi quelli dell'opposizione. La figura del fiduciario è fondamentale nella legge. Il provvedimento in esame non è assolutamente svuotato di contenuti, come viene detto, e la vostra stessa battaglia dimostra il fatto che è una legge valida, una legge che dà delle risposte, una legge necessaria nella nostra Nazione.

La figura del fiduciario è fondamentale a tutela del cittadino. Il fiduciario ha impegni ben precisi che in questi commi sono ben identificati, per cui rinunciare a tale figura e sminuirla soltanto per una battaglia di contrapposizione politica credo non arrechi alcun giovamento non solo ai cittadini ma nemmeno alla forza politica alla quale lei appartiene, collega Bosone.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Marino Ignazio.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 7.1 si propone la soppressione dell'articolo 7; in subordine, con l'emendamento 7.33 si chiede la soppressione del comma 2. Il motivo è molto semplice: questo provvedimento ha determinato progressivamente, con le modificazioni approvate in Aula, un accrescimento del ruolo del medico e una diminuzione delle volontà del paziente.

Il rapporto tra medico e paziente, questa retorica dell'alleanza terapeutica – una vera retorica perché ingannevole – nasconde la sopravvalutazione volontaria del ruolo del medico, il quale diventa arbitro dell'intero quadro della situazione. Il paziente non potrà difendersi perché sarà in condizioni di non poter parlare e, nel momento in cui si troverà in quelle condizioni, il medico diventa l'arbitro indiscusso della scena.

Si è visto che anche il ruolo del fiduciario è svilito e ridotto a poco; quindi, a questo punto, proponiamo, proprio a dimostrazione dello svuotamento del senso del provvedimento, la soppressione dell'articolo 7 per sottolineare, con la massima intenzione, il carattere falsificante del provvedimento stesso, che – lo ripetiamo – partito inizialmente con l'intenzione di aprire la possibilità del testamento biologico, si sta inverando come una legge che lo impedisce. È per tale ragione che noi ci opponiamo fermamente. (*Applausi del senatore Astore*).

MICHELONI (*PD*). Signor Presidente, non ho potuto partecipare alla discussione generale in quanto ero in missione per il Senato; chiedo pertanto alla Presidenza di consegnare un intervento scritto.

Vorrei solo esprimere il profondo disagio che ho vissuto in questa settimana. Mi ritengo un ateo non militante e per questo ho profondo rispetto per i valori del cristianesimo, che fanno sicuramente parte delle radici del mio ateismo, e faccio fatica ad accettare la strumentalizzazione e l'utilizzo che si fanno di questi valori fondamentali per interessi della più bassa e più misera politica.

Ho l'impressione di essere tornati al 1550, quando nella disputa di Valladolid ci si chiedeva se gli indios avessero un'anima. Oggi ho l'impressione che alcuni vogliano discutere se io ho una coscienza.

Signor Presidente, mi conceda di chiudere questo brevissimo intervento ricordando le parole di un grande uomo. In un'assemblea sull'Unione europea tenutasi in Svizzera davanti a un pubblico variegato e molto agitato, un pubblico non europeo che chiedeva cosa fosse l'Europa (l'Europa che si chiude in Schengen), questo grande uomo, che era Vice Presidente del Parlamento europeo, il compianto Renzo Imbeni, rispose così: «Non so bene cosa sia l'Europa, ma so molto bene cosa non sarà mai; l'Europa non sarà mai un luogo dove i genitori pensano di essere padroni dei loro figli, dove l'uomo pensa di essere padrone della donna e dove lo Stato pensa di essere padrone dei suoi cittadini».

Ritengo questa frase la più bella definizione d'Europa mai sentita. L'uomo che l'ha pronunciata, Renzo Imbeni, era Vice Presidente in carica del Parlamento europeo. Oggi, con questa legge, caro signor Presidente e cari colleghi, stiamo portando l'Italia fuori da questa bella definizione e da questo sogno di Europa dell'amico Imbeni.

PRESIDENTE. Senatore Micheloni, la Presidenza l'autorizza a consegnare il suo intervento.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CALABRÒ, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.88, identico agli emendamenti 7.89 e 7.90, sull'emendamento 7.123 e sull'emendamento 7.200, identico all'emendamento 7.71. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme al relatore.

DE LILLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LILLO (*PdL*). Ritiro l'emendamento 7.129.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1, identico all'emendamento 7.2.

BONINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente sugli emendamenti che mirano a sopprimere l'articolo sul ruolo del medico, nonché sugli emendamenti che seguono in cui si propone una serie di riformulazioni in considerazione del fatto che l'articolo in esame è tra i più pasticciati di questo disegno di legge.

Cominciamo con il dire che al comma 1 si prevede che il medico prende attentamente in considerazione quanto scritto, come se i medici normalmente non prendessero attentamente in considerazione nulla. Non mi pare un grande dato di elogio al senso di responsabilità dei medici.

Al comma 2 si precisa poi che le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza: quella scienza e coscienza che avete negato ai cittadini e che attribuite solamente al medico o al fiduciario.

Inoltre, avendo scelto che a decidere non sono i cittadini, decidete poi che, in caso di conflitto tra fiduciario e medico, decide una commissione di cinque esperti stabilita dal Governo: si va dal neurofisiologo al medico legale e, se non è presente nella Regione, si passa al neuroradiologo o ancora al medico con professionalità equivalente – si spera – o al medico curante e quant'altro.

All'articolo 8 si precisa poi che, nel caso in cui ancora non sia stato trovato un accordo, intervengono ovviamente i giudici. Dal punto di partenza, volto a negare il diritto ai cittadini, si è arrivati a dare responsabilità indebite ad una serie di categorie per arrivare, alla fine, a dire che decidono i giudici. Mi sembra un giro a trecentosessanta gradi di grande rilevanza.

Per questo motivo, signor Presidente, nel momento in cui quest'Aula ha deciso che il principio del *noli me tangere* non esiste più in questo Paese e decide del pari che se sono cosciente posso disporre di me, ma un anno o un giorno dopo, magari a seguito di un trauma cranico, non posso più disporre di me (dunque non è un problema di principio ma di tempi), mi consentirete nella solennità di quest'Aula, così sorda a qualunque possibilità di suggerimento persino in senso migliorativo rispetto ai pasticci che scrivete, di lasciare agli atti il mio testamento biologico.

Lo lascio con grande sofferenza. Lo lascio perché mi sembra l'unico luogo rimasto in cui poter forse consegnare questo documento, che dovrebbe essere un documento così intimo e così privato. Lo lascio perché penso che nel Paese si stia organizzando una vera e propria campagna di disobbedienza civile, lo lascio perché questa campagna rispecchia la dignità che ognuno di noi vuole non solo per sé ma anche per voi, quando ne avrete bisogno.

Questa è l'ultima cosa che volevo dire: state togliendo a voi stessi e a tutti l'essenza della dignità della persona, la sua capacità di decidere, e l'attribuite ai medici. Quante cose devono fare i medici in questo Paese:

occuparsi dei clandestini, denunciarli, sostituire le mie volontà, insomma un nuovo ruolo poliziesco anche per tutelare – dite voi – il bene collettivo e certamente a fin di bene.

Voi non ascoltate, non sentite più nulla, come se davvero un dato ideologico, reazionario, avesse offuscato qualunque capacità di dialogo in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CALABRÒ (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALABRÒ (*PdL*). Signor Presidente, avendo ascoltato attentamente la senatrice Bonino, chiedo se posso presentare in forma orale una modifica al comma 1 cancellando la parola «attentamente».

PRESIDENTE. La Presidenza glielo consentirà al momento opportuno. Per ora proseguiamo con la votazione.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

BIANCONI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore un momento di attenzione perché avrei eventualmente da proporre una riformulazione dell'emendamento. Ho chiamato questa una norma «salva-medici», in quanto sulla classe medica si articolerà tutto il compito di interpretare questa normativa. Non si tratta di un pericolo remoto. Solo con la sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione del 2009 ha prevalso la tesi secondo cui la condotta del medico, in quanto orientata al beneficio per la salute e non a cagionare una malattia, non può mai dar luogo ad un reato di lesioni volontarie.

Ma la medesima sentenza ha una riserva; avverte che l'orientamento giurisprudenziale potrebbe invertirsi proprio a seguito della approvazione della legge sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Così tutte le inevitabili incertezze della legge sul consenso informato si trasformerebbero in pericolosi interrogativi giudiziari penali e si potrebbe procedere per incriminazione per lesioni dolose, quando il pubblico ministero si persuada che il medico ha scavalcato i limiti del consenso informato o, un domani, abbia violato l'articolo 3 delle DAT per non averle considerate con sufficiente attenzione, per non aver spiegato adeguatamente in cartella clinica il perché delle sue scelte, per non aver ben valutato lo sviluppo della scienza medica, o qualora il magistrato ritenga che ci sia stato un assenso di cui all'articolo 2, ma l'informazione preventiva non era adeguata.

Per tutto questo, ci sembrava opportuno che le violazioni delle disposizioni formali contenute nella legge siano colpite solo da sanzioni adeguate, ma che resti fermo quanto deciso dalla Cassazione, cioè che il medico agisca nell'interesse primario del paziente e non deve mai finire sul banco degli imputati.

COSENTINO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENTINO (*PD*). Signor Presidente, poiché il testo che ci è stato illustrato è diverso da quello di cui disponiamo, voglio spiegare ai colleghi di cosa stiamo parlando. Se una persona subisce una lesione (anche una lesione grave) da parte di un medico (non stiamo parlando dei trattamenti di fine vita) che ha posto in essere per forza un determinato trattamento, nonostante la persona avesse negato, in base all'articolo 2, il relativo consenso, il medico è esentato sia in sede civile sia in sede penale dal risponderne. Mi sembra francamente un po' troppo! (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

SACCOMANNO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCOMANNO (*PdL*). Signor Presidente, vorrei dire alla collega Bianconi ma anche al senatore Cosentino che, sulla responsabilità del medico, c'è in Commissione un disegno di legge sul quale si sta sviluppando una riflessione di grande collaborazione tra tutte le forze del Parlamento. Ritengo che sia quella la sede per riflettere sulla responsabilità professionale del medico, non questa. (*Applausi dai Gruppi PdL*).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Marino Ignazio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.7.

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, vorrei brevemente evidenziare una parte importante di questo emendamento 7.7 (e mi dispiace che il senatore Malan, forse perché adesso impegnato nel ruolo di segretario, non sostenga tale proposta), in modo particolare, il secondo capoverso, dove si dice: «*Al comma 2 sopprimere le parole: »orientate a cagionare la morte del paziente o comunque«*». Vorrei far notare che questo inciso modifica profondamente quanto sostenuto nei precedenti articoli.

Collega Malan, lei ha perfettamente ragione: cosa significa, infatti, stabilire che il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente? Che anche se il medico trova nella DAT il rifiuto alla trasfusione, alla ventilazione o a qualsiasi altro intervento sanitario la cui assenza cagioni la morte del paziente, egli può assolutamente ignorare tale volontà; esattamente il contrario di quanto abbiamo detto prima, e di quanto da voi sostenuto, che il tutto deve essere limitato ad idratazione e alimentazione. Guardate che questo passaggio del comma 2 è assolutamente contraddittorio rispetto a quanto voi stessi avete scritto nella legge.

MALAN (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Signor Presidente, non ho compreso compiutamente l'intervento del senatore Procacci, ma non vorrei che sembrasse che ho presentato tale emendamento e poi non lo sostengo. L'emendamento lo voterò, ma non posso obbligare altri a votarlo allo stesso modo.

PROCACCI (*PD*). È una cosa assurda.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

Non è approvato.

BIONDELLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDELLI (*PD*). Signor Presidente, volevo precisare che io e il senatore Del Vecchio eravamo contrari all'emendamento 7.3.

PRESIDENTE. D'accordo, senatrice Biondelli.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal Marino Ignazio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.11, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alla parola «trattamento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.11 e gli emendamenti 7.12, 7.13 e 7.14.

Metto ai voti l'emendamento 7.15, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.400.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 7.400. Mi dispiace che il relatore non abbia colto il senso dell'intervento di Emma Bonino, perché poteva tranquillamente recepire altri emendamenti dove si sostituivano le parole: «attentamente prese in considerazione dal» con: «vincolanti» per il medico curante. Non è che abbiamo paura della parola «attentamente», ma del fatto che quelle dichiarazioni non siano vincolanti per il medico.

Dichiaro pertanto il mio voto contrario a tale emendamento e chiedo che esso sia votato a scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.400, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.16, sostanzialmente identico all'emendamento 7.17.

BOSONE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSONE (*PD*). Signor Presidente, intervengo per sottolineare che in caso di controversie, per quello che può valere, forse sarebbe meglio ricorrere al comitato etico dell'ospedale, piuttosto che ad un collegio di medici così complesso.

Questo emendamento prevede una semplificazione ulteriore, ma anche una maggiore appropriatezza della sede in cui le controversie, all'interno della struttura sanitaria, possono essere risolte.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole a questo emendamento.

È un ultimo, ulteriore tentativo di inserire la vincolatività per le disposizioni del testamento.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.16, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.17, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.18, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.19, presentato dal senatore Astore e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.20, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.21, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.22, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.23, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.24, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «con cui».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.24 e l'emendamento 7.25.

L'emendamento 7.26 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.27, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.28, presentato dai senatori Ceccanti e Chiaromonte.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.29, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.30, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.31, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «un medico».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.31 e l'emendamento 7.32.

Metto ai voti l'emendamento 7.33, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.34, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.35, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.36, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.37, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.38, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.39, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.40, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.41, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.42, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.43.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, una breve dichiarazione sull'emendamento 7.43 in cui si dice: «Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate al non rispetto della volontà del paziente». Si cerca, quindi, di rientrare nella questione più volte sollevata in questa sede.

Su questo emendamento chiedo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.43, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.44, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.45, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.46, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.47, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.48, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.49, presentato dai senatori Ceccanti e Chiaromonte.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.50, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «norme giuridiche».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.50 e l'emendamento 7.51.

Metto ai voti l'emendamento 7.52, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.53, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.54, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.55, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alla parola «sono».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.55 e gli emendamenti 7.56 e 7.57.

Metto ai voti l'emendamento 7.58, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.59, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.60, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.61, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.62, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.63, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.64, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.65, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.66, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.67, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.68, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.69, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.70, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.200, presentato dai senatori Rizzi e Montani, identico all'emendamento 7.71, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.72, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.73, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.74, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.75, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.76, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.77, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.78 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.79, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.80, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.81, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «ove possibile».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.81 e l'emendamento 7.82.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.83, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «scientifico-professionale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.83 e l'emendamento 7.84.

Metto ai voti l'emendamento 7.85, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.86, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.87, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.88, presentato dal senatore Astore e da altri senatori, identici agli emendamenti 7.89, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, e 7.90, presentato dai senatori Fosson e Cintola.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.91.

MARINO Ignazio (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Ignazio (*PD*). Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento. Se lo si legge con attenzione, si capisce che esso non si dissocia dallo spirito che aveva espresso poco fa la maggioranza, cioè che potessero essere cambiate la terapia o le indicazioni che erano state indicate, se ci fossero stati dei reali cambiamenti nella medicina e nella scienza. Tuttavia, questa libertà non viene concessa al medico, ma viene concessa al fiduciario, con l'intervento di una parte terza, il comitato etico, nel caso in cui vi sia una controversia. Penso che questo sia un modo per tener conto del progresso della scienza e per rispettare, al contempo, la volontà della persona. Certamente esso non va contro le precauzioni che sono state enunciate prima, ma le rende chiaramente aderenti a questa terribile parola, la volontà del paziente. Immagino che non ci sarà il voto favorevole dell'Aula su questo emendamento, ma tuttavia lo chiedo ugualmente.

PRESIDENTE. Senatore Marino, per errore ho messo in votazione l'emendamento 7.91. In realtà tale emendamento è precluso dall'approvazione degli identici emendamenti 7.88, 7.89 e 7.90, che hanno soppresso l'intero comma 4.

Per la stessa ragione, sono preclusi gli emendamenti dal 7.92 al 7.107, ad eccezione dell'emendamento 7.104 che è improponibile.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, colgo l'occasione per chiederle formalmente di rivedere la decisione in merito all'improponibilità dell'emendamento 7.104, che potrebbe anche essere collocato in un altro luogo. Nell'ottica di avere una legge chiara, vorrei chiedere all'Aula di esprimersi e di votare a favore dell'emendamento 7.104, che prevede che il medico può disattendere le dichiarazioni anticipate di volontà, dopo aver sentito però non solo il fiduciario, ma anche il Santo Pontefice.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, l'emendamento 7.104 è improponibile perché si riferisce ad un Capo di Stato straniero.

PORETTI (*PD*). Non credo davvero che si possa parlare di un Capo di Stato estero, perché è il capo, evidentemente, di questo Parlamento! (*Proteste dal Gruppo PdL*).

VOCI DAL GRUPPO PdL. Vergogna!

PORETTI (*PD*). Se preferite, proponiamo Bagnasco! (*Proteste dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.108, presentato dai senatori Micheloni e Poretti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.109, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.110, presentato dal senatore Marino Ignazio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.111, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.114, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «il medico».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.114 e i successivi emendamenti dal 7.112 al 7.118.

Metto ai voti l'emendamento 7.119, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.120, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.121 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.122, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.123, presentato dal senatore Saccomanno.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.124, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.125, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «medico curante».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.125 e gli emendamenti 7.126 e 7.127.

Metto ai voti l'emendamento 7.128, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.129 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.130, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.132, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.131, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.133, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.134, presentato dai senatori Ceccanti e Chiaromonte.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.135, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.136, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.137, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.138 è stato ritirato.

Onorevoli colleghi, poiché non sono stati approvati emendamenti all'articolo 7 tali da modificarne il contenuto in modo sostanziale rispetto al testo proposto dalla Commissione, sono preclusi gli emendamenti da 7.139 a 7.147, che tendono a modificare esclusivamente la rubrica dello stesso articolo.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

COSENTINO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENTINO (*PD*). Signor Presidente, la nostra è una dichiarazione di voto contrario su questo articolo, come forse già si immagina. Segnalo soltanto due cose divertenti dell'articolo che stiamo per approvare (noi per la verità cercheremo di respingerlo).

È un articolo tutto sulla centralità del medico. Decide lui. Non conta più nessuno: non conta il paziente e in verità, secondo voi, non conta neanche il collegio medico di cui al comma 5, il cui parere non è neanche vincolante per il medico curante, che fa quello che vuole. Scoprirete dopo, all'articolo 8, che il giudice tutelare è invece vincolato ad un parere conforme espresso dallo stesso collegio. Cioè il collegio medico non è vincolante per il medico curante, ma è vincolante per il giudice tutelare. Credo che siamo davvero ad un livello surreale di legislazione, ma credo anche

che questo articolo passerà alla storia per la proposta di riformulazione da parte di...*(Il microfono si spegne automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, concluda, senatore Cosentino.

COSENTINO (*PD*). Stavo dicendo che, avendo ora soppresso la parola «attentamente» con riferimento alla valutazione, il medico decide, anche se non è più necessario che lo faccia «attentamente»: può decidere sulla mia pelle fumando una sigaretta! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PARDI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, annunciando il mio voto, naturalmente contrario, volevo richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul comma 5 dell'articolo 7, in cui si immagina un sistema estremamente barocco di consultazioni, con l'intervento di una quantità notevolissima di figure specialistiche, per concludere poi che, dopo tutta questa consultazione barocca, il parere resta al medico.

Mi chiedo se chi ha costruito questo articolo si sia consultato con chi ha steso il testo della legge sulla semplificazione. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

DE LILLO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LILLO (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà su questo articolo, con il pieno sostegno a quanto esso prevede sul ruolo del medico, che ribadisce con chiarezza i principi classici della deontologia e della scienza medica. La parola chiave è rappresentata dall'alleanza terapeutica, che sempre si deve avere tra medico e paziente anche nella guida delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.2.

BASSOLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSOLI (*PD*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.0.2, che prevedeva la modifica del decreto legislativo istitutivo del comitato etico. Tale comitato dovrebbe infatti dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario da parte del paziente ed il medico curante. Tuttavia, considerato il modo in cui è stata modificata la legge, non vedo più alcun contrasto, considerato che è il medico che decide. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CALABRÒ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.12, mentre sui restanti emendamenti il parere è contrario.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «dichiarazioni anticipate».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.1 e gli emendamenti 8.2 e 8.3.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dalla senatrice Bianchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Nania.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dalla senatrice Bianchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 8.13 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.17, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.18, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.19, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.20, presentato dalla senatrice Poretti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8, nel testo emendato.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signor Presidente, vorrei far notare che per un mal funzionamento del sistema, non sono riuscito ad esprimere il mio voto favorevole sull'articolo 8.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1.

CASSON (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.0.2 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, intervengo per recuperare spazio per un ordine del giorno relativamente al *software* necessario per la creazione di questo registro. Con il *software* libero non si spende un centesimo ulteriore di danaro pubblico, visti tutti quelli che si prevede di spendere per l'applicazione di questa legge.

Spero che il Governo riprenda in considerazione il parere contrario espresso sulla possibilità di utilizzare un *software* che non ha licenza d'uso.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il presidente D'Alia, che mi concede alcuni minuti per illustrare questa materia un po' particolare, che concerne i dati sensibili. Effettuo un'illustrazione preventiva, perché tra i lavori di Commissione e quelli d'Aula vi è già stato un accoglimento, da parte della maggioranza, delle indicazioni che avevamo fornite come Commissione giustizia all'unanimità in materia di dati sensibili.

I dati relativi al trattamento contenuti nella DAT sono dati personali e si tratta del diritto alla *privacy* o di autodeterminazione informativa del paziente. Sono dati personali che forniscono indicazioni significative in ordine a convinzioni etiche, ideologiche e filosofiche della persona e come tali sono meritevoli della tutela rafforzata, in materia dagli articoli 20 e 26, ovvero 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, pena una inammissibile violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza.

Ora va sicuramente dato atto che in prima battuta vi è stato un passo in avanti con la riconsiderazione della valutazione iniziale, secondo cui questi dati erano considerati non sensibili. Un passo sicuramente positivo è costituito dal fatto che si mira ora a garantire con questa norma, in primo luogo che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sia il solo e unico titolare del trattamento, così da escludere la possibilità di duplicazione di dati da parte di terzi. Fin qui, siamo d'accordo.

Vi è però una seconda considerazione da fare, e cioè riteniamo che, conformemente ai principi desumibili dalla direttiva della Comunità europea n. 46 del 1995, debba essere attribuita natura di trattamento, che comporta rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 del codice della *privacy*, al trattamento relativo ai dati contenuti nella DAT, così qualificando tali dati come ipersensibili, in quanto espressivi di quel cosiddetto nucleo duro della identità e della stessa dignità della persona, e per questo meri-

tevoli di una tutela rafforzata in quanto espressivi delle convinzioni profonde della coscienza individuale della persona.

Gli emendamenti che illustrano questa situazione sono il 9.11 e il 9.13 di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Casson.

CASSON (*PD*). Presidente, il presidente D'Alia ha 49 minuti e mi ha concesso una parte del suo tempo. Chiedo di poter concludere.

PRESIDENTE. Prego, concluda.

CASSON (*PD*). Grazie, signor Presidente, a lei ed al presidente D'Alia. Gli ulteriori emendamenti nella medesima prospettiva propongono in subordine di qualificare i dati contenuti nella DAT quantomeno come sensibili, assicurando così loro tutte le garanzie connesse a tale qualificazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PASTORE (*PdL*). Signor Presidente, credo che nessuno possa escludere che un atto scritto quale è quello che contiene la dichiarazione anticipata, ancorché complesso e con l'assistenza del medico, possa essere oggetto di un intervento di un pubblico ufficiale, ad esempio il notaio. Nessuno può escludere, infatti, che il soggetto interessato e il medico si rechino dal notaio per autenticare le proprie firme, oppure perché si rediga un atto pubblico. Tra l'altro, il soggetto interessato, cioè il paziente, potrebbe avere interesse a conferire alla propria dichiarazione quelle garanzie di provenienza e di certificazione che altrimenti potrebbe non avere. Inoltre potrebbe darsi che il soggetto interessato non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione.

L'emendamento 9.21, dando per scontato che – trattandosi di atto scritto – ci possa essere questo intervento, attribuisce al Governo la potestà di introdurre nel regolamento alcune norme che estendano agli atti notarili, che sono atti pubblici per definizione e quindi ostensibili a tutti e che sono conservati in pubblici registri, la riservatezza dovuta a questo tipo di dichiarazioni e a provvedere anche che questi atti vengano trasmessi nell'archivio tenuto dal Ministero della salute o dalle ASL. Dunque questa norma completa in senso positivo il procedimento previsto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati.

CALABRÒ, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.1 è improcedibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «le dichiarazioni previste».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.2 e l'emendamento 9.100.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Massidda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dai senatori Marino Ignazio e Chiaromonte.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.9, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signor Presidente, volevo segnalare che a causa di un mal-funzionamento del sistema elettronico non ho potuto esprimere il mio voto contrario sull'emendamento 9.9.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Viespoli.

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.200 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G9.200.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CALABRÒ, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Il Governo accoglie tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.200 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.11.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, vorrei ringraziare il Governo e la maggioranza per la particolare sensibilità che dimostrano nei confronti dei dati sensibili delle persone, a differenza del rispetto per la dignità della persona che è zero assoluto. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Asciutti*).

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 9.11, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «di trattamento».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.11 e gli emendamenti 9.13, 9.14 e 9.15.

Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.17, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.18, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.19, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.20.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.20, presentato dal senatore Marino Ignazio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.21.

PASTORE (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*PdL*). Signor Presidente, prima di ritirare l'emendamento, vorrei conoscere il parere del Governo su un ordine del giorno sostitutivo. In caso di parere contrario, mantengo l'emendamento e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in questione.

ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.21, presentato dal senatore Pastore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.22.

COSENTINO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENTINO (*PD*). Signor Presidente, vorrei invitare i proponenti a ritirare l'emendamento in esame, perché se venisse approvato verrebbe meno una delle poche norme positive della legge, quella che prevede che le dichiarazioni anticipate di trattamento sono esenti dall'imposta di bollo. Non vorrei infatti che questa maggioranza ci mettesse sopra anche un'imposta! (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, con il cuore contrito, come suggerito dal senatore Cosentino, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.22 è dunque ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.23, presentato dal senatore Musso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.24, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.25, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Non ho capito l'improcedibilità. La RAI non può parlare con degli *spot* di questa legge? L'emendamento chiedeva solo che la televisione di Stato facesse una campagna informativa.

PRESIDENTE. L'emendamento non è improponibile, ma improcedibile. Se ne vuole la votazione lo deve chiedere espressamente e deve avere il sostegno di 15 colleghi.

PORETTI (*PD*). Allora ne chiediamo la votazione e invitiamo i colleghi a sostenere la richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.25, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.26, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.27, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.28.

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, vorrei rilasciare una breve dichiarazione, perché sento la necessità che rimanga agli atti... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Comprendo la stanchezza dell'Aula, ma il senatore Procacci ha il diritto di fare il suo intervento.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione di questo faticoso *iter* parlamentare sento di ringraziare tutti i colleghi del Partito Democratico, a cominciare dalla presidente Finocchiaro. Può darsi che sul piano dell'immagine siamo apparsi divisi, anche se il nostro statuto prevede su questioni etiche libertà di coscienza vera. (*Applausi dal Gruppo PD e dal senatore Astore*). Noi questa libertà di coscienza l'abbiamo realmente esercitata, davvero. Siamo stati autentici e io francamente preferisco l'autenticità ad una compattezza senz'anima.

Mi hanno colpito le parole pronunciate ieri dalla senatrice Bianconi, collega stimata e stimabile, la quale diceva: «Abbiamo blindato l'articolo 3, abbiamo chiuso su questo tema», come se fosse ad una riunione del suo Gruppo e non in una seduta del Senato, chiedendo di non modificare neppure una virgola del testo. Le nostre parole sono state altre: sono state ricerca, dialogo, mediazione, sintesi. Parole rifiutate, nonostante i tentativi di mediazione che hanno cercato di portarci oltre la nostra posizione.

Questa pagina di incomunicabilità e mancanza di dialogo della vita parlamentare rischia di aprire, signor Presidente, una fase di aspra divisione nel Paese. (*Proteste dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Collega Procacci, la prego.

PROCACCI (*PD*). Ha ragione, ho finito, Presidente.

Tutto ciò con conseguenze negative, che non faranno crescere il Paese e la sua unità. Di questo vi assumete la responsabilità e se l'assumono coloro... (*Proteste dai Gruppi PdL e LNP. Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Colleghi, gli ultimi secondi, per cortesia, siamo alla fine.

PROCACCI (*PD*). ... che hanno scelto la strada della chiusura e dell'imposizione. Vi assumete una grave responsabilità per quanto riguarda il Paese e la sua unità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, permetta anche a me, a nome di tutto il Gruppo, di ringraziare tutta quanta l'Aula. Visto che ab-

biamo discusso per tre giorni, alla fine anche l'intervento del senatore Proccacci ha introdotto le dichiarazioni di voto anticipate. Mi sembra che sia un buon auspicio verso il voto finale. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.28, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché non sono stati approvati emendamenti al disegno di legge tali da sostituire il principio del consenso sui trattamenti sanitari con il principio del dissenso sui trattamenti sanitari, è precluso l'emendamento Tit.1.

Le dichiarazioni di voto finale avverranno alle ore 17 in diretta televisiva.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 13,22)

Sullo sgombero di un campo nomadi

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, intervengo per dare finalmente una buona notizia e anche per esprimere un auspicio.

Stamattina, dopo ripetute richieste, fortunatamente, e grazie all'intervento diretto del ministro Maroni per il tramite del sottosegretario Davico, si è finalmente proceduto ad uno sgombero importante di un campo nomadi nel quartiere San Martino presso Rho, nell'*hinterland* milanese. L'intervento era stato richiesto dalla cittadinanza ormai da molto tempo perché c'erano molte evidenze di qualcosa che non quadrava: una villa – anzi, più di una – con piscina, situata in un parco recintato e circondato da telecamere. Poi, guarda caso, sono saltate fuori refurtive e valigie contenenti monete e biglietti falsi. Ciò che era di tutta evidenza per la popolazione locale, cioè che lì si concentravano malaffare e traffici internazionali anche molto preoccupanti, è ora di evidenza generale.

Purtroppo queste azioni sono ancora rare ma riteniamo che con il coinvolgimento diretto della cittadinanza che si fa parte attiva e segnala situazioni di disagio si possa giungere in tempi ragionevolmente brevi ad una bonifica del territorio, mirata essenzialmente a far cessare fenomeni di malaffare che non sono più tollerabili. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

STIFFONI (*LNP*). Signora Presidente, sollecito lo svolgimento dell'interrogazione 3-00591, presentata il 4 marzo 2009, indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze in merito all'attività della Gerit-Equititalia Spa, cui è stato affidato il servizio di riscossione dei tributi. Notevoli sono infatti i problemi che si rilevano nella gestione di questa società; ricordo soltanto che le cartelle esattoriali sbagliate ammontano a circa 1.600.000 e questo ha prodotto danni notevoli a moltissimi cittadini che si ritrovano con diversi immobili ipotecati.

Sollecito quindi una risposta urgente da parte del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, la Presidenza sicuramente solleciterà il Governo nel senso da lei richiesto.

CARLONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (*PD*). Signora Presidente, intervengo per sollecitare una risposta del ministro Maroni alla mia interrogazione 4-01285, da tempo presentata, sul tema della verifica dell'ordinanza dello scorso anno a proposito dei censimenti nei campi rom, che prevedeva una serie di promesse a proposito dell'integrazione, in particolare per i minori e per le scuole.

Chiedo di sapere cosa il Governo abbia realizzato a seguito dell'istituzione dei commissari *ad acta* e del censimento. La pregherei di sollecitare una risposta in Aula del ministro Maroni.

PRESIDENTE. Senatrice, sicuramente trasmetterò questa sollecitazione alla Presidenza del Senato, che la comunicherà al Governo.

Sui comportamenti in Aula

LONGO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (*PdL*). Signora Presidente, sono nuovo di quest'Aula e lei mi consentirà, quindi, qualche imperfezione nel linguaggio e se dico qualcosa che non è consentito lei mi interromperà subito con il garbo che le è proprio.

Desidero sapere se in quest'Aula sia consentito come prassi o da Regolamento che un senatore o una senatrice parli diffusamente all'Assemblea o al Presidente continuando a masticare una gomma americana. Lo chiedo perché vorrei adeguarmi, pensando di passare dal mio tabagismo alla masticatura del tabacco. Se questo ormai, come ho visto, è consentito – e lo è perché nessuno è mai intervenuto nei confronti della senatrice Porretti – mi potrò regolare di conseguenza. (*Applausi del senatore Di Stefano*).

PRESIDENTE. Senatore Longo, la ringrazio molto per questa nuova sollecitazione che non mancherà di ricevere l'attenzione necessaria in sede di Consiglio di Presidenza.

Sui voti espressi nella discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

ANDRIA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRIA (*PD*). Signora Presidente, intervengo solo per segnalare che, per un banale disguido e del tutto inavvertitamente, ho mancato di votare l'articolo 4. Pregherei di disporre perché si prenda nota del mio voto contrario all'articolo 4.

MAGISTRELLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGISTRELLI (*PD*). Signora Presidente, desidero segnalare un mio errore nella votazione all'articolo 4. Intendevo esprimere voto contrario e non favorevole.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, intervengo per omologa questione. A causa di un mio errore, all'emendamento 7.400 il mio voto, che sarebbe stato contrario, non risulta affatto. Dichiaro quindi che il mio voto sull'emendamento 7.400 è contrario.

STRADIOTTO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO (*PD*). Signora Presidente, vorrei segnalare che ho sbagliato a votare l'articolo 6. Il mio voto è contrario e non favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

FERRARA (*PdL*). Ma questa è una commedia degli errori!

PRESIDENTE. Può succedere. Del resto, è stata una seduta lunga.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già comunicato, la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 17, anziché alle ore 15,30.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, anziché alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,29*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (10 -51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281)

Disposizioni in materia di consenso informato (285)

Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483)

Direttive anticipate di fine vita (800)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972)

Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994)

Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095)

Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188)

Indicazioni anticipate di cura (1323)

Disposizioni a tutela della vita (1363)

Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368)

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità per cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

EMENDAMENTI

4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico

clinica, e sono raccolte dal medico di medicina generale che le sottoscrive; in caso di patologia in atto, per la quale il soggetto è già sottoposto a cure, la DAT può essere raccolta dal medico curante e riportata nella cartella clinica.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza, che non consentono l'immediata acquisizione della DAT, il medico agisce secondo quanto prescritto negli articoli 1 e 2 della presente legge, sentito ove possibile il fiduciario, annotando nella cartella clinica le ragioni delle proprie scelte».

4.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 6, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche

parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

4.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 3 nonché la nomina del fiduciario sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

4.4

BIANCHI, MARINO Ignazio, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, scritto per intero, datato e sottoscritto, con firma autografa, con il quale il soggetto interessato dispone in ordine ai trattamenti sanitari a cui intende o non intende sottoporsi, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, qualora non sia più capace di intendere o di volere. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è redatta da un soggetto maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica da parte del medico di medicina generale o di un altro medico di fiducia del disponente. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa e ne certifica la validità. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

3. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce

parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private».

4.5

PASTORE

Ritirato

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7, sono redatte con atto scritto, datato e sottoscritto dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive».

4.6

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

4.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), quando redatte, sono vincolanti per i terzi, sono redatte in forma scritta con firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione anticipata di trattamento».

4.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sempre vincolanti nei confronti di terzi, in quanto espressione certa di volontà del soggetto che le sottoscrive e riconducibili all'enunciato dell'articolo 32 della Carta Costituzionale della Repubblica che indica la vita di esclusiva appartenenza del dichiarante».

4.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti per i sanitari, sono redatte in forma scritta davanti a due testimoni».

4.11

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione».

4.12

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, non obbligatorio, ma vincolante, redatto in forma scritta e firmato dal soggetto interessato, maggiorenne, in grado di intendere e di volere, con il quale il dichiarante dispone in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere o di volere».

4.13

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «trattamento» inserire la seguente: «che».

4.14

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «non sono obbligatorie» fino alla fine del comma, con le seguenti: «manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa».

4.17 (testo 2)

FOSSON, CINTOLA

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.16

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'Art. 7», con le seguenti: «né vincolanti.».

4.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «ma» inserire le seguenti: «una volta espressa».

4.19

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, prima delle parole: «sono vincolanti» inserire le seguenti: «qualora presenti».

4.20

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «ma sono» inserire la parola: «sempre».

4.21

CECCANTI

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «ma sono vincolanti» aggiungere le parole: «per le strutture sanitarie, nel rispetto della libertà di coscienza del medico».

4.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «vincolanti» inserire le seguenti: «e non devono essere ignorate».

4.23

CASSON, COSENTINO, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 4.23

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.25

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 4.17 (testo 2)

Al comma 1 sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7», con le seguenti: «e non possono essere disattese».

4.26

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 4.17 (testo 2)

Al comma 1 sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7», con le seguenti: «per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente».

4.27

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 4.17 (testo 2)

Al comma 1 sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7», con le seguenti: «per il medico curante».

4.28

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in forma scritta» con le seguenti: «in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa, ovvero redatte in forma elettronica con apposta firma elettronica certificata secondo le modalità e tecnologie disponibili».

4.29

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «maggiorrenne» con le seguenti: «maggiore di 14 anni».

4.30

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «maggiorrenne» inserire le seguenti: o minorenni di età superiore ai sedici anni, assistito da un genitore».

4.31

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica».

4.32

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica» inserire le seguenti: «, se richiesto dal paziente,».

4.33

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive».

4.34

MASSIDDA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

4.35

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 4.34

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

4.36

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «sono raccolte, a titolo gratuito, da un notaio o da un legale ovvero depositate presso l'ufficio anagrafe del Servizio Sanitario Nazionale competente per territorio. Il soggetto che riceve l'atto dà atto, nella dichiarazione stessa, della data di ricezione».

4.37

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «sono raccolte dal medico curante o, se l'interessato lo ritiene opportuno, anche da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento e che garantisce che il paziente sia stato informato delle possibili situazioni cliniche e dei possibili tratta-

menti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.38

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «essere raccolte» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «possono essere raccolte da un notaio».

4.39

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «possono essere raccolte dal medico di medicina generale».

4.39a

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «sono raccolte» inserire le seguenti: «salvo casi esplicitamente motivati».

4.40

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «da un notaio» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «da un notaio ovvero da un avvocato (in ossequio alla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 28 giugno 2008) a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

4.41

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «da un notaio a titolo gratuito o dal Sindaco del Comune di residenza».

4.42

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

4.43

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «dal fiduciario del soggetto, familiare o non, e alla loro redazione partecipa il medico di famiglia, che sottoscrive con firma autografa la Dichiarazione Anticipata di Trattamento unitamente alla persona fiduciaria. Così redatte le DAT hanno valore vincolante per la classe medica e per la legge. Per i soggetti minorenni la responsabilità ricade sui loro tutori legali, siano essi i genitori, naturali o adottivi, o terze parti legalmente riconosciute».

4.44 (testo 2)

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «medico di medicina generale che le» con le seguenti: «medico di medicina generale che contestualmente le».

4.45

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «o da persona incaricata di un pubblico servizio».

4.46

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «di fiducia».

4.47

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «medico di medicina generale» inserire le seguenti: «, a titolo gratuito».

4.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «che le sottoscrive».

4.49

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «che le sottoscrive» con le seguenti: «che ha l'obbligo di sottoscriverle».

4.50

MASSIDDA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un notaio che le riceve per atto pubblico da stipularsi gratuitamente. In tal caso, alla

redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione anticipata di trattamento. Il Notaio ne certifica l'autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.51

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le trasmette all'archivio di cui all'articolo 8, comma 2».

4.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «apponendo anche il suo timbro».

4.53

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza altre formalità».

4.54

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in tre copie, una delle quali viene trattenuta dal medico e una dal sottoscrittore».

4.55

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che ne trattiene una copia».

4.56

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando a fianco della propria firma il numero d'iscrizione all'ordine dei medici».

4.57

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ordine dei medici territorialmente competente conserva l'originale della dichiarazione, che conserva in busta sigillata».

4.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «Il medico» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico ne conserva copia telematica, e ne rilascia ricevuta».

4.59

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico deve trattenere una copia della dichiarazione».

4.60

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «lo scopo di» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di modificare la volontà del dichiarante».

4.61

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di ostacolare o contrastare la volontà del dichiarante».

4.62

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È compito della ASL conservare la dichiarazione sottoscritta e rilasciarne ricevuta al depositante».

4.63

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando un medico sottoscrive più di dieci dichiarazioni nell'arco di due anni, ne dà notizia al sindaco».

4.64

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il dichiarante ritiene che l'informazione di cui al presente comma tenda a modificare o a contrastare la propria intenzione, questi può rivolgersi ad altro medico».

4.65

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro tre giorni dalla sottoscrizione il medico o il paziente depositano una copia presso l'ordine dei notai».

4.66

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Immediatamente il medico invia una copia della dichiarazione all'Ordine dei Medici».

4.67

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono altresì essere raccolte da un qualsiasi pubblico ufficiale».

4.68

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «caso in cui» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il dichiarante voglia redarre la propria dichiarazione davanti a un medico diverso dal proprio, può motivare la propria decisione nella dichiarazione, che comunque resta valida».

4.69

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il soggetto renda la propria dichiarazione davanti ad altro medico, questi si accerta che il medico del dichiarante abbia fornito le informazioni di cui al presente comma».

4.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di mancata sottoscrizione da parte del medico, la Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere sottoscritta presso gli Sportelli Anagrafici Circostrizionali, e datata a cura dell'incaricato del Comune».

4.71

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il notaio o l'avvocato ne certificano l'autenticità ed attesta no che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.72

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il fiduciario, salvo il caso in cui il soggetto interessato sia diventato incapace di intendere e di volere, può declinare in ogni momento l'incarico per iscritto, comunicandolo direttamente al soggetto interessato e al medico di famiglia».

4.73

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Dopo il comma 1,» a: «Il medico» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodetermina-

zione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.74

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico».

4.75

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo».

4.76

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In ogni caso, un pubblico ufficiale certifica l'autenticità della dichiarazione di cui al comma 1 ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle conseguenze della sottoscrizione».

4.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento non sono obbligatorie e sono vincolanti, salvo che siano in palese contrasto con norme dell'or-

dine pubblico, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito o da un funzionario dell'anagrafe del comune di residenza del dichiarante».

4.78

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa. Soddisfatti tali requisiti esse divengono vincolanti per il medico».

4.79

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa».

4.80

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza» con le seguenti: «devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole».

4.81

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «consapevolezza» inserire le seguenti: «senza che il medico abusi della sua posizione».

4.82

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «con firma autografa» le seguenti: «ne certifica l'autenticità ed attesta che l'estensore abbia espresso le proprie disposizioni in piena libertà e autonomia intellettuale».

4.83

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Se il dichiarante ritenga che il medico stia esercitando pressioni ritenute indebite, si rivolge all'Ordine dei Medici per avere un ulteriore confronto».

4.84

D'ALIA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento producono effetti dal momento della loro redazione e sottoscrizione nelle forme previste dal presente articolo».

4.85

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.86

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 4.85

Sopprimere il comma 3.

4.87

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Dichiarazione ha validità permanente».

4.88

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Dichiarazione anticipata di trattamento ha validità illimitata. La dichiarazione può essere in ogni momento revocata o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.89

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La dichiarazione anticipata di trattamento è sempre valida, salvo rinuncia».

4.90

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Dichiarazione ha validità dalla data di sottoscrizione *sine die*, e può essere modificata in ogni momento».

4.91

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La dichiarazione si rinnova ogni tre anni tramite la formula del silenzio assenso».

4.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Dichiarazione ha durata tre anni, termine oltre il quale se non si revoca si intende rinnovata».

4.93

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di dieci anni. Scaduto questo termine, ed in mancanza di successive manifestazioni di volontà in proposito, essa dovrà comunque essere presa in considerazione dal medico curante in quanto manifestazione dell'orientamento del paziente. La DAT può essere indefinitamente rinnovata, o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità per tutto l'arco della vita dell'individuo, ma può essere cambiata dall'interessato in qualsiasi momento, con le forme prescritte nei paragrafi precedenti».

4.95

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione si rinnova automaticamente ogni tre anni».

4.96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «validità di» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di 10 anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi da 1 a 3».

4.97

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.98

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La dichiarazione ha validità illimitata e non necessita di essere rinnovata».

4.99

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto» inserire le seguenti: «disponga diversamente o».

4.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 3,» a: «un termine» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto» inserire le seguenti: «indichi un termine più breve o».

4.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto» inserire le seguenti: «indichi un termine più lungo o».

4.102

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Approvato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la dichiarazione» aggiungere le seguenti: «anticipata di trattamento».

4.103

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 3» a: «segunte:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quarantatré».

4.104

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quaranta».

4.105

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentacinque».

4.106

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentadue».

4.107

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentuno».

4.108

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trenta».

4.109

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «venticinque».

4.110

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «venti».

4.111

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciannove».

4.112

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciotto».

4.113

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciassette».

4.114

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sedici».

4.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici».

4.116

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattordici».

4.117

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre-dici».

4.118

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dodici».

4.119

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «undici».

4.120

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.121

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.122

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.123

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».

4.124

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto».

4.125

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

4.126 (testo 2 corretto)

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «cinque anni» inserire le seguenti: «, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1.».

4.127

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata

più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.» *con le seguenti*: «si rinnova automaticamente».

4.128

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2» *con le seguenti*: «essa può essere rinnovata».

4.129

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «con la forma» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «con la semplice apposizione di una ulteriore firma e con la data aggiornata, davanti allo stesso medico o, se non disponibile, ad altro medico».

4.130

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «con la forma» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «davanti a un qualsiasi pubblico ufficiale».

4.131

RUTELLI, BOSONE, GUSTAVINO, DE SENA, LUSI, ANDRIA, SERRA

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«In caso di mancato rinnovo e della successiva perdita della capacità di intendere e di volere, il medico curante assume le proprie decisioni di ordine terapeutico con un'attenta valutazione della volontà espressa dal soggetto».

4.132

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento. La revoca, anche parziale, il rinnovo o la modifica della dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa».

4.133

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità a tempo indeterminato. La DAT può essere in qualunque momento rivista e modificata dal paziente, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4.134

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento esclusivamente dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e non è nella disponibilità dell'eventuale fiduciario, nei casi in cui il paziente abbia perso la capacità di intendere e di volere o quella di comunicare il proprio pensiero.

4.136

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa».

4.135

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Inammissibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere modificata in ogni momento dal soggetto interessato ed è valida sino ad eventuale revoca. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato».

4.137

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La revoca della DAT può essere effettuata con semplice sottoscrizione, davanti a testimoni, di atto di revoca sottoscritto con firma autografa dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere anche in assenza di un notaio».

4.138

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 dopo le parole: «soggetto interessato» aggiungere le seguenti: «Ove non sia possibile la sottoscrizione per impedimenti fisici, il soggetto interessato potrà revocare in tutto o in parte la dichiarazione anche oralmente in presenza di due testimoni».

4.139

D'ALIA, FOSSON

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «in ogni momento dal soggetto interessato» aggiungere le seguenti: «, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1».

4.140

PASTORE

Ritirato

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La revoca può essere espressa senza alcun vincolo di forma».

4.141

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La DAT deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico. Il paziente può comunque richiedere che l'inserimento avvenga al momento stesso della redazione della cartella clinica».

4.142

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita».

4.143

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime».

4.144

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «trattamento» inserire le seguenti: «previa verifica della sua validità».

4.145

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «inserita» inserire le seguenti: «in copia».

4.146

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «cartella clinica» inserire le seguenti: «previa immediata comunicazione al responsabile della struttura sanitaria».

4.147

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 5» a: «della dichiarazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichia-

razione può rifiutarsi di inserirla nella cartella clinica, assumendosene le eventuali responsabilità».

4.148

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'ordine dei medici».

4.149

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'autorità giudiziaria».

4.150

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico curante, o l'eventuale fiduciario, può garantire l'esistenza della dichiarazione, il suo contenuto, qualora il paziente non sia in grado di esibirla. In questo caso la dichiarazione originale deve essere consegnata entro 24 ore».

4.151

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contemporaneamente all'inserimento, il dirigente della struttura sanitaria avverte il medico curante».

4.152

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se del caso, o in caso di sua assenza, viene avvertito il fiduciario».

4.153

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il paziente non è in grado di esibirla, si avverte il medico curante».

PROPOSTA DI STRALCIO

S4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinta

Stralciare il comma 6.

EMENDAMENTI

4.154

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 6.

4.155

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Id. em. 4.154

Sopprimere il comma 6.

4.156

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Id. em. 4.154*Sopprimere il comma 6.*

4.157

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «acquisizione,» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione, fatto salvo la sua integrale attuazione non appena venga notificata alla struttura medica di ricovero, che dovrà immediatamente abbandonare terapie od azioni che ne siano in contrasto».

4.158

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione. Le aziende ospedaliere e le ASL predispongono database contenenti le DAT, immediatamente accessibili da tutti i reparti di pronto soccorso e di degenza».

4.159

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In condizioni di urgenza, ove non sia possibile una sua immediata acquisizione, l'unità medica che ha in carico il paziente procede in base alla deontologia medica tradizionale».

4.160

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo disposizioni in senso contrario espressamente contenute nella dichiarazione».

4.161

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che non sia espressamente richiesto nella dichiarazione».

4.162

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni di cui al periodo precedente, per condizioni di urgenza si intendono situazioni nelle quali il ritardo nel trattamento sanitario, necessario ai fini dell'acquisizione della dichiarazione anticipata di trattamento, pregiudicherebbe irrimediabilmente la salute del paziente».

4.163

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dichiarazioni sono invece vincolanti anche in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato nel caso in cui nelle dichiarazioni anticipate di trattamento sia espressamente negato il consenso a tutte o alcune manovre di rianimazione».

4.164

BIANCHI, MARINO Ignazio, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, al momento del ricovero, il personale della struttura sanitaria pubblica o privata, dove il paziente è ricoverato, deve accedere all'archivio unico nazionale informatico, di cui all'articolo 9, comma 1, per conoscere l'esistenza eventuale di una dichiarazione anticipata di trattamento ed, in caso positivo, avere la possibilità di consultarla».

4.165

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento può contenere disposizioni in ordine all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, promuove campagne di informazione periodiche e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, della possibilità di rendere la dichiara-

zione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodo logico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

4.0.2

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza. La struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, l'esecuzione delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento».

4.0.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero la cui dichiarazione, pur se corrispondente alle norme del suo paese, sia in evidente contrasto con le norme di cui alla presente legge viene immediatamente informato. Se non è nelle condizioni di farlo, viene informata l'ambasciata, che in questo caso lo rappresenta.

2. Il cittadino o chi lo rappresenta, può accettare di aderire alle norme di cui alla presente legge, e ne dà dichiarazione pubblica. Se non aderisce, può chiedere il rimpatrio nel proprio paese, che avviene nel più breve tempo possibile, anche nel caso in cui il paziente non abbia gli strumenti economici per farvi fronte.

3. In questo caso chi provvede al rimpatrio può chiedere il rimborso delle spese sostenute allo stato di residenza dello straniero».

4.0.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata, ancorché redatta secondo le norme del paese d'origine, ha il diritto di chiederne l'applicazione».

4.0.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata, ancorché redatta secondo le norme del paese d'origine, ha il diritto di chiedere che esse siano accettate come valide dalla struttura presso la quale sia ricoverato».

4.0.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso di dichiarazione anticipata scritta nella lingua d'origine».

4.0.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso in possesso di una dichiarazione anticipata sottoscritta con le forme e le modalità previste dal paese d'origine».

4.0.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «presente legge,» respinte; seconda parte preclusa*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, la struttura presso la quale è ricoverato provvede senza indugi a informarlo».

4.0.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, il dirigente della struttura avvisa senza indugio l'ambasciata o l'ufficio consolare del paese d'origine dello straniero».

4.0.10

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Quando una dichiarazione anticipata sia scritta nella lingua originale di un cittadino straniero deve essere fatta immediatamente una traduzione giurata, a carico dello stesso. Se le disposizioni contenute sono compatibili con le norme di cui alla presente legge, la dichiarazione diventa valida a tutti gli effetti».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Non posto in votazione (*)

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.

(*) Approvato l'emendamento 5.100 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

5.100/1

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Respinto

All'emendamento 5.100, al comma 1, sopprimere le parole da: «Il Ministro del lavoro» fino a: «nell'assicurare».

Conseguentemente, dopo la parola: «permanente» aggiungere, in fine, le seguenti: «rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza

è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede».

5.100/2

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Improcedibile

All'emendamento 5.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza ed è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede».

5.100/3

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Improcedibile

All'emendamento 5.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza».

5.100/4

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Improcedibile

All'emendamento 5.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede».

5.100

IL RELATORE

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta le Linee Guida cui le Regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente».

5.100 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le Linee Guida cui le Regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente».

5.300

ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - 1. In attesa dell'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, ai fini della presente legge, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo permanente rappresenta livello essenziale di assistenza. A tal fine, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto le Linee guida per l'attivazione di progetti speciali nazionali, da attivare a carico del Fondo del Servizio Sanitario Nazionale».

5.2

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «garantita» aggiungere la seguente: «e tutelata».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

D'ALIA, FOSSON

Improponibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Accesso e finalità delle cure palliative e promozione dell'assistenza e cura delle malattie rare)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle cure palliative per la gestione dei sintomi psicofisici di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva e nel dolore severo cronico di origine neuropatica. È altresì tutelato il diritto delle persone affette da malattie rare a ricevere assistenza e cura anche domiciliare.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti in fase inguaribile e progressiva di patologia cronica degenerativa;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, delle reti di cure palliative e di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine e di assistenza e cura anche domiciliare alle persone affette da malattie rare;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in cure palliative e in cure delle malattie rare quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate, assistenza e cura delle persone affette da malattie rare;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenire abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati in cure palliative e nella terapia del dolore e nell'assistenza e cura delle persone affette da malattie rare;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure pallia-

tive e della terapia del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati; promuovendo altresì l'informazione sulle malattie rare e l'educazione all'assistenza delle persone affette da malattie rare.

3. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

4. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponda ai trattamenti disponibili e che necessitino di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

5. Con l'accordo di cui al comma 4 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

6. L'accesso alle risorse di cui al comma 3 è subordinato alla presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999.

7. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto: "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il predetto accordo sono altresì stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al medesimo comma 1 ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese per l'utilizzo delle risorse disponibili.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, relativamente ai livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da sintomi severi e da dolore conseguenti a patologie oncologiche o degenerative progressive o dolore severo cronico di origine neuropatica a cure domiciliari palliative integrate.

10. Nell'ambito dei livelli assistenziali di cui al comma, 9 degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, le regioni adottano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, uno specifico programma pluriennale che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive e di pazienti colpiti da dolore severo cronico di origine neuropatica nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato, nonché della prosecuzione in sede domiciliare delle terapie necessarie.

11. Il programma di cui al comma 10 definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra le regioni e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, il predetto programma definisce i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specifica le modalità di verifica dell'attività svolta dalle medesime, sia sul piano tecnico che amministrativo.

12. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti.

13. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al citato decreto 18 maggio 2004, ed il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, che ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.";

b) alla tabella II, sezione B, dopo la voce: "denominazione comune: Delorazepam" è inserita la seguente: "denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)"».

14. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la for-

mazione continua, di cui all'articolo 16-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali o affetti da malattie rare consegua crediti formativi in cure palliative e terapia del dolore e assistenza dei malati affetti da malattie rare.

15. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 2.

16. È istituita la scuola di specializzazione in cure palliative per la formazione di medici specialisti in grado di porre in atto assistenza dei casi complessi e consulenze per i colleghi dei diversi assetti ospedalieri, residenziali e domiciliari, e di effettuare ricerca e formazione continua in cure palliative.

17. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive e del dolore severo cronico di origine neuropatica nonché nell'assistenza e cura delle malattie rare. Nelle predette campagne è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.

18. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono agli utenti la massima pubblicità del servizio relativo ai processi applicativi adottati in attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'articolo 5-*quater*, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e di registrazione di eventuali disservizi.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 18 valutati in tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

5.0.2

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Improcedibile*Aggiungere infine il seguente articolo:*

«Art. 5-bis.

(Collocamento anticipato in quiescenza)

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.

4. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici.

5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

5.0.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Improprio

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Con riferimento alle disposizioni della presente legge, in conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative.

2. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582».

5.0.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improprio

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere il prepensionamento.

2. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi, dà loro la possibilità di richiedere l'assegno di accompagnamento.

3. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi non cittadini italiani dà loro la possibilità di richiedere in via prioritaria la cittadinanza italiana».

5.0.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere il prepensionamento».

5.0.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere l'assegno di accompagnamento.

5.0.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi, dà loro la possibilità di richiedere in via prioritaria la cittadinanza».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Fiduciario)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà.

3. Il fiduciario non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e, in stretta collaborazione con il medico curante, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

EMENDAMENTI

6.1

BIANCHI, MARINO Ignazio, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «anticipata di trattamento» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. - 1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario che ne curi l'esecuzione.

2. In caso di mancata nomina del fiduciario, di rinuncia o di morte dello stesso, l'esecuzione della dichiarazione anticipata di trattamento è affidata all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente ed è obbligato ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.

4. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere o di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

6.2

MARINO Ignazio, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Precluso

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. - 1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare l'esecuzione delle disposizioni in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

2. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di mancata espressione di volontà nella dichiarazione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o in mancanza di nomina, di rinuncia o di morte di quest'ultimo, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della suddetta dichiarazione e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente; in mancanza di disposizioni cui attenersi o nell'impossibilità di ricostruire la volontà del disponente opera nel migliore interesse dell'incapace.

4. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 2, si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente».

6.7

GUSTAVINO, DI GIROLAMO Leopoldo, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento è contenuta la nomina di un fiduciario cui sono affidate le decisioni in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

1-bis. Il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace.

1-ter. Trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 587 e seguenti del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Fiduciario*) - 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del

paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà. In mancanza di un fiduciario, le relative funzioni sono svolte dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno cui il decreto di nomina attribuisca l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario; a tali soggetti si applicano, ove compatibili, le norme della presente legge relative al fiduciario. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 406, ultimo comma, del codice civile, in mancanza di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno competente, il medico curante è tenuto a fornire notizia al pubblico ministero.

3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte o sopravvenuta incapacità».

6.200

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «stesso interessato» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione nelle medesime forme di cui al presente articolo, e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario».

6.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. - 1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione, e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente».

6.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato».

6.8

PASTORE

Approvato*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione».

6.9

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «è possibile la nomina di» con le seguenti: «si può nominare».

6.10

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è possibile» con la seguente: «obbligatoria».

6.11BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO
Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «obbligatoria».

6.12

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «capace di intendere e di volere.».

6.13

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «accetta l'incarico apponendo la propria firma» con le seguenti: «opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a realizzarne le volontà».

6.14

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1 sopprimere la parola: «l'incarico».

6.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «l'incarico apponendo la propria firma» con le seguenti: «sottoscrivendo l'incarico».

6.16

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «apponendo la propria firma» con la seguente: «firmando».

6.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «affinché venga rispettata la volontà del soggetto in merito ai trattamenti sanitari a cui essere sottoposto».

6.18

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in calce alla dichiarazione anticipata di trattamento».

6.19

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando la dichiarazione abbia una validità superiore ai tre anni la nomina di un fiduciario è obbligatoria;».

6.20

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il dichiarante revoca il fiduciario, o lo sostituisce, non ha alcun obbligo di motivare la sua decisione, che diventa valida con una semplice dichiarazione fatta davanti a testimoni».

6.21

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui il dichiarante sia minorenne ma di età superiore ai sedici anni, la nomina di un fiduciario è obbligatoria».

6.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può revocarlo in qualsiasi momento».

6.23

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il fiduciario nominato è temporaneamente impossibilitato a esercitare il suo ruolo, la struttura responsabile avvisa il medico curante o il sindaco».

6.24

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fiduciario non può pretendere né danaro né altre forme di contributo per lo svolgimento del proprio ruolo».

6.25

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fiduciario che chieda un corrispettivo in danaro o in altra forma per accettare la propria nomina non può fare il fiduciario».

6.26

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nulla è dovuto al fiduciario per lo svolgimento delle proprie mansioni».

6.27

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco del comune di residenza del dichiarante assume le veci del fiduciario quando questi per un qualsiasi motivo non sia reperibile».

6.28

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.29

BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attri-

buire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace».

6.30

MARINO Ignazio

Id. em. 6.29

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace».

6.31

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Assorbito dall'approvazione dell'em. 6.8

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate».

6.32

PASTORE

Approvato

Ai commi 2, 3, 4 e 5, dopo la parola: «fiduciario», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «se nominato».

6.33

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «l'unico» con la seguente: «il».

6.35

COSENTINO, MARINO Ignazio, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento».

6.36

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «e si impegna ad agire».

6.37

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «si impegna».

6.38

PASTORE

Respinto (*)

Ai commi 2, 3, 4 e 5, sostituire le parole: «si impegna», ovunque ricorrono, con le seguenti: «è obbligato».

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dai senatori Poretti e Perduca.

6.39

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «si impegna» con le seguenti: «è impegnato».

6.40

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «ad agire».

6.41

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ad agire nell'esclusivo e migliore interesse» con le seguenti: «a dare attuazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento».

6.42

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'esclusivo e migliore interesse» con le seguenti: «nell'interesse».

6.43

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «sempre e solo».

6.44

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «intenzioni» con la seguente: «volontà».

6.45

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «legittimamente».

6.46

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, la parola: «esplicitate» è sostituita da: «sottoscritte».

6.47

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, le parole: «dal soggetto» sono soppresse.

6.48

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 2, sopprimere le parole: «per farle conoscere e farne realizzare le volontà».

6.49

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 2, le parole: «per farle conoscere e farne realizzare le volontà» sono sostituite dalle seguenti: «perché siano conosciute e siano realizzate le volontà».

6.50

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.48

Al comma 2, sostituire le parole: «per farle conoscere e farne realizzare le volontà» con le seguenti: «perché siano attuate».

6.51

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «farne realizzare le volontà» con le seguenti: «promuoverne la realizzazione».

6.52

FOSSON, CINTOLA

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.48

Al comma 2, sostituire le parole: «farne realizzare le volontà» con le seguenti: «tenere in adeguata considerazione».

6.53

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.48

Al comma 2, sostituire le parole: «farne realizzare» con le seguenti: «realizzarne».

6.54

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il dichiarante o i suoi congiunti di primo grado ritengano che sia venuto meno il vincolo di lealtà del fiduciario, possono chiedere un decreto di revoca all'autorità giudiziaria».

6.300

RIZZI, MONTANI

Approvato

Sopprimere il comma 3.

6.56

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il medico non può disattendere la dichiarazione anticipata di trattamento, a meno che non vi sia concorde parere del fiduciario. In caso di contrasto tra il medico e il fiduciario, la decisione è assunta dal comitato etico».

6.57

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente».

6.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente».

6.59

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso*Al comma 3 sopprimere le parole: «in alcun modo».***6.60**

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso*Al comma 3, sopprimere la parola: «stretta».*

6.61

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «si impegna a garantire» con le seguenti: «garantisce sotto la propria responsabilità».

6.62

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «a garantire che» con la seguente: «perché».

6.63

PORETTI, MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, CASSON, ADAMO

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «che si tenga conto» con le seguenti: «l'applicazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,».

6.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «si tenga conto delle indicazioni» con le seguenti: «siano rispettate le volontà».

6.65

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «si tenga conto delle» con le seguenti: «vengano assolutamente rispettate le».

6.66

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 le parole: «tenga conto delle» sono sostituite da: «considerino le».

6.67

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 le parole: «dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento» sono sostituite da: «nella medesima dichiarazione».

6.68

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A fronte di un disconoscimento delle volontà del dichiarante il fiduciario avverte il sindaco del comune di residenza del dichiarante, che deve intervenire a tutela delle volontà del dichiarante».

6.69

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Se il fiduciario ritiene che le volontà del dichiarante non siano rispettate si rivolge senza indugio all'autorità giudiziaria».

6.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il fiduciario sia un medico, egli può assistere e partecipare all'attività diagnostica».

6.71

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fiduciario deve sempre essere messo al corrente di tutte le iniziative di carattere terapeutico che la struttura sanitaria intenda mettere in atto. Se del caso può farsi assistere da un medico di propria fiducia».

6.72

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di mettere in atto i trattamenti ritenuti necessari, la struttura sanitaria si accerta che il fiduciario ne abbia avuto informazione chiara e comprensibile».

6.73

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.74

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fiduciario, in collaborazione con il medico curante con il quale si realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire la puntualità delle cure, tranne nei casi in cui queste siano discordi con le volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento».

6.75

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga

conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

6.76

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «fiduciario» inserire le parole: «, che» e, in fine, aggiungere le seguenti: «può, se lo ritiene necessario, chiedere l'intervento di uno specialista in cure palliative che partecipi alla definizione dei trattamenti necessari al paziente».

6.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.» con le seguenti: «è vincolato dalle dichiarazioni anticipate di trattamento».

6.78

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le» con le seguenti: «, assistito da un palliativista di sua fiducia, quando lo ritenga necessario, richiede la somministrazione delle».

6.79

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «si impegna a vigilare» con le seguenti: «è autorizzato in ogni momento ad intervenire».

6.80

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire la parola: «vigilare» con la seguente: «verificare».

6.81

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 4 le parole: «perché al paziente vengano» sono sostituite da: «che al paziente siano».

6.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sopprimere la parola: «migliori».

6.83

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire la parola: «migliori» con la seguente: «opportune».

6.84

MALAN

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «migliori terapie palliative disponibili» inserire le parole: «compatibili con le volontà espresse dal paziente».

6.85

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «disponibili» aggiungere le seguenti: «anche chiedendo che sia sentito uno specialista della terapia del dolore».

6.86

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 dopo la parola: «disponibili» aggiungere le seguenti: «quando le condizioni del paziente lo richiedano».

6.87

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire la parola: «evitando» con la seguente: «senza».

6.88

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «sia di accanimento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di accanimento terapeutico».

6.89

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico» con le seguenti: «di accanimento o di abbandono terapeutico».

6.90

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico» con le seguenti: «sia di accanimento che di abbandono terapeutico».

6.91

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 5.

6.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 6.91

Sopprimere il comma 5.

6.93

MICHELONI, PORETTI

Id. em. 6.91

Sopprimere il comma 5.

6.94

BOSONE

Ritirato

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza, motivando le sue decisioni in cartella. L'azienda sanitaria presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque l'esecuzione delle sue volontà.

5-bis. In caso di contrasto con il personale medico, il fiduciario può appellarsi al comitato etico istituito ai sensi del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006».

6.95

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico».

6.96

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5 sopprimere la parola: «attentamente».

6.97

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale» con le seguenti: «che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia salvo che tale possibilità non derivi direttamente dal rispetto della volontà del paziente come espressa nella DAT».

6.98

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 5» a: «dell'ordine» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in collaborazione con le Forze dell'ordine, l'Esercito e la magistratura».

6.99

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura».

6.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sopprimere il comma 6.*

6.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario, che provvederà ad inserire il relativo documento nella cartella clinica».

6.102

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario».

6.103

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 6 le parole: «può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo» sono sostituite da: «che rinuncia per iscritto all'incarico, lo comunica».

6.104

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 6, sostituire la parola: «comunicandolo» con le seguenti: «dandone comunicazione».

6.105

MALAN

Approvato

Al comma 6, sopprimere la parola: «direttamente».

6.106

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Id. em. 6.105

Al comma 6, sopprimere la parola: «direttamente».

6.107

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Le parole da: «Al comma 6» a: «il consenso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

6.108

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

6.109

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 6» a: «la rinuncia» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se la rinuncia non dipende da contrasti con le decisioni del responsabile del trattamento

sanitario, può indicare il nome di un altro fiduciario, in accordo col dichiarante o con i familiari».

6.110

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se la rinuncia è motivata da contrasti con il medico curante, deve informare l'ordine dei medici e il responsabile della struttura sanitaria».

6.111

BASSOLI, MARINO Ignazio, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso di assenza, decesso, rinuncia o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado del paziente».

6.112

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso in cui le volontà del paziente contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento contrastino o siano incompatibili, in sede di attuazione, con le convinzioni di carattere scientifico o deontologico del medico, la ASL di competenza deve provvedere senza indugio all'indicazione di un medico che non versi nella stessa situazione al fine di assicurare la piena e completa attuazione delle indicazioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento».

6.113

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In assenza o rinuncia del fiduciario le strutture pubbliche devono farsi carico del rispetto delle volontà espresse nella DAT».

6.114

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Qualora il fiduciario rinunciasse all'incarico, il giudice tutelare deve provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal paziente nelle proprie DAT».

6.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che al soggetto vengano garantiti i sostegni e conforti religiosi, spirituali, ma anche artistici, corrispondenti alle scelte, pratiche, preferenze, orientamenti e stili di vita del soggetto».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

MARINO Ignazio

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e manchi la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Ruolo del medico)

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

3. Il medico, nel caso di situazioni di urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica.

4. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.

5. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza regionale. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

EMENDAMENTI

7.1

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Responsabilità del medico*). - 1. Il medico che viola le norme di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto a sanzioni disciplinari.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, il medico non è altrimenti responsabile se ha agito nell'interesse della vita e

della salute del paziente e nel rispetto dei criteri elaborati dalla scienza medica».

7.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Ruolo del medico*). - 1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, ne valuta l'attinenza alla specifica situazione clinica ed alle relative esigenze terapeutiche, considerando altresì se dette volontà siano state manifestate con piena consapevolezza delle conseguenze derivanti da una loro attuazione, ed annotando infine nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di osservare o di non osservare dette volontà.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni contrarie alla legge

3. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.

4. Nel caso di contrasto tra il fiduciario ed il medico curante, la questione può essere sottoposta alla valutazione del comitato etico della struttura sanitaria, il quale, sentiti il fiduciario ed il medico curante, si esprime con motivato parere. Il parere espresso non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Nel caso in cui il medico non intenda adeguarsi al parere, egli stesso, o la struttura sanitaria che ha in cura il paziente, su richiesta del fiduciario, sono tenuti ad individuare altro medico disposto ad eseguire quanto stabilito nel parere».

7.5

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 1.

7.6

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

«1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattendere solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

7.7

MALAN

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il medico curante, nel caso in cui, sentito il fiduciario, ritenga di non seguire le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, in quanto in contrasto con gli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche o per altre eccezionali circostanze, annota le motivazioni nella cartella clinica».

Al comma 2, sopprimere le parole: «orientate a cagionare la morte del paziente o comunque».

Conseguentemente:

– *sopprimere il comma 4;*

– *sostituire l'ultimo periodo del comma 5 con il seguente: «Il parere espresso dal collegio è vincolante, ma nessun medico può essere tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».*

7.8

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono vincolanti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, per le scelte sanitarie del medico».

7.9

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita».

7.10

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo i precetti deontologici; egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene».

7.11

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «*Sostituire il comma*» **a:** «**di trattamento**» **respinte; seconda parte preclusa**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fidu-

ciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime».

7.12

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, non può disattenderle».

7.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono vincolante per il medico curante che non può disattenderle».

7.14

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante».

7.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, ove si escluda che una delle parti sia il medico curante, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero

o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante e i soggetti in questione».

7.400

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento sono», sopprimere la seguente: «attentamente».

7.16

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «attentamente prese in considerazione dal» con le seguenti: «vincolanti per il».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole da: « che, sentito il fiduciario, », fino alla fine del comma.

7.17

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sost. id. em. 7.16

Al comma 1, sostituire le parole: «attentamente prese in considerazione dal» con le seguenti: «vincolanti per il» e sopprimere le parole: «che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno».

7.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «attentamente prese in considerazione dal» con le seguenti: «vincolanti per il».

7.19

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma.

7.20

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sost. id. em. 7.19

Al comma 1, sopprimere le parole: «che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno».

7.21

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma con le seguenti: «non può in ogni caso disattenderle».

7.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma con le seguenti: «se in disaccordo, ne comunica le ragioni alla direzione sanitaria che individua immediatamente un altro medico».

7.23

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma con le seguenti: «ne valuta le ragioni».

7.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «con cui» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno» con le seguenti: «le modalità con cui renderle esecutive».

7.25

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno» con le seguenti: «le modalità con cui eseguirle».

7.26

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «seguirle o meno» con le seguenti: «eventualmente di non seguirle».

7.27

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «o meno».

7.28

CECCANTI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui il medico curante ritenga di non seguire le volontà del soggetto, esse, nei limiti del rispetto delle leggi vigenti e delle decisioni del medico curante, sono comunque vincolanti per la struttura sanitaria, la cui direzione individua le modalità affinché esse siano seguite, ivi compresa l'individuazione del personale medico disponibile a tale scopo».

7.29

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui il medico curante rifiuti di aderire alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata, considerandole non adeguate da un punto di vista clinico, avverte la direzione sanitaria che provvede a una verifica di carattere scientifico-clinico».

7.30

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se il medico curante rifiuta di seguirle per ragioni di coscienza, comunica la propria decisione alla direzione sanitaria, che provvede immediatamente a individuare un medico per sostituirlo».

7.31

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «un medico» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le renda esecutive».

7.32

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le esegua».

7.33

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.34

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.33*Sopprimere il comma 2.*

7.35

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fermo il rispetto delle volontà del paziente, così come dallo stesso espresse anche in sede di DAT,».*

7.36

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita».

7.37

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.38

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico agisce, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, e comunque garantendo in via prioritaria ed incontrovertibile l'applicazione delle volontà che il paziente ha formalizzato in termini di trattamenti sanitari, anche qualora questi portassero alla morte del paziente stesso».

7.39

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico ha l'obbligo di indicare al paziente che sia cosciente quali siano le possibili conseguenze, in base alle conoscenze mediche attuali, dell'aggravarsi della sua malattia, e ha il diritto di comunicare al paziente che ha diritto a scegliere se essere o non essere rianimato, intubato, alimentato forzatamente e qualsiasi altra pratica invasiva che il paziente ritenga, coscientemente, di rifiutare o di accettare. il paziente può delegare una persona di fiducia a decidere nel momento dell'aggravarsi della malattia o delle condizioni mediche».

7.40

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente solo su richiesta esplicita del paziente o del suo fiduciario in base alle volontà espresse dal paziente nelle DAT. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.41

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico non può sottoporre il paziente a trattamenti espressamente vietati nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento. A meno che sia a ciò autorizzato dal giudice tutelare, ed esclusivamente nel caso in cui i trattamenti espressamente vietati nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento possano verosimilmente portare ad una rapida risoluzione della situazione di stato vegetativo del paziente, e non servano esclusivamente a prolungarne lo stato di vita vegetativa».

7.42

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.43

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate al non rispetto della volontà del paziente».

7.44

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il rifiuto della prestazione del consenso da parte del fiduciario non comporta l'onere della giustificazione, a meno che non contrasti con quanto disposto nelle dichiarazioni Anticipate di trattamento del paziente».

7.45

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «medico» sopprimere la parola: «non», e dopo la parola: «paziente» sostituire le parole da: «o comunque» fino alla fine del periodo con le seguenti: «qualora esse siano chiaramente espresse dal paziente».

7.46

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «non».

7.47

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «non può prendere in considerazione» con le seguenti: «deve ottemperare alle».

7.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «indicazioni» con la seguente: «volontà».

7.49

CECCANTI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo: «la morte del paziente» aggiungere: «, fermo restando il diritto del paziente alla rinuncia alle cure nel rispetto dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione e il rispetto del principio del consenso informato,».

7.50

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 2,» a: «giuridiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sopprimere le parole: «o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».

7.51

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

7.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «norme giuridiche» inserire le seguenti: «o con la DAT».

7.53

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «o la deontologia medica».

7.54

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.55

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 2,» a: «volontà sono» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

7.56

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto degli articoli 2, 13, 32 della Costituzione».

7.57

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le volontà sono eseguite dal medico nel pieno rispetto degli articoli 2, 13, 32 della Costituzione».

7.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, secondo periodo premettere le seguenti parole: «In ogni caso».

7.59

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «valutate» con la seguente: «rispettate».

7.60

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo sostituire la parola: «valutate» con le seguenti: «prese in considerazione».

7.61

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «in scienza e coscienza».

7.62

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «dell'inviolabilità della vita umana e».

7.63

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana e» con le seguenti: «dell'autodeterminazione della persona».

7.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana» con le seguenti: «dell'articolo 32 della Costituzione».

7.65

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana e» con le seguenti: «del consenso informato».

7.66

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.67

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza», con le seguenti: «coscienza e tenendo conto dell'articolo 32 della Costituzione».

7.68

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di precauzione, proporzionalità e prudenza» con le seguenti: «del codice deontologico».

7.69

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, autodeterminazione della persona e rispetto della dignità umana».

7.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rispetto della conservazione della dignità dell'essere umano».

7.200

RIZZI, MONTANI

Approvato

Sopprimere il comma 3.

7.71

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.200

Sopprimere il comma 3.

7.72

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La DAT produce i suoi effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa e anche nelle situazioni d'urgenza il medico è tenuto a rispettarle».

7.73

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico».

7.74

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il medico anche nelle situazioni d'urgenza assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT anche se queste potessero comportare il decesso del paziente».

7.75

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il medico, nelle situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT».

7.76

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nei casi di cui il medico ravvisi inadempienze da parte del fiduciario, è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero».

7.77

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «urgenza», aggiungere le seguenti: «in qualunque caso non sia possibile acquisire la Dichiarazione anticipata di trattamento».

7.78

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 3, dopo la parola: «urgenza», aggiungere le seguenti: «in qualunque caso non sia possibile acquisire la Dichiarazione anticipata di trattamento».

7.79

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «situazioni d'urgenza», aggiungere le seguenti: «e qualora il paziente non abbia formulato dichiarazione anticipata di trattamento».

7.80

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole: «, sentito ove possibile il fiduciario,».

7.81

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 3» a: «ove possibile» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3 sopprimere le parole: «ove possibile» e sostituire le parole: «la propria competenza scientifico-professionale» con le seguenti: «le volontà contenute nelle DAT».

7.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «ove possibile».

7.83

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 3» a: «scientifico-professionale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3 sopprimere le parole: «in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica».

7.84

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale».

7.85

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica» *con le seguenti:* «secondo le indicazioni contenute nelle DAT».

7.86

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «annotandone le ragioni nella cartella clinica» *con le seguenti:* «Il medico, una volta acquisita la DAT del paziente, sarà comunque tenuto alla sua integrale osservazione».

7.87

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «annotandone e ragioni nella cartella clinica» *con le seguenti:* «in conformità con le dichiarazioni anticipate di trattamento».

7.88

ASTORE, BELISARIO, PARDI, CAFORIO, MASCITELLI

Approvato*Sopprimere il comma 4.*

7.89

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.88*Sopprimere il comma 4.*

7.90

FOSSON, CINTOLA, D'ALIA

Id. em. 7.88*Sopprimere il comma 4.*

7.91

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il quale può disattenderle solo quando, sentito il fiduciario, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

7.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante,

che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

7.93

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso**Sostituire il comma 4 con il seguente:**

«4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, non può comunque disattenderle. La questione può essere sottoposta al giudice del luogo dove dimora l'incapace».

7.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può inoltrare richiesta di disattenderle al Consiglio superiore della Sanità, motivando la decisione. In caso di parere negativo egli dovrà comunque sottostare alle volontà espresse nelle DAT».

7.95

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4, Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può attivare la procedura di cui all'articolo 8».

7.96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4, Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo».

7.97

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico informa il fiduciario al fine di adottare le decisioni conseguenti».

7.98

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, prima delle parole: «Nel caso» premettere la parola: «Anche» e prima delle parole: «può disattenderla» aggiungere la parola: «non».

7.99

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica» con le seguenti: «ipotizzando una possibilità di beneficio delle nuove cure, con il consenso del fiduciario, può disattenderle temporaneamente, motivando la decisione nella cartella clinica. Se anche con gli sviluppi tecnico-scientifici la condizione del paziente non dovesse cambiare sostanzialmente e, in scienza e coscienza non si possa più attendere alcun beneficio per il miglioramento del paziente stesso, si farà riferimento in modo vincolante alle volontà del paziente espresse nelle DAT».

7.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario, può disattendere la, motivando la decisione nella cartella clinica» con le seguenti: «deve attenersi strettamente alla volontà di chi ha redatto le DAT».

7.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario, può disattendere la, motivando la decisione nella cartella clinica» con le seguenti: «previa autorizzazione del giudice tutelare, ed esclusivamente ove ritenga che l'applicazione di determinati trattamenti possa portare ad una rapida e positiva risoluzione dello stato di vita vegetativa del paziente, può disattendere la, motivando la decisione nella cartella clinica».

7.102

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentito il fiduciario», fino alla fine del comma, con le seguenti: «può proporre al fiduciario di disattendere la e in caso di controversia si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

7.103

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario» con le seguenti: «previo parere vincolante del fiduciario».

7.104

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Improponibile

Al comma 4, dopo le parole: «sentito il fiduciario» aggiungere le seguenti: «e il Santo Pontefice».

7.105

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «sentito il fiduciario» aggiungere le seguenti: «e il Ministro della salute».

7.106

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «sentito il fiduciario» aggiungere le seguenti: «e il comitato medico di cui al comma 5».

7.107

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma comma 4, sostituire le parole: «, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica» sono sostituite con le seguenti: «ne segue pedissequamente le volontà».

7.108

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'autorizzazione giudiziaria è altresì richiesta nel caso di soggetti che siano entrati in stato vegetativo prima dell'entrata in vigore della presente legge, e che quindi siano stati impossibilitati a redigere una dichiarazione anticipata di trattamento, In questo caso il giudice tutelare provvede a ricostruire la volontà del paziente attraverso l'acquisizione di indicazioni e informazioni espresse da quest'ultimo in stato di piena capacità di intendere e di volere e contenuti in documenti sia cartacei che elettronici, nonché attraverso le relative testimonianze rese dal coniuge, dai figli e dai genitori del paziente».

7.109

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sopprimere il comma 5.*

7.110

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario - ovvero il fiduciario o, in mancanza di quest'ultimo, l'amministratore di sostegno o il tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado - ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.

5-bis. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di soggetti incapaci di intendere o di volere.

5-ter. Nei casi di cui al comma *5-bis*, la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione al Pubblico Ministero».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7.111

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale decisione è vincolante per il medico curante. Nel caso in cui il medico curante intenda esercitare obiezione di coscienza, la decisione del collegio di cui al periodo precedente è eseguita da un altro medico.

5-bis. In caso di impossibilità del collegio dei medici di pervenire ad una decisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.»

7.114

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire» a: «ricusare il medico» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico scegliendone uno di sua fiducia».

7.112

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico e rivolgersi ad un altro medico presso la medesima o diversa struttura. Il fiduciario può inoltre richiedere il parere di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».

7.113

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».

7.115

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente».

7.116

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà».

7.117

BOSONE

Precluso

Al comma 5, le parole da: «di un collegio di medici» fino a: «Asl di competenza regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato etico della struttura sanitaria competente».

7.118

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono» e le parole: «o della Asl di competenza regionale».

7.119

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente».

7.120

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale» con le seguenti: «dal ministro della salute».

7.121

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Improponibile

Al comma 5, le parole: «dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale» sono sostituire con le seguenti: «dal sottosegretario Eugenia Roccella».

7.122

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale» con le seguenti: «da un Sottosegretario del Ministero della salute».

7.123

SACCOMANNO

Approvato

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «regionale».

7.124

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

7.125

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 5,» a: «medico curante» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante, il quale sarà tenuto ad agire secondo le indicazioni ricevute».

7.126

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il parere reso dal collegio di cui al primo periodo è vincolante per il medico curante».

7.127

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Tale parere è vincolante per il medico curante».

7.128

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico» con le seguenti: «Il fiduciario, qualora ritenesse che le decisioni adottate non siano conformi alla volontà espressa dal paziente nella DAT, potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria. Le decisioni conseguenti sa-

ranno vincolanti per il medico curante, il quale non potrà porre in essere prestazioni ritenute contrarie alle volontà espresse dal paziente».

7.129

DE LILLO

Ritirato

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «... non è vincolante per il medico curante», inserire le seguenti: «e gli operatori sanitari,».

7.130

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.» Con le seguenti: «il quale sarà tenuto a reperire un medico che lo sostituisca».

7.132

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto delle volontà espresse dal paziente».

7.131

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «scientifico e deontologico» inserire le seguenti: «e dovrà rimettere l'incarico ad un medico non obiettore».

7.133

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, il parere è comunque vincolante per la struttura sanitaria che provvede immediatamente a sostituire il medico curante».

7.134

CECCANTI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Il parere è vincolante per la struttura sanitaria; il collegio dei medici di cui al presente comma, in seguito all'eventuale diniego del medico curante, indica alla direzione sanitaria della struttura un medico disponibile ad ottemperare alle volontà espresse dal fiduciario».

7.135

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «scientifico e deontologico» *inserire il seguente periodo:* «La struttura sanitaria si farà carico di reperire un medico disponibile».

7.136

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la direzione sanitaria della struttura di ricovero sarà immediatamente obbligata ad individuare, nell'ambito del proprio organigramma, un altro medico che, volontariamente e responsabilmente, si adoperi per far rispettare la DAT secondo le modalità espresse del dichiarante».

7.137

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico curante può ritirarsi in ogni momento dall'incarico, in tal caso verrà desi-

gnato, previa accettazione del fiduciario, un medico curante di pari competenze».

7.138

RIZZI, MONTANI, BOLDI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il medico, secondo i principi deontologici professionali, non può essere ritenuto in alcun modo responsabile di alcun reato per le scelte compiute riguardo l'applicazione o la disapplicazione di una dichiarazione anticipata di trattamento».

7.139

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il ruolo del medico nel fine vita: quando può praticare l'eutanasia e i limiti)».

7.140

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il ruolo del medico nel fine vita)».

7.141

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Rapporti tra paziente, medico e fiduciario)».

7.142

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Ruolo del medico con paziente e fiduciario nel fine vita)».

7.143

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il compito del medico)».

7.144

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il rapporto tra medico e paziente nel fine vita)».

7.145

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il medico: prerogative e limiti)».

7.146

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il medico: il ruolo e limiti)».

7.147

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Limiti alla possibilità di intervento del medico)».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Situazione d'urgenza)

1. La dichiarazione anticipata prevista dall'articolo 3 e la nomina del fiduciario effettuata ai sensi dell'articolo 6 producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti».

7.0.2

BASSOLI, MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo,
COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, al comma 1, lettera *d*), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Autorizzazione giudiziaria)

1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su conforme parere del collegio medico, di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.

2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.

EMENDAMENTI

8.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «dichiarazioni anticipate» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Risoluzione delle controversie*). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1».

8.2

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Risoluzione delle controversie*). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1».

8.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Risoluzione delle controversie*). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1».

8.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Giudice tutelare*). - 1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 6, comma 5, nel caso di contrasto circa l'applicazione della dichiarazione anticipata di trattamento o l'operato del fiduciario, il fiduciario, il medico curante, i responsabili dei servizi sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i

parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o il pubblico ministero possono ricorrere al giudice tutelare, il quale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo, sentiti il fiduciario, il medico curante ed il comitato etico della struttura sanitaria eventualmente coinvolto ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il fiduciario ed il medico curante sono tenuti a dare immediata segnalazione al pubblico ministero».

8.5

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Autorizzazione giudiziaria*). - 1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario e ove il medico non ritenga sussista l'urgenza di provvedere ad un trattamento sanitario utile alla vita e alla salute, la decisione è assunta, su istanza di uno di tali soggetti, del medico curante o del Pubblico Ministero, dal giudice tutelare, sentito comunque il medico curante».

8.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà».

8.7

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In assenza del fiduciario, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario sono l'amministratore di sostegno o il tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggio-

renni, i genitori, i parenti entro il quarto grado. In caso di contrasto la decisione sul trattamento sanitario è adottata dal giudice tutelare, su conforme parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o in caso di urgenza, sentito il medico curante».

8.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «In assenza del fiduciario.».

8.9

NANIA

Respinto

Ai commi 1 e 2, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «dissenso».

8.10

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «la decisione è autorizzata» con le seguenti: «la decisione sul trattamento sanitario è assunta».

8.11

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, su conforme parere del collegio medico di cui all'articolo 7».

8.12

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Approvato

Al comma 1 sopprimere la parola: «conforme»

8.13

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, o in caso di urgenza, sentito il medico curante».

8.14

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «, sentito il medico curante».

8.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «medico curante» aggiungere le seguenti: «o i soggetti parimenti legittimati».

8.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.18

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento sanitario.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione giudiziaria è altresì necessaria in caso di inadempimento o di inerzia da parte del medico curante ad applicare le dichiarazioni».

8.19

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 3.

8.20

PORETTI

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario possono altresì segnalare il medico all'autorità giudiziaria.».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8****8.0.1**

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanitario arbitrario o non consentito)

1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

«610-bis. - (*Trattamento sanitario arbitrario o non consentito*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esercente la professione sanitaria che sottopone una persona ad un trattamento sanitario, ancorchè assistito da indicazione terapeutica, senza il consenso del paziente o del titolare del diritto a rappresentarlo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai trattamenti sanitari praticati in condizioni di urgenza, nelle quali il ritardo nel trattamento sanitario, necessario ai fini dell'acquisizione del consenso, pregiudicherebbe irrimediabilmente la salute del paziente.

La pena di cui al comma primo è aumentata da un terzo alla metà nei casi in cui il trattamento sanitario, ancorchè assistito da indicazione tera-

peutica, è praticato nonostante l'espresso e univoco dissenso prestato dall'avente diritto.

Fermo restando il diritto del paziente di rifiutare le informazioni relative alla propria condizione clinica, la pena di cui al comma primo è ridotta da un terzo alla metà nei casi in cui il trattamento sanitario ancorché assistito da indicazione terapeutica, è praticato nei confronti di un paziente il cui consenso sia stato reso in assenza di un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle possibili conseguenze della malattia e del trattamento proposto, nonché sugli eventuali trattamenti o terapie alternativi».

8.0.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività di pubblicizzazione e informazione)

1. Il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI Radiotelevisione italiana spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

V. em. 9.100*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.».

**ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE**

Art. 9.

Approvato*(Disposizioni finali)*

1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i

termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle in uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al comma 1.

3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Commissione nazionale di controllo*). - 1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. La Commissione invia altresì annualmente alle Camere i dati attestanti la corrispondenza fra le dichiarazioni previste dalla presente legge e i rispettivi trattamenti attuati dai sanitari».

9.2

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «dichiarazioni previste» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate*). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato "registro", nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dalla presente legge. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dalla presente legge sono inserite nel registro, ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione».

9.100 (già 8.0.3)

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione».

9.3

MASSIDDA

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trat-

tamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Consiglio Nazionale del Notariato.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le DAT presso il medico di Medicina Generale o presso il notaio, depositandole sempre presso il notaio, e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1».

9.4

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento».

9.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui nel quale sono raccolte le dichiarazioni, resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro».

9.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improcedibile*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata "Commissione"».

9.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196».

9.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati».

9.9

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito di un» aggiungere le seguenti: «apposito».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9.10

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9.12

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il titolare» aggiungere la seguente: «unico».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9.200

RIZZI, MAURO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G9.200

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'indicazione di avvenuta Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere inserita nella carta d'identità elettronica come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)».

9.11

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Le parole da: «Al comma 1,» a: «anticipate di trattamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento registrate nell'archivio di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del suddetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal medesimo codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» sino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

9.13

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento registrate nell'archivio di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'ar-

articolo 26 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» sino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

9.14

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» sino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

9.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

9.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale».

9.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988» con le seguenti: «legge ordinaria da adottare».

9.18

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando che la riservatezza delle dichiarazioni anticipate di trattamento sia garantita ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy.»

9.19

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di medicina generale» con le seguenti: «di fiducia».

9.20

MARINO Ignazio, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodo logico sulla possibilità di

rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

9.21

PASTORE

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Con il medesimo decreto di cui al secondo comma ovvero con un separato decreto, adottato con le modalità ivi indicate d'intesa con il Ministro della giustizia, sono previste, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative, norme per garantire la riservatezza delle dichiarazioni contenute in atto ricevuto o autenticato da notaio e la loro trasmissione al registro di cui al primo comma».

9.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dagli avvocati, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità».

9.23

MUSSO

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La presente normativa trova applicazione anche ai cittadini stranieri che abbiano la residenza abituale nello Stato Italiano.».

9.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri».

9.25

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi *spot* nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana spa.».

9.26

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi».

9.27

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con i presidenti del consiglio del notariato e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (da adottare entro tre mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge) sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2».

9.28

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo».

ORDINE DEL GIORNO

G9.200

RIZZI, MAURO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l'articolo 9, comma 1 del presente disegno di legge stabilisce che le dichiarazioni anticipate di trattamento dovranno essere trasmesse in un archivio unico nazionale informatico presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

considerato che la lettera *b*) del comma 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) prevede già la possibilità di inserire nella carta d'identità elettronica disposizioni di carattere sanitario,

impegna il Governo:

a prevedere, nel regolamento di cui all'articolo 9, comma 2 del presente disegno di legge, l'inserimento delle dichiarazioni anticipate di trattamento negli attuali e futuri strumenti anagrafici elettronici e/o informatici.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

NANIA

Precluso

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e Disposizioni concernenti l'alianza terapeutica tra paziente e medico, il dissenso sui trattamenti sanitari e le dichiarazioni anticipate di trattamento».

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 4 del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

Dopo le decisioni assunte dalla maggioranza in merito agli articoli 3 e 4 del testo di legge, sembra quasi inutile spiegare quale sarà il voto del Gruppo del Partito Democratico sull'articolo 4 e le ragioni che lo determinano.

L'articolo 4 è la riprova che in mancanza di sostanziali modifiche, anzi, in presenza di peggioramenti, il testo all'esame dell'Aula rischia di tradursi in una legge di difficile, anzi impossibile comprensione e applicazione, largamente incostituzionale, che creerà molti problemi di coscienza e molti drammi alle persone e alle famiglie e darà adito ad un contenzioso giurisdizionale, di cui il Parlamento e non certo la magistratura (che ne farebbe volentieri a meno) sta costruendo le premesse. Lo dico con profondo sconforto, quando ogni tentativo di contributo al miglioramento del testo, perfino di mediazione, da parte del Partito Democratico è risultato vano. E temo che abbia ragione chi sostiene che vi è un tentativo di liberarsi della dimensione costituzionale e quindi si cerchi di costruire una Costituzione «abusiva».

Colpisce, in proposito, la convinzione più volte espressa dalla maggioranza che una legge possa prevedere trattamenti sanitari obbligatori o limitazioni ai diritti fondamentali di libertà della persona, anche se emanata in violazione dei principi contenuti nella Costituzione stessa.

Si può facilmente prevedere che anche sulle definizioni di trattamento sanitario, trattamento terapeutico e sostegno vitale si formerà un contenzioso che finirà con l'essere oggetto di prevedibili ricorsi al giudice ordinario e alla Corte costituzionale. Basta considerare che la Convenzione di Oviedo ratificata dall'Italia non affronta la distinzione tra «cure» e altri interventi, quali invece richiamati nel disegno di legge in esame (terapeutici, di sostegno vitale) e la *ratio* va cercata nella necessità di evitare equivoci e violare il diritto del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento medico e/o ospedaliero, tranne si tratti di trattamenti sanitari obbligatori previsti per legge e possibili solo in base ad un unico presupposto costituzionalmente corretto, il rischio per la salute pubblica, principio più volte ribadito dalla Corte costituzionale.

E per fortuna, in questo contesto in cui la Costituzione appare svilita da interpretazioni che francamente lasciano sbigottiti i giuristi e devono preoccupare chi ha a cuore la democrazia, esiste la Corte costituzionale. Corte che da pochissimo tempo, a fine dicembre del 2008, mentre era

ben chiaro lo sviluppo della vicenda Englaro, con la sentenza n. 438 ha ribadito che è imposto l'obbligo per lo Stato di consentire a ciascuno l'espressione delle proprie volontà in merito ad ogni tipo di trattamento sanitario, garantendone la vincolatività, trattandosi di un vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione.

In particolare la Corte costituzionale ha ricordato che «il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»».

Analogamente la Corte suprema di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite penali del 21 gennaio 2009 (udienza 18/12/2008), n. 2437, ha ribadito che il bene della salute è tutelato dall'articolo 32, primo comma, della Costituzione, «non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo» (sentenza n. 356 del 1991), che impone piena ed esaustiva tutela (sentenze nn. 307 e 455 del 1990), in quanto «diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati» (sentenze n. 202 del 1991, n. 559 del 1987, n. 184 del 1986, n. 88 del 1979).

Il diritto ai trattamenti sanitari è dunque tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (vedi, fra le altre, le sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998). Anche al di fuori di tale nucleo, d'altra parte, il diritto a trattamenti sanitari «è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato all'attuazione che il legislatore ordinario ne dà, attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento». Ciò comporta che, al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari diviene per il cittadino «pieno e incondizionato» nei limiti in cui lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati sulla farsariga delle risorse esistenti, predisponga adeguate possibilità di fruizione delle prestazioni sanitarie (Corte costituzionale, sentenza n. 432 del 2005,

nn. 304 e 218 del 1994, n. 247 del 1992, n. 455 del 1990). Peraltro, proprio in attuazione del principio del supremo interesse della collettività alla tutela della salute, consacrata come fondamentale diritto dell'individuo dall'articolo 32 della Costituzione, «l'infermo assurge, nella nuova concezione dell'assistenza ospedaliera, alla dignità di legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno ed incondizionato diritto, e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarietà umana e sociale, da apparati di personale e di attrezzature a ciò strumentalmente preordinati e che in ciò trovano la loro stessa ragion d'essere» (sentenza n. 103 del 1977).

Ebbene, se questi sono i principi a cui occorre uniformarsi per il rispetto dei principi della Costituzione che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione a Sezioni Unite, ossia i massimi vertici della giurisdizione, ci propongono e di cui noi parlamentari per primi dobbiamo necessariamente e istituzionalmente fidarci, il commento all'articolo 4 diviene imbarazzante.

L'articolo 4 prevede, difatti, che le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie – ed oggi, secondo l'emendamento di maggioranza, neppure vincolanti – fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, che ne rimette l'esecuzione al medico, stabilendo che: il medico curante le prende attentamente in considerazione e, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per cui ritiene di seguirle o meno (comma 1); il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica, previa valutazione, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza (comma 2).

Certamente nessuno di noi pensa di impedire che un progresso della scienza non prevedibile al momento della stesura della DAT possa essere inibito al medico, se può restituire al paziente una vita reale e non artificiale, ma colpisce che, al di fuori di questo caso, un riconoscimento di un diritto resta violato dall'attribuzione di un carattere meramente orientativo – e non vincolante – alla dichiarazione anticipata di trattamento.

E allora come si concilia questo diritto, riconosciuto costituzionalmente, con la cancellazione di fatto del consenso informato, che viene ridotto a semplice «orientamento»? Problema che non può essere certamente ignorato, se solo si considera che il testamento biologico rappresenta la prosecuzione logica e temporale del principio del consenso informato, per cui ogni limitazione posta alla DAT si riflette necessariamente su di esso. E a questo si aggiunge l'irragionevolezza della previsione per cui, se pure con la DAT non si può rifiutare una vita artificiale, questa non è vincolante per il medico ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e oggi, in base all'emendamento approvato dalla maggioranza, anche alla luce dello stesso articolo 4.

In effetti la norma dell'articolo 4, combinata con le altre disposizioni del testo, determina gravissimi problemi. E questo dovrebbe fare riflettere.

Pende sulla stessa il prevedibile giudizio negativo di costituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza espresso dall'articolo 3 della Costituzione, in rapporto all'impossibilità (articolo 3, comma 6) di rifiutare con disposizioni di fine vita, assunte in piena lucidità, l'alimentazione e l'idratazione artificiali, per essere invece obbligati ad un coma vegetativo di durata imprevedibile, che attesta la vittoria della medicina tecnologica e quindi della vita artificiale. Ciò a tacere dei più che evidenti profili di incostituzionalità in relazione agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, secondo i principi ribaditi da ultimo dalle citate recenti sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, e con il principio posto dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza (vieppiù dopo la ratifica del Trattato di Lisbona).

Parallelamente il combinato disposto degli articoli 4 e 7 propone un'altra irragionevole violazione di diritti fondamentali, poiché non dà riconoscimento all'irrinunciabile diritto del medico curante all'obiezione di coscienza, attraverso la previsione di obblighi per le strutture sanitarie, di sostituzione del medico obiettore.

E come escludere poi che il medico possa ritenere di disattendere la norma così approvata, se in coscienza ritenesse che la volontà del proprio paziente debba essere rispettata essendo ciò previsto dalla Costituzione e dal codice etico? Cosa accadrà in tali casi sotto il profilo della delazione, della denuncia e dell'autodenuncia penale? Quali e quanti conflitti umani, giudiziari, laceranti?

È evidente difatti, che, con la norma in trattazione, il potere sulla volontà di una persona viene trasferito ai medici, le cui responsabilità sono ingiustificatamente ampliate, con la conseguenza che il testo proposto finisce con il definire in termini del tutto inappropriati e riduttivi gli stessi scopi della medicina, che lungi dall'essere pratica destinata solamente a guarire una malattia, è una professione che impone di prendere in carico la persona in termini complessivi, rispettandone diritti e dignità anche nelle fasi finali della vita, a meno che non si imponga una condotta non compatibile con gli scopi professionali del medico.

Quindi il comportamento del medico rispetto all'attuazione delle direttive anticipate creerà drammi, con nuove rappresentazioni pubbliche, e ricorsi che trasferiranno al giudice la decisione finale sulle volontà di fine vita, esattamente quello su cui si è tanto polemizzato e che si voleva evitare, quello che la magistratura ordinaria non vuole e che neppure la Corte costituzionale auspica, perché l'abuso del ricorso evidenzia una patologia, che denota violazione di diritti e difetto di democrazia.

È evidente quindi la delusione delle aspettative del Paese rispetto alla legge che verrà approvata, oltre al rischio che, rispetto al testo proposto, nessuno compilerà le direttive anticipate sapendo che non verranno rispettate. Quindi è giusto dire che la legge, se così approvata, sarà inutile e dannosa, e anche semplicemente disumana.

**Intervento del senatore Micheloni
nella discussione generale del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

Presidente, care colleghe, cari colleghi, come sapete io risiedo in Svizzera e per iniziare voglio illustrare la legislazione svizzera in materia di fine vita. In Svizzera si è soliti parlare di accompagnamento alla morte. La legislazione elvetica permette di aiutare a morire una persona affetta da malattia incurabile e che desidera abbreviare le proprie sofferenze. La condizione fondamentale è l'assenza di motivi egoistici.

In Svizzera non è perseguibile penalmente l'assistenza al suicidio di una persona malata che, in base a requisiti molto restrittivi, chiede di essere accompagnata alla morte. L'eutanasia attiva, invece, è un reato perseguibile penalmente.

L'accompagnamento alla morte in Svizzera è regolamentata e accettata sia sul piano sociale che politico.

La Confederazione elvetica nel suo disciplinamento giuridico parla di «eutanasia» e delle sue diverse forme, di quelle ammesse e non ammesse. Tanti medici non ritengono appropriato il termine «eutanasia». Allora, nella mia ignoranza, ho fatto una ricerca sulla definizione di eutanasia, che ho trovato sul portale italiano di bioetica.

«Il termine eutanasia è composto delle parole greche *eu* (bene) e *thanatos* (morte). Dunque, il suo significato letterale è «buona morte», e storicamente è connesso ad una definizione valutativa dell'atto del morire, intesa come morte naturale dell'uomo saggio, pio – del santo, si direbbe con il lessico tratto dalla tradizione cristiana – che si prepara al grande passo con serenità, testimoniando con la propria condotta come il morire sia un momento necessario ma non insensato della vita umana.

Oggi, il termine ha assunto un significato completamente diverso. Per eutanasia si intende quindi la morte intenzionalmente provocata da parte di una terza persona, con una condotta attiva ma eventualmente anche con un atto di omissione, ai danni di un uomo gravemente ammalato o più in generale sofferente».

Devo purtroppo constatare che in Italia si è voluto diffondere nell'opinione pubblica che i parlamentari laici o tutti quelli che non si riconoscono nella religione cattolica sono per l'eutanasia. Questa è una falsità. Perché qui non stiamo parlando di eutanasia o perlomeno non come l'eutanasia viene definita oggi!

Per quanto attiene alla disciplina giuridica in Svizzera delle diverse forme di eutanasia, l'eutanasia attiva diretta è assimilata all'omicidio ed è dunque punibile. Si tratta dell'omicidio mirato a ridurre le sofferenze di un'altra persona. Il medico o un terzo somministra intenzionalmente al paziente un'iniezione che conduce alla morte. Questa forma di eutanasia è attualmente passibile di pena ai sensi dell'articolo 111 (omicidio intenzionale), articolo 114 (omicidio su richiesta) o articolo 113 (omicidio passionale) del codice penale svizzero (CP).

L'eutanasia attiva indiretta non è punibile. In questo caso si somministrano sostanze, ad esempio la morfina, destinate ad alleviare le sofferenze, le quali possono – come effetto secondario – abbreviare la durata della vita. In Svizzera si accetta la possibilità che esse possano abbreviare la vita. Questo genere di eutanasia non è regolato esplicitamente dal codice penale vigente, esso è tuttavia consentito in linea di massima. Anche le direttive sull'eutanasia dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (Direttive-ASSM) considerano ammissibile questo genere di eutanasia.

L'eutanasia passiva non è punibile. Essa consiste nella sospensione della terapia. Nella rinuncia ad applicare o nell'interruzione di misure che permettono di prolungare la vita, per esempio viene staccato il respiratore a ossigeno. Anche questa forma di eutanasia non è regolata esplicitamente dalla legge, è tuttavia considerata ammissibile. Le Direttive-ASSM ne forniscono una pertinente definizione.

L'assistenza al suicidio passivo è autorizzato. Al paziente che auspica suicidarsi viene procurata una sostanza letale, che poi la ingerisce senza l'aiuto di terzi. Ma chi aiuta «per motivi egoistici» una persona al suicidio è punibile secondo l'articolo 115 CP con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Organizzazioni come EXIT prestano assistenza al suicidio nell'ambito di questa legge. Esse non sono punibili fintanto che non è possibile rimproverare loro motivi egoistici. Secondo le Direttive ASSM l'aiuto al suicidio non è un «aspetto dell'attività medica».

In Svizzera è attribuita grande importanza alle cure palliative. Applicare le cure palliative non significa smettere di curare la malattia. Si continua, ad esempio, a fare la radioterapia, e tutti gli altri trattamenti necessari per curare la malattia. L'obiettivo delle cure palliative è di migliorare nel limite del possibile la qualità della restante vita. Le cure palliative comprendono trattamenti medici, cure del corpo, ma anche assistenza psicologica, sociale e spirituale del paziente e dei suoi familiari. Le cure palliative non accelerano, né ritardano la morte. Queste misure possono migliorare sensibilmente la qualità di vita di malati gravi e di morenti e, quindi, evitare che sorgano desideri di morte.

L'11 dicembre del 2001 in Svizzera è stata decretata la depenalizzazione dell'assistenza al suicidio.

In Svizzera non esiste una legge sul testamento biologico, ma fare un testamento biologico è altamente raccomandato. Il vincolo a rispettare il testamento biologico da parte dei medici cambia da cantone a cantone, ma è in ogni caso considerato un'espressione di attitudine e il suo valore viene ritenuto molto significativo. Esistono circa 30 modelli diversi di testamento biologico nelle forme più svariate, con testi brevi e concisi, altri con testi più ampi, dove è possibile indicare nel dettaglio le proprie disposizioni. Il testamento biologico può essere richiesto al proprio medico curante o a diverse associazioni come ad esempio alla Pro Senectute o alla Caritas.

In Svizzera non è mai la giustizia a decidere delle misure di accompagnamento alla morte. Nella decisione delle misure da adottare vengono

coinvolti i familiari, lo *staff* medico e i comitati etici che si collocano in quasi tutti gli ospedali svizzeri. Questi ultimi hanno facoltà di consulenza.

Jérôme Sobel, presidente di EXIT Svizzera ha affermato che, secondo una recente indagine diffusa dal quotidiano romando «24 heures», l'87 per cento dei cittadini svizzeri condividono la possibilità di ricorrere al suicidio assistito. Accordiamo ampio spazio alla dimensione spirituale e religiosa. Ricorrono ai servizi di EXIT cattolici, protestanti ed ebrei. Io sono credente, penso che Dio mi abbia dato la vita. Ma penso anche che mi abbia dato qualcosa di più importante: la responsabilità e la libertà di scegliere.

Il problema della Svizzera è il cosiddetto «turismo della morte». Dal momento che i Paesi vicini sono più restrittivi, diverse persone decidono di spostarsi in Svizzera per ricevere l'aiuto di organizzazioni come Dignitas. Quest'ultima ha però fatto ricorso a pratiche inaccettabili, ciò che ha condotto a reazioni negative nell'opinione pubblica mai manifestatesi in precedenza.

È molto importante non concepire necessariamente il suicidio assistito come una specie di progresso o di attività militante. In Svizzera non si vuole favorire il suicidio, ma esistono purtroppo situazioni estreme in cui – alla luce delle conoscenze mediche attuali – non resta altra soluzione«.

Le Associazioni di aiuto al suicidio in Svizzera sono EXIT e Dignitas. La prima, EXIT, è associazione svizzera (con 50.000 membri) per il diritto ad una morte degna, che aiuta i pazienti in stato terminale nel percorso verso la dolce morte. Fondata nel 1982 da Hedwig Zurcher e Walter Baechi, l'apolitica e aconfessionale, assiste le persone con capacità di intendere e volere che a causa di una malattia incurabile, di sofferenze o handicap insostenibili, desiderano morire. È presente in 23 Paesi del mondo (anche in Italia). Nel 2006 ha aiutato 150 persone a morire (unicamente cittadini svizzeri).

La seconda Dignitas, è l'associazione svizzera per il suicidio assistito, fondata nel 1998 dall'avvocato Ludwig Minelli, con sede a Zurigo. Conta 5.000 membri. L'associazione, non aiuta solamente le persone colpite da gravi malattie fisiche non curabili, ma anche chi è sofferente di gravi malattie mentali non curabili.

Il significativo afflusso di persone provenienti dall'estero ha spinto l'associazione d'aiuto al suicidio Dignitas a pratiche discutibili (per esempio la possibilità di assumere le sostanze letali in un'automobile), che hanno suscitato veementi reazioni da parte dei media e dell'opinione pubblica. Nel 2006 ha aiutato a suicidarsi 195 persone, di cui 120 tedeschi.

A differenza di EXIT, Dignitas accetta anche richieste di persone provenienti da altri Paesi e al paziente vanno addebitati dei costi.

A mio modesto parere il diritto di scelta è uno dei fondamentali principi democratici. Il diritto del cittadino, secondo il quale è libero di esprimere le sue opinioni e il suo voto, presuppone che egli sia anche sovrano sul piano personale e privato, dove i suoi valori di coscienza sono inalienabili.

Sulla qualità della vita voglio dire che il dolore e la sofferenza che una persona sopporta durante una malattia (anche se sottoposta a trattamento di antidolorifici) sono incomprensibili per una persona che non ha vissuto una tale esperienza.

La decisione di sospendere le cure e i trattamenti per permettere alla fase del fin di vita di seguire il suo corso naturale, quindi, non può appartenere ad altri. Anche senza considerare il dolore fisico, è spesso difficile per i pazienti far fronte alla sofferenza psichica per aver perso la loro indipendenza. Una legge non può condannarli a sopportare quella situazione.

Io non sono un medico, ma credo che qui stiamo cercando di scrivere una legge sulla scia di un caso di stato vegetativo persistente (di cui in Italia si registrano attualmente circa 3.000 casi). Senza nulla voler togliere alla gravità di questi casi che possono essere considerati straordinari, vorrei attirare, care colleghe e colleghi, la vostra attenzione anche sui restanti cittadini italiani che un giorno, speriamo lontano, cesseranno di vivere. Il testamento biologico deve tenere conto di tutti i casi di fine vita.

In Svizzera, e si può presumere che i dati valgano anche per altri Paesi, il 25 per cento delle persone muore di morte non annunciata, il 25 per cento muore di morte naturale e il 50 per cento di morte annunciata. Credo che sia più che giusto tenere conto di tutte le situazioni.

Con i progressi che ha fatto la scienza negli ultimi decenni, la morte è diventata una cosa sempre più lontana e quasi impossibile. E così abbiamo sviluppato la tendenza a non parlarne apertamente. La morte viene spesso mistificata, è un tabù parlare di morte. Ma la morte fa parte della vita ed è giusto che se ne possa parlare con serenità.

Nella nostra società convivono persone con idee, principi, valori spesso molto diversi tra loro. Mi sono chiesto e mi chiedo: chi conferisce a noi l'autorità di decidere su decisioni così personali, individuali che sono dettate dalla coscienza, dai valori, dai principi che contraddistinguono ogni essere umano? Credo che sia utile distinguere il suicidio di una persona in fase terminale, vissuta dai familiari e dalla persona stessa come liberazione scelta e dignitosa, dal suicidio di una persona sana, vissuto in modo tragico e molto destrutturante per i familiari e come un fallimento della capacità integrativa del tessuto sociale. Proprio perché la decisione di voler interrompere cure, alimentazione e idratazione artificiali in fin di vita non mette in questione né la coesione sociale, né la famiglia, questa decisione liberatrice deve essere lasciata alla piena libertà di coscienza di ogni individuo.

Mi appare anche incomprensibile e, anzi, sono molto perplesso di fronte al fatto che un autorevole esponente di un'istituzione religiosa propone la scomunica di chi in coscienza ha affrontato con responsabilità il problema di Eluana e allo stesso momento, il Capo supremo di questa istituzione revoca la scomunica ad un vescovo negazionista.

Qui non è in gioco la valutazione dei progressi della scienza, ma il fondamentale rispetto della libertà individuale che non può essere sottoposta, sottomessa alle imposizioni di qualsivoglia istituzione, sia essa politica, religiosa, partitica o altro. Questo per me è la fine della democrazia.

Si dice che la vita è un diritto indisponibile. È vero, il diritto alla vita non è disponibile né per lo Stato, né per le istituzioni religiose, né per le forze politiche. Ma il diritto alla mia vita è disponibile per me, e solo per me. Perché nessuno è proprietario della mia vita. La vita è un sacrosanto diritto, la vita del prossimo mi è indisponibile, ma la mia vita mi è disponibile. Non autorizzo nessuno a decidere per me della fine o meno della mia vita. Se per caso mi dovessi trovare nell'impossibilità di esprimere formalmente la mia volontà, in alcun modo riconosco allo Stato di decidere per me, ma l'unica entità che moralmente potrebbe sostituire l'espressione della mia volontà è la mia famiglia in un rapporto fiduciario e con il sostegno dei medici e di un ristretto comitato etico, che dovrebbe esistere in tutte le strutture sanitarie e non solo per le questioni relative al fine vita.

Lo Stato, uno Stato laico come quello italiano deve limitarsi a determinare un quadro giuridico che protegga il cittadino da rischi di uso distorto della libertà individuale di disporre della propria vita e che protegga le azioni dell'insieme del corpo medico delle strutture sanitarie che agiscono nel rispetto della volontà dell'individuo e delle leggi.

Le leggi di uno Stato laico, così come devono essere imparziali nei confronti delle diverse religioni e ideologie, devono altresì garantire l'eguaglianza giuridica di tutti i suoi cittadini, senza fare alcuna discriminazione.

Le leggi di uno Stato laico che assicurano la libertà di pensiero, di parola, di culto, di riunione e di associazione, devono tutelare i diritti di libertà di tutti i suoi cittadini.

Uno Stato laico è chiamato a garantire la giustizia, la sicurezza e la coesione sociale dei suoi cittadini e non può ispirarsi a dogmi di chichessa, prevaricando su altre ideologie.

Voglio concludere il mio intervento con le parole di un grande uomo che in un'assemblea sull'Unione europea, tenutasi in Svizzera, davanti a un pubblico variegato e agitato, che si chiedeva che cos'è l'Europa, lui rispose: «Non so bene cosa sia l'Europa, ma so molto bene cosa non sarà mai; l'Europa non sarà mai un luogo dove i genitori pensano di essere padroni dei loro figli, dove l'uomo pensa di essere padrone della donna e dove lo Stato pensa di essere padrone dei suoi cittadini». Ritengo questa frase la più bella definizione dell'Europa che io abbia mai sentito. È stata pronunciata dall'allora Vice Presidente in carica del Parlamento europeo, il compianto amico Renzo Imbeni. Se il Parlamento italiano dovesse decidere di non riconoscere la dichiarazione anticipata di fine vita, vorrebbe dire che lo Stato italiano si erge a proprietario della vita dei suoi cittadini. Così facendo, metterebbe fuori l'Italia dalla definizione dell'Europa come la sognava Renzo Imbeni.

Integrazione all'intervento della senatrice Bonino in sede di dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 7.1 e 7.2 al disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

TESTAMENTO BIOLOGICO

Io sottoscritta Bonino Emma, nata il 9 marzo 1948 a Bra (CN), residente a Roma in Piazza S. Giovanni della Malva, 8, nel pieno delle mie facoltà mentali, in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue in merito alle decisioni da assumere nel caso necessiti di cure mediche.

CONSENSO INFORMATO

Voglio essere informata sul mio stato di salute e sulle mie aspettative di vita, anche se fossi affetta da malattia grave e non guaribile; voglio essere informata sui vantaggi e sui rischi degli esami diagnostici e delle terapie; autorizzo i medici curanti ad informare le seguenti persone: mia sorella Bonino Domenica e mio fratello Bonino Giovanni.

DISPOSIZIONI GENERALI

In caso di perdita della capacità di decidere o nel caso di impossibilità di comunicare le mie decisioni ai medici, formulo le seguenti disposizioni riguardo i trattamenti sanitari. Disposizioni che perderanno di validità se, ripresa la piena coscienza, decidessi di annullarle o sostituirle.

Dispongo che i trattamenti: non siano continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente e senza possibilità di recupero; non siano continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata senza possibilità di recupero; non siano continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di paralisi con incapacità totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all'ausilio di mezzi tecnologici.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Qualora io avessi una malattia allo stadio terminale, o una lesione cerebrale invalidante e irreversibile, o una malattia che necessiti l'utilizzo permanente di macchine o se fossi in uno stato di permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo) considerata irreversibile dai medici dispongo che: siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze (come l'uso di farmaci oppiacei) anche se il ricorso a essi rischiasse di anticipare la fine della mia vita; non voglio che mi siano praticate forme di respirazione meccanica; non voglio essere idratato o nutrito artificialmente.

NOMINA FIDUCIARIO

Qualora io perdessi la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni, nomino mio rappresentante fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà espresse nella presente carta, la signora Bonino Domenica, residente a Bra (CN), Via Principi di Piemonte, n. tel. 3385600483. Nel caso in cui il mio rappresentante fiduciario sia nell'impossibilità di esercitare la sua funzione delego a sostituirlo in questo compito il signor Bonino Giovanni, nato a Bra (CN), residente a Bra (CN) in via G. Piumati, 133, n. tel. 3292130052.

ASSISTENZA RELIGIOSA

Non desidero l'assistenza religiosa; desidero un funerale non religioso.

DISPOSIZIONI DOPO LA MORTE

Autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti; autorizzo la donazione del mio corpo per scopi scientifici o didattici; dispongo che il mio corpo sia cremato.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003, al solo fine dell'iniziativa pubblica «sottoscrivi il tuo Testamento biologico».

F.to Emma BONINO

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 10 e connessi. Em. 4.1, Poretti e altri	230	228	020	067	141	115	RESP.
2	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.4, Bianchi e altri	231	229	003	094	132	115	RESP.
3	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.6, Marino Ignazio e altri	240	238	003	097	138	120	RESP.
4	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.8, Perduca e altri	233	231	016	077	138	116	RESP.
5	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.12, Bosone e altri	243	241	002	103	136	121	RESP.
6	NOM.	VOTAZIONE ANNULLATA	255	253	001	136	116	127	APPR.
7	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 4.23 e 4.24, Casson e altri; Poretti e altri	258	256	004	111	141	129	RESP.
8	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.17 (testo 2), Fosson e Cintola	257	255	004	135	116	128	APPR.
9	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 4.34 e 4.35, Massidda; Perduca e altri	265	263	002	119	142	132	RESP.
10	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.44 (testo 2), Bianconi e altri	262	259	015	138	106	130	APPR.
11	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 4.85 e 4.86, Micheloni e Poretti; Perduca e altri	262	260	024	090	146	131	RESP.
12	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.89, Marino Ignazio e Chiaromonte	254	252	007	108	137	127	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0182 del 26-03-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
13	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.126 (testo 2 corretto), Bianconi e altri	262	260	004	135	121	131	APPR.
14	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.131, Rutelli e altri	250	248	015	100	133	125	RESP.
15	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 4.154, 4.155 e 4.156, Perduca e altri; Casson e altri; Astore e altri	256	255	009	105	141	128	RESP.
16	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 4.157, Perduca e altri	257	256	015	099	142	129	RESP.
17	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.165, Marino Ignazio e Chiaromonte	267	265	003	127	135	133	RESP.
18	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Articolo 4 nel testo emendato	258	257	004	142	111	129	APPR.
19	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.0.2, Bianchi e altri	253	252	003	112	137	127	RESP.
20	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 4.0.10, Perduca e altri	253	252	065	051	136	127	RESP.
21	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 5.100/1, Bianchi e altri	268	267	001	128	138	134	RESP.
22	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 5.100 (testo 2), il Relatore	273	271	010	148	113	136	APPR.
23	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 5.0.7, Perduca e altri	270	267	057	064	146	134	RESP.
24	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 6.1, Bianchi e altri	251	249	001	113	135	125	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0182 del 26-03-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
25	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 6.3, Poretti e altri	231	225	019	083	123	113	RESP.
26	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 6.200, Poretti e altri	245	244	011	097	136	123	RESP.
27	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 6.8, Pastore	262	261	007	159	095	131	APPR.
28	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 6.18, Poretti e altri	258	256	007	108	141	129	RESP.
29	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 6.29 e 6.30, Bassoli e altri; Marino Ignazio	260	258	001	117	140	130	RESP.
30	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 6.38, ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Poretti e Perduca	260	259	006	116	137	130	RESP.
31	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 6.48, Bianconi e altri	265	264	008	134	122	133	APPR.
32	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 6.300, Rizzi e Montani	264	263	007	143	113	132	APPR.
33	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 6.91, 6.92 e 6.93, Casson e altri; Poretti e altri; Micheloni e Poretti	268	267	007	116	144	134	RESP.
34	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Articolo 6 nel testo emendato	271	269	002	151	116	135	APPR.
35	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 7.1 e 7.2, Pardi e altri; Poretti e altri	272	271	006	121	144	136	RESP.
36	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 7.3, Bianconi e altri	264	262	004	009	249	132	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 4 Seduta N. 0182 del 26-03-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
37	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 7.400, il Relatore	262	261	007	213	041	131	APPR.
38	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 7.16 e 7.17, Casson e altri; Poretta e altri	272	271	003	121	147	136	RESP.
39	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 7.43, Perduca e altri	268	267	003	119	145	134	RESP.
40	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Articolo 7 nel testo emendato	274	273	003	148	122	137	APPR.
41	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Articolo 8 nel testo emendato	268	267	005	146	116	134	APPR.
42	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 8.0.1, Casson e altri	260	259	004	114	141	130	RESP.
43	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 9.9, Maritati e altri	262	261	001	113	147	131	RESP.
44	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 9.11, Casson e altri	266	265	002	113	150	133	RESP.
45	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 9.20 Marino Ignazio e altri	257	256	003	113	140	129	RESP.
46	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 9.25, Poretta e altri	269	268	015	102	151	135	RESP.
47	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Articolo 9	265	264	003	149	112	133	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 1

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	A	F	C	
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C		C	C	C	F	
ADRAGNA BENEDETTO						C	F	C	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C				
AGOSTINI MAURO																		C	F	F	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	F	C			F	C	C			C	C	C	F	C	C	C	F
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ALLEGRI LAURA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	F	C	F	F	F	C
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C		C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ANDRIA ALFONSO		F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F			F	F	F				F	C
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
ARMATO TERESA	F	F	F	A	F	C	F	C	F	C	A	F		F	F	A	F	C	F	A		C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	A	F	F	A	F	C	F	C	F		A	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	A
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F			F	C		C	F	
AZZOLLINI ANTONIO			C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BAIO EMANUELA	C	A	C	C	A		A				A	A	A	F	A	A	F	A	F	A	F	C
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BALDASSARRI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F		C		C	F	C	C	C	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F		A	F	C	F	F	F	C
BASTICO MARIANGELA						C	A	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BELISARIO FELICE	A	F	F	A	F	C	F	C	F													
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BERSELLI FILIPPO						F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C		F	F	F				F	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C		A	C	F	C	F	C	C	F	F	C		C				C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 2

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BIANCHI DORINA	A	F	F	F	F	C	F		F	C	A	F	C	F	C	A	F				F	C
BIANCO ENZO									F	C	A	F	C	F	F	F	F		F	A	F	C
BIANCONI LAURA	C	C	C				C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
BLAZINA TAMARA	F	F	F		F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA																						F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C				F	C	C	C	F
BONINO EMMA																	F	C	F	F	F	C
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BOSCHETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	A	A	C	F	C	C	F	C	F	A	F	C
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BRUNO FRANCO	A	F	F	F	F	C		C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C		F	F	C
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F		C	F	A	C	C	C	F	C		C	F
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F	F				F	C	F	F	C	A	F	F	F	C	F	A	F	C
CAFORIO GIUSEPPE					F	C	F	C	F	C	A	F	C			F	F	C	F	A		
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C		C	F	C	C	C	F
CALABRO* RAFFAELE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	F			C	F	C	C	F	C		C	C	F	C		C	F
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C		C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CARLINO GIULIANA			F	A	F	C	F	C	F	C	A	F	C			F	F	C	F	A	F	A
CARLONI ANNA MARIA		F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
CAROFILIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F				F	F	F	C	F	F	F	C
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO			C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	R		C	R	R	C	R	R	R	R	R	R	R				C	F	C	C	R

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 3

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	A	F	F	F	C	F	F	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CECCANTI STEFANO					F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C		C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CERUTI MAURO			F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F		F	F	C	F	A	F	C
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
CHITI VANNINO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C		F	F	F	C	F	A	F	C
CHIURAZZI CARLO	A	F	F	A	F	C	F	C	F	C	A	F	C	A	C	F	F	C	F	A	F	C
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C		C									F							C		
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CINTOLA SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C		F	C	C	C	F	F	C	C	C	F
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
COMINCIOLI ROMANO			C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F				F
COMPAGNA LUIGI	C		C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C		C		C	F	C	C	F	C								F
CONTINI BARBARA							C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	A	F	F	F	C	F	A	F	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO															F	F	F	C	F	F	F	C
CUFFARO SALVATORE			C	C	C	F				F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F
CURSI CESARE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C		F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C			C	C	C	C	F	C	C	C	
D'ALIA GIANPIERO									C	A	C	C	F	A								F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F		F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C			F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C		C	C	C	F					C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 4

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DE CASTRO PAOLO																						C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DE FEO DIANA									C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C													
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	F	C	F	F	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C		F	C	C	C	F
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
DE TONI GIANPIERO	A	F	F	A	F	C	F	C	F	C	A		C	F	F	F	F	C	F	A	F	A
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO		F	F	F	F	C		C	F	C					F	F	F				F	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F					F				
DI NARDO ANIELLO															F	F	F	C	F	A	F	A
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C		F	F	F	C	F	A	F	C
D'UBALDO LUCIO					F	C	F	A	F	C	A	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C		F	C	C		C	F	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F	C	F	C	F													
FIORONI ANNA RITA	A	F	F	F	F	C	F	C	F	A	A	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 5

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
FIRRARELLO GIUSEPPE						F	C	F	C	F	C	C	F									
FISTAROL MAURIZIO				F				F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C	
FLERES SALVO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FOLLINI MARCO	A	F	F	A	F	C	F	C	F	C	A	A	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
FOSSON ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	A	C	C	A	A	A	C	F	F	C	C	F	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	F	C				C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	C	F	C	F		F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA						F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C		C		C	F
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA		F	F	F	F	C	F	C	F	A	C	A	A	F	C	A	A	A	A	A	F	C
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	A	F	F	F	C	F	F	F	C
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GHEDINI RITA	F	F	F		F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F		C	C	C	F	C	C	C	F
GIAT MIRELLA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
GIAMBRONE FABIO	A	F	F	A	F	C	F	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F		F	A	F	A
GIARETTA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C			C	C	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	F	C		C	F
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	F	R	F	C	R	C	C	R	C	C	C	C	F		C	C	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
GRILLO LUIGI		C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 6

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
GUSTAVINO CLAUDIO	A	F	F	F	F	C	F	A	F	A	A	F	C	F	F	A	F		F	A	F	
ICHINO PIETRO					C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C	
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	A	F	F	A	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	F	C	F	A	F	C
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LANNUTTI ELIO	A	F	F	A	F	C	F	C	F	C	A	A	C	F	F	F	F	C	F	A	F	A
LATORRE NICOLA			F		F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C			F	C
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	A	C	C	F
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	F	C	F	A	F	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LI GOTTI LUIGI	A	F	F	A	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	A
LIVI BACCI MASSIMO															F	F	F	C	F	F	F	C
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE													C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
LUSI LUIGI	C	F	A	F	F	C	F	C	F	C	A	F	C	F	A	A	F	C	F	A	F	C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	C	
MALAN LUCIO	C	F	A	A	C	C	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F
MANTICA ALFREDO	C																					
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	F	C	F	C	F	C
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	F	C	F	F	F	F		F	F	F	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	F		F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F		C
MARINI FRANCO								F	C	A	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
MARINO MAURO MARIA	A	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	A	F	F	A	F	C	F	C	F	A	A		C	F	F	F	F	C	F	A	F	A
MASSIDDA PIERGIORGIO						F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F				C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 7

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA																						
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	A	A	A	C	F	F	F	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F		F	F	C	F	F	F	C
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	A	F	F	R	C	F	F	F	C
MILANA RICCARDO																					F	C
MOLINARI CLAUDIO						C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C		C	F	C			
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F		F	C	F	A	F	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MORRI FABRIZIO	A	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F			C	F	A	F	
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C		F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
MUSSO ENRICO							F	C		C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
NANIA DOMENICO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C		F
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
OLIVA VINCENZO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ORSI FRANCO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	A	C	A				F	A	A	C	C	F	C	C	C	F
PAPANIA ANTONINO															F	C	F	C			F	C
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F		F	F	C	F	F	F	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 8

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PARDI FRANCESCO						C	F	C	F	C	F	F	C		F	F	F	C	F	F	F	C
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C		F	C	F		F	F				F	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
PEDICA STEFANO	A	F	F	A	F	C	F	C	F	C	A	F	C				F	C	F	A	F	A
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	A	F	F	F	C	F	A	F	C
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	R	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
PERTOLDI FLAVIO	A	F	F	F	F	C	F	C	F	C	A	A	C	F	C	F	F	C	F	A	F	C
PETERLINI OSKAR	C	C	C	R	C	F	C	F	C	A	C	F	F	A	A	C	F	F		C	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
PICCONI FILIPPO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F		C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C		C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A		
PINOTTI ROBERTA		F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
PINZGER MANFRED	C	C	C	C	C	F	C	F	C	A	C	C	A	A	A	C	F	F	C	C	F	F
PISANU BEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C				C	F
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C		F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	M	M	M	M	M	M	M	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C		C	C	F	C	C	C	F
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F			F	F	C
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
RAMPONI LUIGI															C	C	C	F	C	C	C	F
RANAZZO NINO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
RANUCCI RAFFAELE	F						F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ROILO GIORGIO	F	A	F		F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C		F	F	F					C
ROSSI PAOLO	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	F	C	F	F	F	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 9

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RUSCONI ANTONIO	A	F	F	A	F	C	F	C	F	A	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
RUSSO GIACINTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SACCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SAIA MAURIZIO	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	F	F	C	F	A		A	A	A	A	A	
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO						C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	A	F	C	F	F	F	C
SANNA FRANCESCO																		C	F	F	F	C
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SARO GIUSEPPE		F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
SARRO CARLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SBARBATI LUCIANA						C	F	C	F		F		C				F	C		F		
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	C		C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO										P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERAFINI ANNA MARIA															F	F	F	C	F	A	F	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
SOLIANI ALBERTINA						C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
SPADONI URBANI ADA																						F
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C				C	C		F	C	C	C	F
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F		F	F	F	C
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C	C	C	F	C	F	C	A	C	C	F	A	A	C	F	F	C	C	F	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 10

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
TONINI GIORGIO								C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
TREU TIZIANO	F					C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VERONESI UMBERTO																		C		F	F	C
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VICARI SIMONA						F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
VILLARI RICCARDO																						A
VIMERCATI LUIGI	R	F	F		F	C	F	C	F	C	F	F	C	A	F	F	F	C	F	F	F	C
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	F	C
VITALI WALTER						C	F	C	F	C	F	F	C									F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ZANDA LUIGI			F	F	F	C	F	C	F	F			C	F				F	C	F		C
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 11

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F	C	C	F	F	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO										C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F		F
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.													C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
ALLEGRI LAURA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C			F		C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
ANTEZZA MARIA	A		F	F	A	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
ARMATO TERESA	A	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C		F	F	C	C		F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	R	F	C		F	F		C	C
ASTORE GIUSEPPE	A	F		F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C				F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
BAIO EMANUELA	A															A	A	A	F	A	F	A
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F		C	C
BALDASSARRI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	A	F	A	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F	C	C	F	F	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	A	F	C		F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	A	F		F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F		C	C	C	C	F	F	C	C	C
BELISARIO FELICE																						
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C		C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	C	F	C		C		F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F		F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C		C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 12

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
BIANCHI DORINA	F				C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
BIANCO ENZO	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C								
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	A	F	F	A	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
BLAZINA TAMARA	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
BOLDI ROSSANA		C	C	C	F	C	C															
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F	C	C	F	F	C		
BONINO EMMA	F	P	P	P	P	P	P	P				C	F	C	C	F	F	C	C	F		
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F	C	C	F	F	C	C	C
BOSONE DANIELE	A	F	F	A	C	A	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C				C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F			C	C
BRUNO FRANCO	A				C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F				C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F		F
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE		F	A	F	F	F	F	F	C	C	F		F	C	C	F	F	C	C		F	F
CAGNIN LUCIANO	C				F	C			F	F		C			C	C	F					
CALABRO* RAFFAELE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C		C	F	C	C	C	F		C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	A	F	C	C	F	F	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	F	C			F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
CARLINO GIULIANA	A	F	A	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C		F	F	C	C	F	F	F
CAROFILIO GIOVANNI	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C		F	F	C	C	F	F	F
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	F	C	C	C	F		C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	R	R	R		F		R					C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 13

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	A	F	C	C	F	F	C	C	C
CECCANTI STEFANO	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	A	C	F	F	C	C	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
CERUTI MAURO	A	F		F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
CHITI VANNINO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F		C	C	F	F	F
CHIURAZZI CARLO	A					F								F	C	F	F	F	C	C	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE															F							
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
CINTOLA SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	A	F	C	F	C	C		C	C	F	F	C	C	C
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C			C	C	F	A	C	C	C
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	A	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F		C	F	F	C	C	
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	A	F	F	C	C	F	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F			F	C	C	F	F	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F		
CUFFARO SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	F	A	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C
CURSI CESARE	C														C	F	C	C	F	F	C	C
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F				C	F	F	C	C		
D'ALIA GIANPIERO	C	C	C	C	F	C	C	C	A	F	C	F									C	C
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
DAVICO MICHELINO	C																					
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 14

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
DE CASTRO PAOLO	A	F	F	F	F	F		F						C				C				
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	A	F	C	C	F	F	C	C	C
DE FEO DIANA	C									F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO																					C	C
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F		C	F	F	C	C	F		F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C				F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	A	F	A	A	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
DE SENA LUIGI	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	A	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F
DI GIACOMO ULISSE		C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C		C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F												F		F	F	F	C	C	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA											C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
DI NARDO ANIELLO	A	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F					C	C	F	F	F
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	A	F	A		A		F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C		C	F	C		C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	C			F	F
FINOCCHIARO ANNA																						
FIORONI ANNA RITA	A	F	A	A	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 15

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
FIRRARELLO GIUSEPPE											C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	A	F		F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
FLERES SALVO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
FOLLINI MARCO	A	F	F	A	C	A	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
FOSSON ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	A	F	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F		F					
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
GALPERTI GUIDO	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	A	F	F	C	C	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	A	F	A		A	A	F	A	C	C	A	A	A	C	F	F	F	C	C	A	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F							F			C	F	C	F	C		F	F	C	C	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
GIAI MIRELLA	A	F	F	F	C	F	F	F	A	A	F	C	F	C		F	F		C	F		
GIAMBRONE FABIO	A		A	F	F				C	C	F	C	F	C	F	F		C	C	F		
GIARETTA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIORDANO BASILIO		C	C	C	F			C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C
GIOVANARDI CARLO	C							C	F	F	C	F										
GIULIANO PASQUALE	C	C					C	C	F	F		R	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F		C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 16

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
GUSTAVINO CLAUDIO	A	F			A	F	F	A	C	C	F		F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	C	R	F	F	C	C	F	C	F	C			F	C	C	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	A	F	A	A	C	A	F	F	C	C	A	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
LANNUTTI ELIO	A	F	A	F	A	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C		F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C		C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	A		A	F	C	F	F	F	C	C	A	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	C		C	F	C	C	C	F	F		F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
LI GOTTI LUIGI	A	F	A	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C			F	F
LIVI BACCI MASSIMO	F					F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F		F	
LUSI LUIGI	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	A	C	A	C	A	A	F	C	A	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
MALAN LUCIO	C	A	A	A	F	C	F	F	C	C	F	A	A	C	F	F	F	A	A	F	C	C
MANTICA ALFREDO																						
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C		C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	R	F	A	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	A	F	F	C	C	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F		F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
MARINI FRANCO	A	F	A	A	C	A	F	F													F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F			F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F		C	C	F	F	F
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	A	F	R	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	A	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 17

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA															F	C	C	F	F	C	C	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	A	F	F	C	C	F	F	A	C	C	A	C	A	C	A	F	C	C	C	A	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F		F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	R	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
MILANA RICCARDO	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	A	F	F	C	C	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	A	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
MONTI CESARINO		C		C			C	C			C	F		C	F				F	C	C	C
MORANDO ENRICO	A							F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
MORRA CARMELO	C						C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
MORRI FABRIZIO		F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F		F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
MUSI ADRIANO	A	F	F	F	C	F	F	A	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
MUSSO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	F	F					
NANIA DOMENICO	C	C	C	C	F	C	C		F	F	C	F			C		F	F	C	C	C	
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F		F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C				
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
OLIVA VINCENZO								C	A	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C
ORSI FRANCO	C	C		C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	F	C		C		C	C	F	A	C	F	F		F	F	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	A	F	F	A	C	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 18

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
PARDI FRANCESCO	A	F	F	F	F	F	F		C		F	C	F	C	C	F	F	C	C		F	F
PASSONI ACHILLE	F	F		F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
PEDICA STEFANO	A	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
PEGORER CARLO	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
PERA MARCELLO	M	F																				
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
PETERLINI OSKAR	C	C										F	C	C	C	C	C	C	F	A	A	C
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
PICCONI FILIPPO	C				F		C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F		C		C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA		F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
PINZGER MANFRED	C	C	C	C	F	C	C	C	A	F	C	F	C	C	A	C	C	F	F	C	C	C
PISANU BEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
PITTONI MARIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	C					
PONTONE FRANCESCO	C	C		C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
RANAZZO NINO	F	F	F		C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	C	F	C	C		F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C
ROILO GIORGIO	A	F							C		F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	C
ROSSI NICOLA		F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F									
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 19

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
RUSCONI ANTONIO	A	F		F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
RUSSO GIACINTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	M	F	C	M	F	F	M	C	C
SAIA MAURIZIO	C			A	F	A	C	C	C	A	A	F	C	C	F	A	A	A	A	F	C	A
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C		C	F	C	C	C	C	A	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	R	F	F	F	C	F	F	F	C	C			F	C	C	F	F	C	C	F		
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
SARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
SARRO CARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
SBARBATI LUCIANA		F			C				C								F	C		F	F	
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F			
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
SCHIFANI RENATO	P								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERAFINI ANNA MARIA	A	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F	C	C	F	F	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	A	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C		F	F	C	C	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	R	C	F	C		C	F		C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C	C	F	C	C	C	A	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 20

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F		C	C
TOMASELLI SALVATORE	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F		C	F	F	F	C	C	F	C	F	C		F	F	C		F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
TREU TIZIANO														F	C	F	F	F	C	C	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C		C	F	C	C		F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C		C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
VERONESI UMBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C		C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C		C	C	F	C	C		F	F	C	F	C	C	F	C		F		F		C
VILLARI RICCARDO	F	F	A		F	F	A	A	A	A	A	F	F	C	F	F	A		A			F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	A	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C		F	F	C	C	F	F	F
VITALI WALTER																						
VIZZINI CARLO	C	C	C		F	C	C		F	F	C	F	C	C	F	C		F	F	C	C	C
ZANDA LUIGI		F			C	F	F	F	C	C	F	C	F	C		F	F	C	C	F	F	F
ZANETTA VALTER	C		C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 21

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 47		
	45	46	47
ADAMO MARILENA	F	F	C
ADERENTI IRENE	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO		F	C
AGOSTINI MAURO	F	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	F
ALICATA BRUNO	C	C	F
ALLEGRI LAURA	C	C	F
AMATI SILVANA	F	F	C
AMATO PAOLO		C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F
ANDRIA ALFONSO	F	F	C
ANTEZZA MARIA	F	F	C
ARMATO TERESA	F	F	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	C
AUGELLO ANDREA	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F
BAIO EMANUELA	A	A	A
BALBONI ALBERTO	C	C	F
BALDASSARRI MARIO	M	M	M
BALDINI MASSIMO	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	A	C
BARELLI PAOLO	C	C	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	C
BASTICO MARIANGELA	F	A	C
BATTAGLIA ANTONIO		C	F
BELISARIO FELICE		F	C
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F
BERSELLI FILIPPO	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 22

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 47		
	45	46	47
BIANCHI DORINA	F	F	C
BIANCO ENZO			
BIANCONI LAURA	C	C	F
BIONDELLI FRANCA	F	F	C
BLAZINA TAMARA	F	F	C
BODEGA LORENZO	C	C	F
BOLDI ROSSANA			
BONDI SANDRO	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F
BONINO EMMA			
BORNACIN GIORGIO	C	C	F
BOSCHETTO GABRIELE	C	C	F
BOSONE DANIELE	F	F	C
BRICOLO FEDERICO	C	C	F
BRUNO FRANCO	F	A	
BUBBICO FILIPPO	F	F	C
BUTTI ALESSIO		C	F
CABRAS ANTONELLO	F	F	C
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	C
CAGNIN LUCIANO			F
CALABRO' RAFFAELE	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C	F
CALIGIURI BATTISTA	C	C	F
CAMBER GIULIO	C	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	F
CARLINO GIULIANA	F	F	C
CARLONI ANNA MARIA	F	F	C
CAROFILIO GIOVANNI	F	F	C
CARRARA VALERIO	M	M	M
CARUSO ANTONINO		C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	C	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 23

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 47		
	45	46	47
CASOLI FRANCESCO	C	C	F
CASSON FELICE	F	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	F
CECCANTI STEFANO	F	F	C
CENTARO ROBERTO	C	C	F
CERUTI MAURO	F	F	C
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	C
CHITI VANNINO	F		
CHIURAZZI CARLO	F	F	C
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE			
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	F
CINTOLA SALVATORE			
COLLI OMBRETTA	C	C	F
COLLINO GIOVANNI	C	C	F
COMINCIOLI ROMANO	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	F
CONTI RICCARDO	C	C	F
CONTINI BARBARA	C	C	F
CORONELLA GENNARO	C	C	F
COSENTINO LIONELLO	F	F	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO			
CUFFARO SALVATORE	C	C	F
CURSI CESARE	C	C	F
CUTRUFO MAURO	C	C	F
D'ALIA GIANPIERO	C	C	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F
DAVICO MICHELINO			
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 24

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 47		
	45	46	47
DE CASTRO PAOLO			
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F
DE FEO DIANA	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO	C	C	F
DE LILLO STEFANO	C	C	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	C
DELLA SETA ROBERTO	F	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	F
DE LUCA VINCENZO	F	F	C
DEL VECCHIO MAURO	F	F	C
DE SENA LUIGI	F	F	C
DE TONI GIANPIERO	F	F	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F
DIGILIO EGIDIO	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	C
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	F
DI NARDO ANIELLO	F	F	C
DINI LAMBERTO	M	M	M
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F
DIVINA SERGIO	C	C	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	C
D'UBALDO LUCIO	F	F	C
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F
FASANO VINCENZO	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F
FERRARA MARIO	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	C
FINOCCHIARO ANNA			
FIORONI ANNA RITA	F	F	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 25

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 47		
	45	46	47
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	
FISTAROL MAURIZIO	F	F	C
FLERES SALVO	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	C	C	F
FOLLINI MARCO	F	A	
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	C
FOSSON ANTONIO	C	C	F
FRANCO PAOLO	C	C	F
FRANCO VITTORIA			C
GALIOTO VINCENZO	C	C	F
GALLO COSIMO	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	F
GALPERTI GUIDO	F	A	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	A	C
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	C
GASBARRI MARIO	F	F	C
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	F
GHEDINI RITA	F	F	C
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	F
GIAT MIRELLA			
GIAMBRONE FABIO			
GIARETTA PAOLO	M	M	M
GIORDANO BASILIO	C	C	F
GIOVANARDI CARLO		C	F
GIULIANO PASQUALE	C	C	
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F
GRANATOLA MANUELA	F	F	C
GRILLO LUIGI	C	C	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 26

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 47		
	45	46	47
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	
ICHINO PIETRO	F	F	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	A	C
IZZO COSIMO	C	C	F
LANNUTTI ELIO	F	F	C
LATORRE NICOLA	F	F	C
LATRONICO COSIMO	C	C	F
LAURO RAFFAELE	C	C	F
LEDDI MARIA	F	F	C
LEGNINI GIOVANNI	F	F	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F
LI GOTTI LUIGI	F	F	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	C
LONGO PIERO	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE			
LUSI LUIGI	F	A	C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	C
MALAN LUCIO	F	C	F
MANTICA ALFREDO			
MANTOVANI MARIO	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	F
MARCENARO PIETRO	F	F	C
MARCUCCI ANDREA	F	F	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	C
MARINI FRANCO	F	F	C
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	C
MARINO MAURO MARIA	F	F	C
MARITATI ALBERTO	F	F	C
MARTINAT UGO	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	F	F	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 27

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 47		
	45	46	47
MATTEOLI ALTERO	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	C	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA	F	A	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F
MERCATALI VIDMER	F	F	C
MESSINA ALFREDO	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	C
MILANA RICCARDO	F	F	C
MOLINARI CLAUDIO	F	F	C
MONGIELLO COLOMBA	F	F	C
MONTANI ENRICO	C	C	F
MONTI CESARINO		C	
MORANDO ENRICO	F	A	C
MORRA CARMELO		C	F
MORRI FABRIZIO	F	A	C
MUGNAI FRANCO	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	F
MUSI ADRIANO	F	F	C
MUSSO ENRICO			
NANIA DOMENICO	C	C	F
NEGRI MAGDA	F	F	C
NEROZZI PAOLO			
NESPOLI VINCENZO	C	C	F
NESSA PASQUALE	C	C	F
OLIVA VINCENZO	C	C	F
ORSI FRANCO	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	F
PAPANIA ANTONINO	F	F	C
PARAVIA ANTONIO	F	F	C

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 28

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45			alla n° 47		
	45	46	47			
PARDI FRANCESCO	F	F	C			
PASSONI ACHILLE	F	F	C			
PASTORE ANDREA	C	C	F			
PEDICA STEFANO	F	F	C			
PEGORER CARLO	F	F	C			
PERA MARCELLO						
PERDUCA MARCO	F	F	C			
PERTOLDI FLAVIO	F	A	C			
PETERLINI OSKAR	C	C	F			
PICCIONI LORENZO	C	C	F			
PICCONE FILIPPO		C	F			
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	F			
PIGNEDOLI LEANA	F	F	C			
PINOTTI ROBERTA	F	F	C			
PINZGER MANFRED	C	C	F			
PISANU BEPPE	M	M	M			
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F			
PITTONI MARIO	C	C	F			
POLI BORTONE ADRIANA						
PONTONE FRANCESCO	C	C	F			
PORETTI DONATELLA	F	F	C			
POSSA GUIDO	C	C	F			
PROCACCI GIOVANNI		F	C			
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	F			
RAMPONI LUIGI	C	C	F			
RANAZZO NINO	F	F	C			
RANUCCI RAFFAELE	F	F	C			
RIZZI FABIO	C	C	F			
RIZZOTTI MARIA	C	C	F			
ROILO GIORGIO	F	F	C			
ROSSI NICOLA						
ROSSI PAOLO	F	F	C			

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 29

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 47		
	45	46	47
RUSCONI ANTONIO	F	A	C
RUSSO GIACINTO	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M
SACCOMANNO MICHELE	C	C	F
SACCONI MAURIZIO	C	C	F
SAIA MAURIZIO	A	F	A
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	F
SANCIU FEDELE	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	C
SANNA FRANCESCO	F	F	C
SANTINI GIACOMO	C	C	F
SARO GIUSEPPE	F	F	C
SARRO CARLO	C	C	F
SBARBATI LUCIANA	A	F	C
SCANU GIAN PIERO	F	F	C
SCARABOSIO ALDO			
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	F
SCHIFANI RENATO	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	M	M	M
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F
SERRA ACHILLE	F	F	
SIBILIA COSIMO	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	C
SOLIANI ALBERTINA	F	F	C
SPADONI URBANI ADA	C	C	F
SPEZIALI VINCENZO	C	C	F
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F
STRADIOTTO MARCO		A	C
TANCREDI PAOLO	C	C	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	F

Seduta N. 0182 del 26-03-2009 Pagina 30

Totale votazioni 47

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 47		
	45	46	47
TOFANI ORESTE	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F
TONINI GIORGIO			C
TORRI GIOVANNI	C	C	F
TOTARO ACHILLE	C	C	F
TREU TIZIANO	F	F	
VACCARI GIANVITTORE	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	F
VERONESI UMBERTO	F	F	C
VETRELLA SERGIO	C	C	F
VICARI SIMONA		C	F
VICECONTE GUIDO	C	C	F
VIESPOLI PASQUALE	C	C	F
VILLARI RICCARDO	F	F	A
VIMERCATI LUIGI	F	F	C
VITA VINCENZO MARIA	F	F	C
VITALI WALTER			
VIZZINI CARLO		C	F
ZANDA LUIGI	F		C
ZANETTA VALTER	C	C	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Baldassarri, Caliendo, Carrara, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, Dell'Utri, Alberto Filippi, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Palma, Pera, Pisanu, Poli Bortone, Sciascia e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per attività della 3^a Commissione permanente; Giaretta e Russo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Rutelli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Cabras, per partecipare ad un incontro internazionale.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

Ministro interno

Ministro politiche europee

Ministro rapp. con le Regioni

Ministro rifor. per il feder.

Ministro sempl. normativa

(Governo Berlusconi-IV)

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117-B)

(presentato in data 26/3/2009).

S.1117 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.316, S.1253);

C.2105 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.452, C.692, C.748).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 1^a, 5^a e 6^a riunite

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117-B)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1117 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.316, S.1253);

C.2105 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.452, C.692, C.748);

(assegnato in data 26/03/2009).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 marzo 2009)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 33

BEVILACQUA: sulla messa in liquidazione della società Sviluppo Italia Calabria (4-00571) (risp. URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

COMINCIOLI, SANCIU: sull'assegnazione temporanea presso una diversa sede di servizio di dipendenti pubblici in occasione di paternità o maternità (4-00267) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

GENTILE: sulle prospettive dei lavoratori dipendenti della società Sviluppo Italia Calabria a seguito della messa in liquidazione (4-00383) (risp. URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

RANUCCI, FILIPPI Marco: sulla salvaguardia del territorio calabrese da rischi idrogeologici (4-01049) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

SPEZIALI: sulla riorganizzazione dell'Agenzia delle dogane in Campania e Calabria (4-00939) (risp. GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

Interrogazioni

POLI BORTONE. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nei giorni scorsi la Commissione europea ha varato un provvedimento in virtù del quale è stato dato il via libera alla commercializzazione del vino rosé ottenuto dalle miscele di vino bianco e rosso;

il vino rosato è noto per essere prodotto da soffici spremiture di uve nere e a giudizio dell'interrogante non certo da alchimie autorizzate dalla Commissione europea, in contrasto, peraltro, con le reiterate dichiarazioni e i regolamenti che indicano nella qualità e nella tracciabilità i requisiti fondamentali per la genuinità del prodotto a tutela dei consumatori e della salute;

il provvedimento voluto dall'Europa danneggia la filiera vinicola italiana, ma in particolare quella pugliese ed ancor più quella salentina, svilendo, di fatto, una produzione identitaria per valorizzare la quale i produttori si sono impegnati negli anni, anche finanziariamente, nel paziente recupero di tecniche vinificatorie che garantissero tradizione e qualità del vino salentino;

nella competitività, è ovvio, gioca molto il fattore «qualità» del prodotto, e, pertanto, è assolutamente ingiustificato e contraddittorio il provvedimento voluto dalla Commissione europea,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda difendere in sede comunitaria, con l'impegno dovuto, il vino rosato, salvaguardandone genuinità e qualità, a tutela di una produzione vinicola pressoché esclusivamente meridionale, frutto di impegno costante di produttori pugliesi e salentini in particolare, che molto hanno lavorato nel tempo per evitare che interventi truffaldini potessero intaccare la garanzia di genuinità del prodotto ed ora potrebbero essere fortemente danneggiati da interventi comunitari volti a legalizzare proprio produzioni non genuine quali sarebbero i rosati «tagliati».

(3-00646)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

STIFFONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella località denominata «aree della conca in località Portegrandi» comune di Quarto d'Altino (Venezia), la Società Vivaldi srl nel 1991 ha acquistato impropriamente da un privato uno spazio acqueo e gli argini circostanti di proprietà del demanio dello Stato, definito come «businello», che erroneamente risulta dagli atti relativi alla visura storica dell'immobile identificato come *incolt ster* (terreno incolto sterile);

la società Vivaldi, alla quale è stata rilasciata un'autorizzazione per realizzare nello stesso spazio acqueo una darsena, non espone, così come previsto da disposizioni di legge, l'autorizzazione rilasciata dal Ministero competente;

ad oggi la società Vivaldi, contravvenendo a quanto disposto nelle condizioni di rilascio relative all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori (autorizzazione provvisoria del 25 febbraio 2005 del magistrato alle acque, autorizzazione esecuzione lavori del 29 maggio 2000 magistrato alle acque) non ha ancora ceduto la proprietà al demanio dello Stato del nuovo argine, dello specchio acqueo e della viabilità per raggiungere l'argine di conterminazione;

suddetta società per facilitare l'accesso alla darsena ha proceduto, ad opinione dell'interrogante impropriamente, alla rimozione di un ponte di proprietà del demanio dello Stato, senza avere alcuna autorizzazione e, nello spazio acqueo indicato come «businello», ha chiuso lo «sfioratore» (dispositivo per smaltire le acque in eccesso) per il ricambio dell'acqua sconvolgendo l'equilibrio eco-sistemico della flora e della fauna che ha provocato il formarsi di «salsoni» (formazioni calcaree tipo corallo) danneggiando il canneto, sostegno naturale degli argini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali iniziative intenda assumere al fine di accertare la legittimità di tale abuso e quindi ripristinare la corretta situazione di diritto di tali concessioni;

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per recuperare il possesso di tale bene pubblico.

(3-00645)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SAIA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nel mese di settembre 2008, nel corso di un'operazione antidroga al parco ex Eridania di Parma, veniva arrestato un giovane di nazionalità ghanese, Emmanuel Bonsu;

a seguito dell'arresto, il predetto giovane denunciava alcuni agenti della Polizia municipale di Parma per lesioni, percosse e insulti razzisti ricevuti durante e dopo il fermo di polizia;

considerato che:

la vicenda ha avuto vasta eco sulla stampa locale e nazionale e, talora, si è trasformata in una vasta campagna denigratoria nei confronti degli uomini della Polizia municipale;

da ultimo, una foto raffigurante uno degli agenti incriminati con Emmanuel Bonsu è stata data alla stampa dal Procuratore della Repubblica di Parma, come il Procuratore medesimo ha ammesso pubblicamente;

a seguito della pubblicazione di detta foto, gli agenti coinvolti nella vicenda e le loro famiglie sono diventati bersaglio di minacce e intimidazioni da parte di estranei;

detta foto faceva parte degli atti non più coperti dal segreto istruttorio e, come tale, per il disposto dell'articolo 114, comma 2, del Codice di procedura penale, non avrebbe potuto essere pubblicata fino alla chiusura delle indagini preliminari;

preso atto che il pubblico ministero titolare dell'inchiesta, a chiusura delle indagini, ha confermato le accuse di sequestro di persona, lesioni, insulti razzisti e perquisizione arbitraria contestate nel corso delle indagini;

rilevato che tuttavia, nonostante debba ancora aprirsi il processo a carico degli agenti incriminati, a quanto risulta all'interrogante, sia gran parte della stampa che la Procura medesima, sembrerebbero aver acclarato la colpevolezza degli indiziati,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, se ritenga opportuno disporre un'ispezione al fine di verificare la correttezza dell'operato della Procura della Repubblica di Parma.

(4-01325)

MUSSO. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che,

con l'accordo quadro siglato in data 14 settembre 2008 tra il Governo, da una parte, e la società Compagnia aerea italiana (CAI) e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori di Alitalia, dall'altro, si provvedeva a disciplinare la modalità di realizzazione del piano industriale di CAI;

al punto sesto di tale accordo si prevedeva che per «tutti i lavoratori delle società interessate» per i quali si rendesse necessario intervenire con misure di sostegno al reddito sarebbero stati attivati gli strumenti della cassa integrazione guadagni straordinari e della mobilità di cui al decreto-legge n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 168;

la dizione letterale di tale articolo parrebbe, ad avviso dell'interrogante, riferirsi indistintamente a qualsiasi lavoratore ancorché assunto all'estero ed ivi prestante la sua attività lavorativa,

si chiede di sapere quale ambito di applicazione debba riconoscersi all'accordo in questione, e in particolare quali siano le modalità di fruizione degli strumenti di ammortizzazione sociale suddetti da parte dei lavoratori Alitalia, cittadini italiani residenti in Italia ma prestanti la loro opera lavorativa in strutture estere.

(4-01326)

ANDRIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il comma 36 e seguenti dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), hanno ridefinito i termini e la relativa applicazione della cosiddetta «perenzione amministrativa»;

in particolare, la modifica introdotta dal suddetto articolo della legge finanziaria per il 2008 ha previsto, senza tener conto, ad avviso dell'interrogante, delle opere e degli investimenti in corso, la riduzione da tre a sette anni del periodo di iscrizione nel bilancio delle pubbliche amministrazioni dei residui delle spese in conto capitale relativi sia a pagamenti di corrispettivi per appalti o forniture di beni e servizi, sia a stanziamenti a favore delle imprese;

a giudizio dell'interrogante, tale provvedimento, agendo indiscriminatamente sul fronte dei residui passivi senza un'attenta valutazione di tale azione sul quadro macroeconomico del Paese e sulla tenuta del suo sistema produttivo ed imprenditoriale, ha di fatto annullato i residui perenti di competenza dell'anno 2004 nonché degli anni precedenti incidendo in maniera indiscriminata anche sui programmi di investimento già in fase avanzata di realizzazione e con forte esposizione verso il sistema bancario;

in particolare, tale norma ha compromesso gravemente i programmi di sviluppo e i progetti industriali beneficiari del decreto-legge 22 ottobre 1993, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge n. 488 del 1992 che prevede agevolazioni ed incentivi sotto forma di contri-

buti in conto capitale e finanziamenti agevolati (da erogarsi in quote annuali) a favore delle imprese operanti in diversi settori;

il notevole appesantimento procedurale e soprattutto il differimento dei pagamenti, derivanti dall'introduzione della suddetta modifica normativa, a quanto risulta all'interrogante, hanno impedito a migliaia di imprese di vedersi liquidato una parte o l'intero ammontare delle risorse loro assegnate relativamente ad opere eseguite, a forniture di beni e servizi, a finanziamenti per programmi di investimento ed altro;

tale situazione sta creando problemi finanziari gravissimi particolarmente nei confronti delle piccole e medie imprese, spesso poco patrimonializzate e gravate da forti esposizioni bancarie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nel rispetto degli impegni assunti dallo Stato nei confronti delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui alla legge n. 488 del 1992, non ritenga opportuno adottare, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative finalizzate all'urgente assegnazione delle risorse oggetto di perenzione decadute in forza del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 36, della legge n. 244 del 2007, nonché promuovere, con un'iniziativa legislativa urgente, il superamento complessivo della norma in oggetto;

se, in particolare, anche in considerazione dell'imminente avvio della stagione estiva, non ritenga opportuno procedere alla sollecita erogazione degli stanziamenti dovuti nei confronti delle aziende operanti nel settore turistico al fine di salvaguardare gli investimenti comunque realizzati dalle stesse, evitarne il fallimento, il ricorso all'usura o a forme di indebitamento legale nonché per far fronte alle gravi ripercussioni economiche ed occupazionali che la mancata assegnazione dei suddetti stanziamenti sta già producendo nei confronti dei lavoratori impiegati nelle aziende coinvolte.

(4-01327)

LANNUTTI, DE TONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 4-01152, il primo firmatario di questa interrogazione, avendo appreso dal settimanale «Il Foglietto di Usi/RdB» del 10 febbraio 2009 che la voce «Quotidiani – testate nazionali», facente parte del paniere per il calcolo mensile dell'inflazione, aveva subito nel mese di gennaio 2009 una variazione negativa pari al 3,3 per cento rispetto al mese di dicembre 2008, peraltro non riscontrata né dai lettori né dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG), aveva chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di valutare l'opportunità di sollecitare l'intervento della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, perché accertasse se la diminuzione del prezzo dei «Quotidiani-testate nazionali» nel mese di gennaio 2009 fosse stata reale o frutto di un errore da parte dell'ISTAT;

successivamente, l'interrogante ha registrato che l'Ufficio di Statistica del Comune di Cremona ha inopinatamente oscurato sul proprio sito

web le tabelle contenenti le «medie delle quotazioni raccolte nel mese di gennaio» dei singoli prodotti facenti parte del paniere, tra i quali il citato prezzo dei «Quotidiani-testate nazionali»;

secondo il responsabile dell'ufficio di Statistica del suddetto Comune «non è più consentito da parte dell'ISTAT, come noi avevamo sempre fatto finora, pubblicare i prezzi medi e le variazioni dell'indice dei singoli prodotti facenti parte del paniere in quanto la pubblicazione di tali prezzi, soprattutto in caso di cambio di qualche prodotto in rilevazione o dell'impossibilità di rilevarne il prezzo in qualche punto vendita, potrebbe generare equivoci sull'effettiva entità della variazione di prezzo»;

tale motivazione appare agli interroganti pretestuosa in quanto da sempre il Comune di Cremona ha messo a disposizione degli utenti i predetti dati, mentre sembra, invece, che d'ora in poi aderirà a direttive dell'ISTAT con le quali, anziché garantire la massima trasparenza alle proprie indagini statistiche, si cerca di omettere taluni dati e di non renderli disponibili all'utenza, la quale si troverà così nell'impossibilità di valutare la fondatezza degli stessi, come nel sopracitato caso del prezzo dei «Quotidiani-testate nazionali» la cui diminuzione nel mese di gennaio è stata registrata solo dallo stesso ISTAT e non anche dal cittadino consumatore né, ad oggi, risulta che l'Istituto statistico abbia smentito la notizia riportata dal settimanale «Il Foglietto di Usi/RdB»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno sollecitare l'intervento della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, organo che deve istituzionalmente assicurare l'imparzialità e completezza di tale informazione, perché accerti se vi siano state indebite pressioni sul Comune di Cremona affinché oscurasse le tabelle contenenti i prezzi medi e le variazioni dell'indice dei singoli prodotti facenti parte del paniere, da anni disponibili sul proprio sito *web*;

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per far sì che il Comune di Cremona ripristini la corretta informazione sui dati dei prezzi al consumo.

(4-01328)

MARCENARO, FLERES. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

gli interroganti, nella loro qualità rispettivamente di presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e di Capogruppo del Popolo della libertà in detta Commissione nonché Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti della Regione siciliana, hanno effettuato gli scorsi giovedì 12 e venerdì 13 marzo 2009 una visita nelle Case circondariali di Palermo Ucciardone, Favignana e Catania Piazza Lanza;

la situazione negli istituti visitati è molto critica; lo dimostrano i dati relativi al sovraffollamento: Palermo Ucciardone ospita 699 detenuti, contro una capienza regolamentare di 419; Favignana, 140 detenuti a

fronte di una capienza regolamentare di 95; Catania Piazza Lanza 489 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 245;

preoccupa la situazione nelle camere di detenzione con 13/14 presenze, spesso doppia rispetto alla capienza delle camere stesse;

lo stesso Ministro della giustizia, intervenendo al convegno Rete Italia a Riva del Garda dei giorni scorsi, ha dichiarato che la situazione delle carceri italiane è «fuori della Costituzione riguardo al principio di umanità nell'esecuzione della pena»;

secondo i dati dell'associazione «Antigone», a fronte di una capienza regolamentare degli istituti di pena in Italia di 43.100 posti, i detenuti sono 60.570, con circa 1000 nuovi ingressi al mese. In base alle percentuali rese note dal Sindacato autonomo di polizia, si tratta nel 51 per cento dei casi di imputati, nel 46 per cento di definitivi, nel 3 per cento di internati;

secondo quanto appreso anche durante la visita in Sicilia, i tagli di bilancio imposti nella legge finanziaria per il 2009 hanno avuto un'immediata ripercussione nelle attività di gestione ordinaria delle carceri: mancano fondi per ogni attività, dalla manutenzione alle piccole ristrutturazioni, dall'acquisto della benzina per i mezzi di accompagnamento ai pagamenti per l'assistenza medica e psicologica;

alcune norme contenute nel cosiddetto pacchetto sicurezza potrebbero aggravare le condizioni di detenzione per alcune tipologie di carcerati che vedono ridotte le loro possibilità di accesso a permessi, a colloqui diretti con i parenti, all'uso del telefono;

questa situazione è particolarmente grave negli istituti di pena siciliani, specie in quelli visitati dagli interroganti a metà marzo;

in particolare nella Casa di reclusione di Favignana si trovano 50 persone «internate» in base ad una vecchia norma del 1936; le persone internate non sono «detenute», vengono private della libertà in via cautelare ma dovrebbero rapidamente entrare in un circuito virtuoso di recupero anche attraverso la possibilità di svolgere attività lavorativa;

a Favignana il regime di trattenimento delle persone internate – come quello dei detenuti – è particolarmente penoso perché la Casa di reclusione è stata ricavata in un'antica costruzione difensiva del XII secolo con le camere detentive ricavate nel fossato del castello, umide, sovraffollate e senza doccia;

trattandosi di un istituto che si trova su un'isola i collegamenti sono particolarmente difficili, il rapporto con il magistrato di sorveglianza è reso estremamente arduo dal fatto che il magistrato di sorveglianza di riferimento si trova attualmente a Palermo, con i problemi amministrativi e logistici che questo comporta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto dell'articolo 27 della Costituzione nella parte in cui recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;

se ritenga di dover intervenire per porre rimedio alla condizione di ingiuste privazioni in cui si trovano le persone internate nella Casa di reclusione di Favignana disponendo il loro trasferimento ad altro istituto;

se intenda adottare misure idonee a semplificare il rapporto tra i detenuti e gli internati nella Casa di reclusione di Favignana e la competente magistratura di sorveglianza;

se siano previsti specifici interventi volti a modificare la dotazione strutturale penitenziaria delle città di Catania e Palermo e, in caso affermativo, in quali tempi e con quali modalità.

(4-01329)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 178ª seduta pubblica, del 24 marzo 2009, a pagina 197, sotto il titolo: «Disegni di legge, annunzio di presentazione», gli annunci relativi ai disegni di legge n. 1470 e n. 1471 si hanno per non apposti.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 179ª seduta pubblica, del 24 marzo 2009, a pagina 341, dopo la votazione n. 105, inserire le seguenti:

Nominativo	106	107	108
Adamo Marilena	C	V	F
Aderenti Irene	F	V	C
Adragna Benedetto	C	V	F
Agostini Mauro	C	V	F
Alberti Casellati Maria E.	F	V	C
Alicata Bruno	F	V	C
Allegrini Laura	F	V	C
Amati Silvana	C	V	F
Amato Paolo	F	V	C
Amoruso Francesco Maria	F	V	C
Andreotti Giulio	A	V	A
Andria Alfonso	A	V	F
Antezza Maria	C		F
Armato Teresa	A	V	F
Asciutti Franco	F	V	C
Astore Giuseppe	C	V	R
Augello Andrea			
Azzollini Antonio	F	V	C
Baio Emanuela	F		
Balboni Alberto	F	V	C
Baldassarri Mario	M	M	M
Baldini Massimo	F	V	C
Barbolini Giuliano	C	V	F
Barelli Paolo	F	V	C
Bassoli Fiorenza	C	V	F
Bastico Mariangela	C	V	F
Battaglia Antonio			
Belisario Felice			
Benedetti Valentini Domenico	F	V	C

Berselli Filippo	F	V	C
Bertuzzi Maria Teresa	C	V	F
Bettamio Giampaolo	F	V	C
Bevilacqua Francesco	F	V	C
Bianchi Dorina	A	V	F
Bianco Enzo	C	V	F
Bianconi Laura	F	V	C
Biondelli Franca	C	V	F
Blazina Tamara	C	V	F
Bodega Lorenzo	F	V	C
Boldi Rossana	A	V	
Bondi Sandro	M	M	M
Bonfrisco Anna Cinzia	F	V	C
Bonino Emma			
Bornacin Giorgio	M	M	M
Boschetto Gabriele	F	V	C
Bosone Daniele	A	V	F
Bricolo Federico	F	V	C
Bruno Franco			
Bubbico Filippo	C	V	F
Bugnano Patrizia	C	V	F
Butti Alessio	F	V	C
Cabras Antonello	M	M	M
Caforio Giuseppe	C	V	F
Cagnin Luciano	F	V	C
Calabro' Raffaele	F	V	C
Calderoli Roberto	M	M	M
Caliendo Giacomo	F	V	C
Caligiuri Battista	F	V	C
Camber Giulio	F	V	C
Cantoni Gianpiero Carlo	F	V	C
Carlino Giuliana	C	V	F
Carloni Anna Maria	C	V	F
Carofiglio Giovanni			
Carrara Valerio	M	M	M
Caruso Antonino	F	V	C
Caselli Esteban Juan			R
Casoli Francesco	F	V	C

Casson Felice	C	V	F
Castelli Roberto			
Castro Maurizio	F	V	C
Ceccanti Stefano	C	V	F
Centaro Roberto	F	V	C
Chiaromonte Franca	C	V	F
Chiti Vannino	C	V	F
Chiurazzi Carlo	A	V	F
Ciampi Carlo Azelio	M	M	M
Ciarrapico Giuseppe			
Cicolani Angelo Maria	F	V	C
Cintola Salvatore			
Colli Ombretta	F	V	C
Collino Giovanni	F	V	C
Comincioli Romano	F	V	C
Compagna Luigi	F	V	C
Conti Riccardo	F	V	C
Contini Barbara	F	V	C
Coronella Gennaro	F	V	C
Cosentino Lionello	C	V	F
Costa Rosario Giorgio	F	V	C
Crisafulli Vladimiro	M	M	M
Cursi Cesare	F	V	C
Cutrufo Mauro	F	V	C
D'Alì Antonio	F	V	C
D'Alia Gianpiero	F	V	C
D'Ambrosio Gerardo	C	V	F
D'Ambrosio Lettieri Luigi	F	V	C
Davico Michelino	F	V	C
De Angelis Candido			
De Castro Paolo	C		
De Eccher Cristiano	F	V	C
De Feo Diana	F	V	C
De Gregorio Sergio			
De Lillo Stefano	F	V	C
Della Monica Silvia	C	V	F
Della Seta Roberto	C	V	F
Dell'Utri Marcello	M	M	M

Delogu Mariano	F	V	C
De Luca Vincenzo	C	V	F
Del Vecchio Mauro	A	V	F
De Sena Luigi	C	V	F
De Toni Gianpiero	C	V	F
Di Giacomo Ulisse	F	V	C
Digilio Egidio	F	V	C
Di Giovan Paolo Roberto	C	V	F
Di Girolamo Leopoldo	C	V	F
Di Girolamo Nicola	F	V	C
Di Nardo Aniello	C	V	F
Dini Lamberto	M	M	M
Di Stefano Fabrizio	F	V	C
Divina Sergio	F	V	C
Donaggio Cecilia	C	V	F
D'Ubaldo Lucio	F	V	F
Esposito Giuseppe	F	V	C
Fasano Vincenzo	F	V	C
Fazzone Claudio	F	V	C
Ferrara Mario	F	V	C
Filippi Alberto	M	M	M
Filippi Marco	C	V	F
Finocchiaro Anna	C	V	F
Fioroni Anna Rita	C	V	F
Firrarello Giuseppe	F	V	C
Fistarol Maurizio	C		
Fleres Salvo	F	V	C
Fluttero Andrea	F	V	C
Follini Marco			
Fontana Cinzia Maria	C	V	F
Fosson Antonio	F	V	C
Franco Paolo	F	V	C
Franco Vittoria	C	V	F
Galioto Vincenzo			C
Gallo Cosimo	F	V	C
Gallone Maria Alessandra	F	V	C
Galperti Guido	C	V	F
Gamba Pierfrancesco E. R.	F	V	C

Garavaglia Mariapia	A	V	F
Garavaglia Massimo	F	V	
Garraffa Costantino	C	V	F
Gasbarri Mario	C	V	F
Gasparri Maurizio	F	V	C
Gentile Antonio	F	V	C
Germontani Maria Ida	F	V	C
Ghedini Rita	C	V	F
Ghigo Enzo Giorgio	F	V	C
Giai Mirella	C		
Giambrone Fabio	C	V	F
Giaretta Paolo	C	V	F
Giordano Basilio	F	V	C
Giovanardi Carlo	F	V	C
Giuliano Pasquale	F	V	C
Gramazio Domenico	F	V	C
Granaiola Manuela	C	V	F
Grillo Luigi	F	V	C
Gustavino Claudio	F	V	F
Ichino Pietro	C	V	F
Incostante Maria Fortuna	C	V	F
Izzo Cosimo	F	V	C
Lannutti Elio			
Latorre Nicola	C	V	F
Latronico Cosimo	F	V	C
Lauro Raffaele	F	V	C
Leddi Maria	C	V	F
Legnini Giovanni	C	V	F
Leoni Giuseppe	F	V	C
Licastro Scardino Simonetta	F	V	C
Li Gotti Luigi	C		
Livi Bacci Massimo	C	V	F
Longo Piero	F	V	C
Lumia Giuseppe	C	V	F
Lusi Luigi	A	V	F
Magistrelli Marina	C	V	F
Malan Lucio		V	C
Mantica Alfredo			

Mantovani Mario			
Maraventano Angela	F	V	C
Marcenaro Pietro	C	V	F
Marcucci Andrea		V	F
Marinara Francesca Maria	C	V	F
Marini Franco	C	V	F
Marino Ignazio Roberto			
Marino Mauro Maria	C	V	F
Maritati Alberto	C	V	F
Martinat Ugo	M	M	M
Mascitelli Alfonso	C	V	F
Massida Piergiorgio	F	V	C
Matteoli Altero	M	M	M
Mauro Rosa Angela	F	V	C
Mazzaracchio Salvatore	F	V	C
Mazzatorta Sandro	F	V	C
Mazzuconi Daniela	C		F
Menardi Giuseppe	F	V	C
Mercatali Vidmer	C	V	F
Messina Alfredo	F	V	C
Micheloni Claudio	C	V	F
Milana Riccardo	C	V	F
Molinari Claudio	A	V	F
Mongiello Colomba	C	V	F
Montani Enrico	F	V	C
Monti Cesarino	F	V	C
Morando Enrico	C	V	F
Morra Carmelo	F	V	C
Morri Fabrizio	C	V	F
Mugnai Franco	F	V	C
Mura Roberto	F	V	C
Musi Adriano	C	V	F
Musso Enrico	A	V	C
Nania Domenico			
Negri Magda	C	V	F
Nerozzi Paolo	C	V	F
Nespoli Vincenzo	F	V	C
Nessa Pasquale	F		

Oliva Vincenzo		V	C
Orsi Franco	F	V	C
Palma Nitto Francesco			
Palmizio Elio Massimo	F	V	C
Papania Antonino	C	V	F
Paravia Antonio	C	V	F
Pardi Francesco	C	V	F
Pastore Andrea	F	V	C
Pedica Stefano	C	V	F
Pegorer Carlo	C	V	F
Pera Marcello			
Perduca Marco	C	V	F
Pertoldi Flavio	C	V	F
Peterlini Oskar	F	V	C
Piccioni Lorenzo	F	V	C
Piccone Filippo	F	V	C
Pichetto Fratin Gilberto	F	V	C
Pignedoli Leana	C	V	F
Pinotti Roberta	C	V	F
Pinzger Manfred	F	V	C
Pisanu Beppe	M	M	M
Piscitelli Salvatore	F	V	C
Pistorio Giovanni			
Pittoni Mario	F	V	C
Poli Bortone Adriana	F	V	C
Pontone Francesco	F	V	C
Poretti Donatella	C	V	F
Possa Guido	F	V	C
Procacci Giovanni	C	V	F
Quagliariello Gaetano	F	V	C
Ramponi Luigi			
Randazzo Nino	C	V	F
Ranucci Raffaele	C	V	F
Rizzi Fabio	F	V	C
Rizzotti Maria	F	V	C
Roilo Giorgio	C	V	F
Rossi Nicola	C	V	F
Rossi Paolo	A	V	F

Rusconi Antonio	A	V	F
Russo Giacinto	M	M	M
Rutelli Francesco	A	V	F
Sacomanno Michele	F	V	C
Saconi Maurizio	F	V	M
Saia Maurizio	F	V	C
Saltamartini Filippo	F	V	C
Sanciu Fedele	F	V	C
Sangalli Gian Carlo	C	V	F
Santini Giacomo	F	V	C
Saro Giuseppe	F	V	F
Sarro Carlo	F	V	C
Sbarbati Luciana		V	F
Scanu Gian Piero	C	V	F
Scarabosio Aldo	F	V	C
Scarpa Bonazza Buora Paolo	F	V	C
Schifani Renato	P	P	P
Sciascia Salvatore	M	M	M
Serafini Anna Maria	C	V	F
Serafini Giancarlo	F	V	C
Serra Achille	C		
Sibilia Cosimo	F	V	C
Sircana Silvio Emilio			
Soliani Albertina	C	V	F
Spadoni Urbani Ada	F	V	C
Speziali Vincenzo	F	V	C
Stancanelli Raffaele	F	V	C
Stiffoni Piergiorgio	F	V	C
Stradiotto Marco	C	V	F
Tancredi Paolo	F	V	C
Thaler Ausserhofer Helga	F	V	C
Tofani Oreste	F	V	C
Tomaselli Salvatore	C	V	F
Tomassini Antonio	F	V	C
Torri Giovanni	F	V	C
Totaro Achille	F	V	C
Treu Tiziano			
Vaccari Gianvittore	A	V	C

Valditara Giuseppe	F	V	C
Valentino Giuseppe	F	V	C
Vallardi Gianpaolo	F	V	C
Valli Armando	F	V	C
Vetrella Sergio	F	V	C
Vicari Simona	F	V	C
Viceconte Guido	F	V	C
Viespoli Pasquale			
Villari Riccardo	F		
Vimercati Luigi	C	V	F
Vita Vincenzo Maria	C	V	F
Vitali Walter	C	V	F
Vizzini Carlo	F	V	C
Zanda Luigi	C	V	F
Zanetta Valter	F	V	C

